SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

111ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1988

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente LAMA,
del presidente SPADOLINI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

Composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti» **(962)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti»:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3 e *passim*
LAURIA *(DC), relatore* ..... 4 e *passim*
ONGARO BASAGLIA *(Sin. Ind.)* 5
ZUFFA *(PCI)* 6
SIGNORELLI *(MSI-DN)* 8, 11, 14
POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno* 9, 13, 14
* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 10
MELOTTO *(DC)* 14
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 18

Votazione finale:

«Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura» **(301)** *d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori*;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» **(421)** *d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori*;

«Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale» **(622)**

Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo:

«Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale»:

* GALLO *(DC), relatore* ..... *Pag.* 19
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 19
FILETTI *(MSI-DN)* 40
VITALONE *(DC)* 43
ACONE *(PSI)* 46
BATTELLO *(PCI)* 48
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 49
COVI *(PRI)* 52

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1001:

PRESIDENTE 54
MICOLINI *(DC)* 54

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti» **(1001)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* MICOLINI *(DC), relatore* ..... 55 e *passim*
AGNELLI ARDUINO *(PSI)* 58
FLORINO *(MSI-DN)* ..... 59 e *passim*
* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 60, 71
* PRANDINI, *ministro della marina mercantile* .. 62
VECCHI *(PCI)* 70, 73, 76
SPETIČ *(PCI)* 72
* PATRIARCA *(DC)* 79

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 82

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 83

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1001:

FLORINO *(MSI-DN)* 87

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1002:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 90
* DE CINQUE *(DC)* 90

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani» **(1002)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* DE CINQUE *(DC), relatore* ..... 91 e *passim*
* FORTE *(PSI)* 95
BRINA *(PCI)* 99
CANDIOTO *(Misto-PLI)* 100, 124
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ... 101, 123, 124
RUFFINO *(DC)* 122, 123
CHIMENTI *(DC)* 124

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 125, 126
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 125

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 1988 126

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 128
Annunzio di presentazione 128
Assegnazione 129
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 129

GOVERNO

Trasmissione di documenti 129

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 130

INCHIESTE PARLAMENTARI

Presentazione di proposte 130

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 130, 134, 135

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Angeloni, Butini, Degan, Fabris, Muratore, Murmura, Natali, Pizzol, Rosati, Rumor, Saporito, Taviani, Toth, Ulianich, Zangara.

Commissione per la biblioteca, composizione

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione per la biblioteca, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento del Senato, i senatori: Alberici, Agnelli Arduino e De Rosa.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti» (962)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti».

Ad integrazione della relazione scritta, ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

LAURIA, *relatore*. Intendo fare alcune osservazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi.

Il decreto-legge che viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione, prevede alcune disposizioni relative alle norme dettate dalla legge n. 297. Queste normative hanno previsto tre tipi di intervento. Prima di tutto, la modifica della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ad alcuni aspetti di natura penale della materia; secondariamente, la modifica della legge 22 dicembre 1985, n. 685, in materia di destinazione e distruzione delle sostanze stupefacenti; in terzo luogo, la concessione di contributi ad enti e ad associazioni per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Il presente decreto prevede la proroga di tali contributi per il triennio 1988-1990, in considerazione della perdurante gravità del fenomeno della diffusione della tossicodipendenza che tra l'altro ha visto una improvvisa e preoccupante recrudescenza nel corso del 1987, in cui sono di molto aumentati i decessi per sostanze stupefacenti e i reati legati alla diffusione della droga.

La Commissione igiene e sanità ritiene necessaria ed urgente l'approvazione del provvedimento in esame. Il relativo stanziamento, peraltro già previsto dalla legge finanziaria, in misura di venti miliardi per ciascuno degli anni previsti, è certamente una somma esigua ed insufficiente per adempiere in maniera adeguata alle finalità volute, per cui il Parlamento, per le innegabili motivazioni di carattere sociale ed etico che devono spingerlo ad una maggiore attenzione e a un più concreto intervento, dovrà rioccuparsi del grave problema da affrontarsi in altre occasioni, in primo luogo, in occasione dell'esame del piano sanitario nazionale.

In sede di dibattito, nell'ambito della Commissione igiene e sanità, oltre a rilevare i limiti del provvedimento, è emersa l'esigenza di potenziare il ruolo del Ministero dell'interno per la repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, lasciando ad altre strutture competenti in materia sociale il compito del recupero e del reinserimento dei tossicodipendenti.

A tal fine la Commissione, con due emendamenti al provvedimento tra loro correlati, di cui il primo è sostitutivo del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 e il secondo tendente ad inserire un ulteriore comma dopo il comma 2 del medesimo articolo 1, propone di aumentare lo stanziamento annuale del Ministero dell'interno per le competenze in questione. Nell'intento di garantire una trasparenza nella gestione dei fondi di cui al presente provvedimento, la Commissione propone un emendamento aggiuntivo di un comma successivamente al comma 1 dell'articolo 1, che prevede una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi da parte del Ministero dell'interno.

Altri due emendamenti proposti dalla Commissione riguardano rispettivamente la previsione di termini precisi per la presentazione della documentazione da parte dei soggetti destinatari dei contributi nonchè la denominazione precisa del Ministro per gli affari sociali, ora inserito nell'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il relatore raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento che ha già avuto i pareri favorevoli di competenza della 1ª e 5ª Commissione, con gli emendamenti proposti dalla Commissione sanità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ongaro Basaglia. Ne ha facoltà.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente, pur riconoscendo la necessità del rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, nell'affrontare la conversione in legge del decreto n. 103, ritiene necessarie alcune puntualizzazioni su una serie di elementi: essi riguardano in primo luogo l'opportunità del fatto che materie quali la tossicodipendenza, esplicitamente a cavallo fra il sanitario e il sociale, restino di pertinenza del Ministero dell'interno.

In una fase di emergenza si è arrivati alla legge n. 297 del 1985, che ha costituito appunto una risposta all'emergenza. Oggi tuttavia ci troviamo, a tre anni di distanza, a confermare per un altro triennio come modello stabile di intervento quello previsto dalla legge n. 297, mentre il meccanismo da essa messo in moto dovrebbe far parte integrante di una strategia generale di carattere socio-sanitario di competenza delle autorità sanitarie nazionali e locali, e non del Ministero dell'interno. Una simile strategia dovrebbe coinvolgere il privato-sociale non speculativo, ma insieme dovrebbe anche dare un impulso maggiore a comuni, regioni e province, direttamente competenti in materia, soprattutto per la parte di assistenza sociale.

Dal quadro riepilogativo dei dati relativi al triennio 1985-1987 risulta chiaro che si sono privilegiate in assoluto le strutture private: sulla loro esistenza e sui loro contributi, sia chiaro, concordiamo, ma c'è una troppo grande sproporzione fra i finanziamenti erogati ad associazioni, cooperative e strutture private e quelli erogati a comuni e unità sanitarie locali. Questi ultimi, in queste condizioni – anzichè aumentare quantitativamente e qualitativamente i servizi – si sono trovati impossibilitati nelle nuove iniziative e bloccati nello sviluppo di quelle già avviate, che sono andate degradandosi. Di fatto ai servizi pubblici sono praticamente riconosciuti ruoli marginali: in pratica, la distribuzione del metadone.

La motivazione addotta nella relazione tecnica a giustificazione di questa scelta è che le strutture private risultano maggiormente impegnate sul fronte del reinserimento sociale. Tale motivazione non ci sembra nè sufficientemente provata nè sufficiente a farci accettare il fatto che questa competenza (riconosciuta dalla legge n. 833 come aspetto specifico dei servizi pubblici, laddove parla di prevenzione e cura ma anche di riabilitazione) debba essere prevalentemente delegata al privato; di quest'ultimo settore, infatti, si privilegia così massicciamente il finanziamento, senza preoccuparsi di indagare, di capire le ragioni dell'inerzia dei servizi pubblici, ma anche senza domandarsi se davvero comuni e unità sanitarie locali siano posti in condizioni di promuovere e sostenere iniziative in questo settore.

A parte il numero ridotto di istanze prodotte da comuni e unità sanitarie locali rispetto a quelle presentate da associazioni e cooperative, c'è uno scarto troppo forte fra le istanze accolte del privato e quelle del pubblico perchè ciò non produca grosse conseguenze su quest'ultimo settore.

Quali sono stati i criteri di questi rifiuti, su quali basi sono stati selezionati i progetti e quali provvedimenti sono stati presi per stimolare comuni e unità sanitarie locali ad assumersi competenze che dovrebbero essere loro? Sottolineo tutto questo perchè nella pratica ci sono alcuni aspetti che il privato-sociale, anche il più rispondente alle esigenze del settore, non può garantire e che il pubblico si trova impossibilitato ad affrontare. Mi riferisco in particolare solo a due elementi: innanzitutto l'utilizzo della legge n. 297 per l'alternativa al carcere dei tossicodipendenti è

una procedura che deve essere portata avanti dal servizio pubblico, perchè richiede di prevedere e provvedere ad alloggi, cooperative, occasioni di lavoro in enti pubblici, e senza finanziamenti adeguati tutto ciò non può essere realizzato. Inoltre, l'articolo 4-*ter* della legge n. 297, che prevede gli arresti domiciliari per pene non superiori a due anni, spesso non può essere applicato quando la situazione familiare non è adatta, le comunità non sono disponibili, i detenuti non sono disposti ad entrare nelle comunità. Il risultato è che queste persone restano in carcere, anche se potrebbero uscirne.

Il secondo elemento è l'inserimento lavorativo di persone che, avendo superato il ventinovesimo anno di età, non rientrano nelle possibilità offerte dai contratti di formazione e lavoro. Occorre inoltre coprire le esigenze alloggiative e lavorative di persone che, superati i quarant'anni, non hanno possibilità di inserirsi in alcun tipo di attività. Si tratta, dunque, della fascia più abbandonata e reietta, alla quale finanziamenti agili come quelli previsti dalla legge n. 297 e dal decreto in discussione dovrebbero essere finalizzati.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo della Sinistra indipendente intende astenersi dall'approvazione del provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffa. Ne ha facoltà.

ZUFFA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo già espresso in sede di discussione in Commissione forti perplessità rispetto al rifinanziamento, tramite questo decreto-legge, delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti di cui alla legge n. 297 del 1985: ciò per due ragioni fondamentali.

Intanto, la modestia del finanziamento mi pare sia stata anche riconosciuta dal relatore: in realtà stiamo discutendo su 20 miliardi annui, il che costituisce un'incongruenza rispetto alla gravità da tutti riconosciuta del fenomeno della droga, soprattutto per quanto riguarda l'aumento dei decessi. Ma io credo che la maggiore incongruenza vada ricercata nel canale attraverso cui vengono erogati questi 20 miliardi; si tratta, infatti, di un canale separato di finanziamento che proviene dal Ministero dell'interno e che poi – e su ciò intendo ritornare – prevalentemente si indirizza verso strutture private. Non c'è dubbio che noi condividiamo il fine della legge, cioè la necessità dell'intervento terapeutico e del reinserimento sociale; tuttavia, il fatto che questo tipo di intervento avvenga attraverso questo «rivolo» separato del Ministero dell'interno dà luogo, come conseguenza, all'impossibilità di integrare questo finanziamento in un progetto organico a livello regionale. Salta cioè qualsiasi logica di programmazione degli interventi, salta proprio la volontà politica di integrare anche questi finanziamenti in un organico progetto di lotta contro le tossicodipendenze.

Proprio nel tipo di canale che viene attivato è da ricercare, inoltre, un'altra conseguenza negativa, e cioè l'impossibilità di controllo di eventuali sovrapposizioni di finanziamenti: questo veniva riconosciuto in Commissione anche dal sottosegretario Marinucci. In realtà noi possiamo avere, attraverso il canale ordinario della programmazione sanitaria, una serie di interventi finanziari sia pubblici che privati e possiamo avere altri finanziamenti tramite questa legge per gli stessi interventi senza la possibilità di un controllo organico sul modo in cui le risorse vengono distribuite.

Inoltre, a mio giudizio appare ancora più discutibile il fatto che nell'emendamento proposto dal Governo, che è stato approvato in Commissione, una parte di questo già modesto finanziamento – 800 milioni – venga distolta dal fine stesso del provvedimento, che esplicitamente si richiama al recupero e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Certo, questi 800 milioni vengono devoluti ad interventi che non ci vedono contrari, trattandosi del coordinamento della lotta allo spaccio; naturalmente non si nega l'importanza di questo settore della lotta contro la droga, però ci sembra assurdo che quando si arriva a fare scelte di finanziamento le due finalità debbano entrare in contraddizione e che per potenziare un settore si debbano sottrarre finanziamenti all'altro settore, di intervento socio-sanitario.

Ritengo di dover insistere molto sulla necessità di un cambiamento di questa politica, e quindi sulla necessità di una programmazione organica nel settore delle tossicodipendenze.

Insisto molto, inoltre, sul fatto che è ormai tempo di rivedere la revisione della legge n. 685, che ha ormai oltre dieci anni, e di predisporre un piano organico attraverso il piano sanitario nazionale. Infatti, ci troviamo – come sottolineava la senatrice Ongaro Basaglia – di fronte ad una modifica del fenomeno delle tossicodipendenze. Oggi non abbiamo più a che fare con quella che fino a pochi anni fa era la figura del tossicodipendente perduto ad una normale attività sociale; abbiamo invece un'estensione del fenomeno e, al tempo stesso, una figura di tossicodipendente che in qualche modo mantiene un aggancio sociale. L'aspetto che dobbiamo privilegiare è quindi quello del reinserimento sociale, del mantenimento dell'aggancio sociale del tossicodipendente.

Dobbiamo inoltre osservare che nell'applicazione della legge – come osservava la senatrice Ongaro Basaglia – i finanziamenti hanno privilegiato le strutture private rispetto a quelle pubbliche. Ora, riteniamo che nel settore privato vi siano state esperienze di tutto rispetto; penso, ad esempio, alle comunità terapeutiche che molto hanno fatto sul terreno del recupero. Tuttavia, il loro punto di debolezza è proprio la difficoltà del reinserimento sociale, dovuta alla stessa struttura della comunità terapeutica: essa non è una struttura territoriale ma una struttura per sua natura chiusa, in cui i tossicodipendenti non provengono da un determinato bacino territoriale ma da tutte le zone d'Italia.

Invochiamo dunque un piano organico di interventi non per una ideologia dell'organicità, ma perchè ci sembra l'unica via per poter seguire le modificazioni sociali del fenomeno e rendere così efficace l'intervento.

Abbiamo espresso in Commissione un giudizio negativo e manteniamo forti perplessità sul provvedimento. Per testimoniare il nostro impegno preannunciamo quindi la presentazione di una mozione sull'intera tematica delle tossicodipendenze.

In Commissione abbiamo espresso, come ripeto, un giudizio negativo, condannando una politica che ci sembra veramente inefficace ai fini della lotta alle tossicodipendenze; tuttavia, per senso di responsabilità rispetto al tanto che c'è da fare, preannunciamo la nostra astensione sul provvedimento, pur mantenendo le riserve che abbiamo espresso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signorelli il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 962 concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti,

considerato che lo stanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, finalizzato al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate è insufficiente allo scopo,

che nel prevedere lo stanziamento non si è tenuta presente la svalutazione monetaria annuale,

che, nel corso dei tre anni di finanziamento del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il Sud e le isole hanno ricevuto complessivamente 2.114,8 milioni di lire nel 1985 (15,11 per cento), 4.229 milioni nel 1986 (22,26 per cento) e 4.417 milioni nel 1987 (23,25 per cento)

impegna il Governo

ad aumentare lo stanziamento a lire 30 miliardi per il 1989 e a lire 40 miliardi per il 1990;

a riservare per il Sud e le isole il 40 per cento delle somme stanziate per il 1988, il 1989 e il 1990.

9.962.1 SIGNORELLI, PONTONE

Il senatore Signorelli ha facoltà di parlare.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il mio intervento si ancorerà, per così dire, all'illustrazione dell'ordine del giorno poichè non intendo dilungarmi in sede di discussione generale, ritenendo opportuno soffermarmi sul provvedimento in sede di dichiarazione di voto.

La tematica che intendo affrontare è quella della difficoltà di comprendere come uno stanziamento di 20 miliardi, prefissato per il triennio 1988-1990, possa essere l'unica somma messa a disposizione per la prevenzione ed il reinserimento dei tossicodipendenti. Una materia di gigantesco spessore e di grandiosa responsabilità viene così monetizzata in una maniera che mi preoccupa. Di fronte all'*iter* di leggi che disorganicamente vengono avanti in questo Parlamento e che attengono molto spesso agli stessi oggetti (divaricando i diversi contenuti al punto che non si comprende più nulla) c'è da pensare, cari colleghi, che la legge finanziaria per il 1988 abbia determinato una ulteriore trasformazione delle somme vincolate all'organizzazione dei servizi per i tossicodipendenti e per il loro reinserimento. In questa confusione l'unica certezza è rappresentata dallo stanziamento di 20 miliardi, in quanto, come ripeto, delle somme che fino allo scorso anno la legge finanziaria destinava ai famosi progetti obiettivi non se ne trova traccia, in quanto appartengono ad una somma globale. Ed il signor Ministro successivamente dovrà darci nozione di quanto di quella somma sarà destinata – non si sa bene per che cosa – al problema dei tossicodipendenti, ma non certamente ai fini di un loro reinserimento e in relazione al problema socio-assistenziale. Ci dovrà dire se quella somma servirà soltanto per la fase terapeutica: ma cosa vuol dire fase terapeutica? Ne parleremo in seguito.

Nel mio ordine del giorno viene fatta rilevare tale preoccupazione, cercando soprattutto di attrarre l'attenzione sulla situazione del Sud, dove la droga ha un'azione massiccia di annientamento, considerate soprattutto le condizioni economiche sociali e morali in cui versano quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il proprio parere sull'ordine del giorno n. 1.

LAURIA, *relatore*. Signor Presidente, non intendo replicare poichè non ho nulla da aggiungere a quanto emerso dal dibattito, che ritengo sia stato esaustivo dell'argomento, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1 mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, è chiaro che la portata di questo provvedimento è abbastanza limitata. D'altronde si trattava di utilizzare con sufficiente rapidità le disponibilità collocate in tabella B della legge finanziaria per poter intervenire utilizzando una legislazione che è quella che sappiamo, che presenta tutta una serie di carenze, sia per quanto riguarda la normativa base del 1975, sia per quanto concerne quella più recente, che prevede l'intervento a favore delle iniziative di recupero e di reinserimento.

È certo che su questo fronte saranno necessari una riflessione ed un dibattito attento da parte del Parlamento. Desidero portare a vostra conoscenza qualche dato, che ancora una volta dimostra la situazione di emergenza di fronte alla quale si trovano il Parlamento ed il paese ed all'interno della quale certamente il Governo è impegnato a ricercare tutta una serie di iniziative ed a proporre anche aggiornamenti della normativa esistente.

Nel 1987 sono stati sequestrati 323 chilogrammi di eroina, 326 chilogrammi di cocaina e 13 tonnellate di *cannabis*, mentre nei primi tre mesi del 1988 sono stati sequestrati 219 chilogrammi di eroina, 201 chilogrammi di cocaina e 635 chilogrammi di *cannabis*; nel mese di aprile sono stati sequestrati 285 chilogrammi di cocaina, eroina e *cannabis*. Comunque il dato più allarmante è quello relativo ai decessi che ad oggi, 12 maggio 1988, raggiungono le 245 persone, mentre nel 1977 erano stati 516, il che dimostra il *trend* tragico di questa situazione; al 30 aprile 1988 le operazioni di polizia erano state 5.252 e le persone denunciate alla autorità giudiziaria 9.320.

Ho portato questi dati, alcuni dei quali riferiti in modo particolare all'attività delle forze di polizia concentrate nel Servizio centrale antidroga, che rappresenta uno degli strumenti unitari di intervento dal punto di vista della repressione e anche della prevenzione, per motivare, seppur brevemente, gli emendamenti che sono stati presentati in sede di Commissione, tendenti a dotare il Servizio centrale antidroga di un minimo di disponibilità finanziaria per poter rispondere ai compiti derivanti dal proprio ufficio.

È chiaro che in questo caso è stata fatta una serie di valutazioni di carattere generale che meritano di essere prese in considerazione anche se in una sede più ampia di confronto e di dibattito, che probabilmente non è

questa, che è certamente limitata. È evidente inoltre che siamo di fronte ad una sostanziale esiguità di finanziamenti. Tuttavia, vorrei ricordare che in questo caso si tratta di finanziamenti socio-assistenziali che non hanno nulla a che vedere con gli interventi di carattere sanitario. Quindi, giustamente – a mio avviso – il relatore, nella relazione che accompagna la discussione degli emendamenti adottati in Commissione, ha fatto riferimento alla necessità di riproporre tutta una serie di argomentazioni, di valutazioni e di confronti costruttivi anche nella sede del piano sanitario nazionale nel momento in cui verrà discusso dal Parlamento. Come ho già detto, è chiaro che si tratta di disponibilità finanziarie esigue; peraltro, vorrei sottolineare che sono quelle che il Parlamento ha stabilito con la legge finanziaria.

Sui criteri di ripartizione sarà utile un confronto, anche se bisogna tener presente che alla base della legge n. 297 del 1985 vi è un certo tipo di filosofia di intervento e che oggi certamente sono ancora valide alcune delle sue caratteristiche di fondo. Pertanto, devo riconoscere che giustamente la Commissione ha proposto un emendamento in base al quale il Ministro dell'interno deve presentare annualmente una relazione. Ciò è estremamente utile e giusto. Tuttavia, se dobbiamo rivedere la legge n. 297, ciò deve avvenire nell'ambito di una revisione più completa ed organica delle normative che presiedono a tutte queste materie, non dimenticando quel complesso di norme che devono essere assolutamente aggiornate per consentire alle forze dell'ordine di intervenire in maniera efficace, rispondendo così anche ad una serie di convenzioni che nel frattempo sono state sottoscritte dal nostro paese a livello internazionale.

Infine, devo dichiarare che accetto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per ricordare quanto è stato già detto, cioè che questa esigua somma si rende necessaria per non interrompere le attività delle comunità terapeutiche delle unità sanitarie locali e dei comuni e che si aggiunge a quanto già previsto all'interno del fondo sanitario nazionale, sia in termini di parte corrente sia in termini di fondi finalizzati. Tuttavia, tutti quanti teniamo presente che sia le somme del fondo sanitario nazionale previste per lo scopo strettamente sanitario sia le somme stanziate dalla legge n. 297 per lo scopo della riabilitazione, della prevenzione e del reinserimento sono nella complessità troppo esigue in confronto all'entità del fenomeno.

Vorrei, inoltre, ricordare che quello che poco fa diceva la senatrice Zuffa è senz'altro vero. La commissione istituita presso il Ministero dell'interno, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composta dai rappresentanti dei diversi Ministeri, pur essendosi data dei criteri per la spesa del denaro e pur avendo stabilito un limite per le associazioni private (che invece non è previsto per le unità sanitarie locali), prevede una grossa difficoltà applicativa di questa norma ed il pericolo che vi siano sovrapposizioni nelle contribuzioni, sia da parte dello Stato sia da parte delle regioni,

cosicchè certamente la cosa più giusta da fare sarebbe una modifica della legge n. 297 o meglio ancora della legge n. 685.

Quello che posso senz'altro anticipare è che stanno per conscludersi i lavori che all'interno del Ministero della sanità stava svolgendo la commissione su questa tematica in relazione alla legge n. 595; c'è da augurarsi, dunque, che per l'anno prossimo si potrà prevedere un programma più razionale di spesa per le tossicodipendenze.

PRESIDENTE. Senatore Signorelli, dopo aver sentito che il Governo accetta il suo ordine del giorno come raccomandazione, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

SIGNORELLI. Signor Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno, perchè credo che sia già importante aver raggiunto questo obiettivo.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti relativi agli articoli del decreto-legge, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione.

FERRAGUTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito 1.1 (sostitutivo del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1) e 1.5 (aggiuntivo di un comma dopo il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto), nonchè gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 trasmessi ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,

recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. I contributi, da erogarsi con le modalità di cui alla predetta legge, sono concessi nei limiti dello stanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. La commissione prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari speciali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».

1.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1988 ed entro i primi 90 giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990».

1.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*ter*. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1».

1.3 LA COMMISSIONE

Al comma 2 sostituire la parola: «speciali», *con l'altra:* «sociali».

1.4 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni».

1.5 LA COMMISSIONE

Invitò il relatore ad illustrarli.

LAURIA, *relatore*. Signor Presidente, li ritengo già illustrati nella mia relazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.1.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.2.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.3.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.4.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.5.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MELOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. Signor Presidente, mi rimetto alla illustrazione del provvedimento fatta dal senatore Lauria.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, so che quando prendo la parola per questioni attinenti alla materia sanitaria, all'assistenza, eccetera, sono piuttosto lungo. Sarò meno lungo in questa occasione, ma altrettanto duro delle altre volte, perchè non si può – e lo ribadisco dato che ho operato a lungo nel settore del recupero dei tossicodipendenti – continuare ad evadere il nostro compito. Questo non attiene soltanto a portare avanti spezzoni di disegni di legge drammaticamente (in quanto provvedimenti di emergenza), ma anche di provvedere alla organizzazione di tutta la materia con una normativa che tenga conto di una realtà legata senz'altro ad interventi finanziari, ma anche al fatto che il fenomeno droga va visto come un fenomeno sociale in espansione, al quale bisogna provvedere in maniera meno approssimativa.

D'altronde, il primo piano nazionale era contenuto in un disegno di legge, che incomprensibilmente, dopo essere diventato legge dello Stato con il n. 595 del 23 ottobre 1985, è rimasto collocato tra le ragnatele, in quanto è venuto a mancarne lo strumento attuativo da parte del Governo. Il Parlamento non può non sentirsi mortificato dinanzi ad un piano sanitario nazionale che dal 1979, primo anno in cui doveva essere presentato, è stato approvato solo nel 1985, ma non è stato ancora effettivamente attuato: un Parlamento così mortificato è evidentemente un Parlamento che non può comportarsi in maniera differente, che non può far altro che subire questa

situazione. Allo stesso modo la dovrò subire io, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e personalmente, perchè so perfettamente che, se non venisse approvato un provvedimento di emergenza per 20 miliardi, si metterebbero in difficoltà soprattutto i centri di recupero dei tossicodipendenti: essi sono per la maggior parte legati al volontariato del privato, ma rappresentano le uniche zone in cui disperatamente, e a volte con grandi difficoltà, si riesce a portare avanti un disegno organico e di piena disponibilità per recuperare questi nostri giovani figli, che appartengono a tutti noi (e questa non è demagogia).

Quando siamo costretti a sentire ancora, più o meno garbatamente, un autentico processo al settore privato, dobbiamo respingere decisamente un tale comportamento, in quanto è il settore privato a compensare gli scompensi di quello pubblico. Infatti, sappiamo perfettamente come la disorganizzazione del pubblico sia molte volte tale da rappresentare realmente – come anche per altre forme di assistenza sanitaria – un pericolo per il recupero dei tossicodipendenti. Quando i centri pubblici – e succede raramente – vanno avanti bene, vengono poi a mancare quei provvedimenti per ottenere un personale specializzato e differenziato al fine di arrivare alla formazione di quelle *équipes* di cui si parla da tanti anni e che non si riesce, a parte le enunciazioni contenute nei vari articoli dei progetti che si occupano della sanità, a portare a regime. Non ci si preoccupa della formazione e della preparazione di questo personale, per i tossicodipendenti così come per altri interventi sanitari. Si parla di posti-letto quando poi non si riesce a dare la dignità ed uno spazio dignitoso ad un uomo che si cerca di recuperare.

Mi domando come si possa essere così «sparagnini», come sia possibile andare avanti su questa strada: posso assicurare che le USL, questi enti in cui vengono convogliati i soldi anche per questa attività, riescono a risparmiare sulla retta giornaliera quando il tossicodipendente viene inviato per 24 o per 36 ore a casa per un permesso terapeutico! Lo sapete questo? Le USL, che sono così complicate nei loro maneggi amministrativi e burocratici, sono così poco serie, da poter essere definite sicuramente centri di spesa in cui nessuno riesce a mettere ordine.

Ebbene, le USL vanno a risparmiare sulle 27.000 lire, cioè sulla retta quotidiana quale è quella pagata al privato. Quel privato però non ruba certo! Non si ritaglia un guadagno o un profitto! E noi sappiamo quante volte dobbiamo giustamente intervenire per far quadrare questi bilanci al fine di dare un tetto, una dignità ed una assistenza qualificata ad un individuo che ha perso tutto!

Scusatemi se sono costretto ad additare la materia per quella che in fondo è, ma tutto ciò a me sembra vergognoso. Mi dispiace dover fare dei richiami in questi termini, ma questa è la realtà. Questo Parlamento, che va poi ad approvare le leggi, che sono programmi economici ed indicazioni programmatiche, se non riesce a darsi un piano anche per interventi finanziari finalizzati (ed occorre fare attenzione a questo), non fa il suo dovere in quanto non è messo in condizioni di poterlo fare. Io denuncio l'irresponsabilità che è prima di tutto etica e sociale, e quindi politico-organizzativa dei politicanti: a questo punto, se la colpa non è la nostra, è dei politicanti che non dimostrano di avere limpidezza di coscienza e anche di pensiero. Non si può andare avanti in questa maniera, su una materia di questo genere.

Questa mattina, in occasione di una audizione sull'AIDS abbiamo sentito Don Picchi (è inevitabile far riferimento a Don Picchi, che è uno degli

operatori più importanti e responsabili nel settore del recupero dei tossicodipendenti) che, con serenità severa, ci conferma quella connessione droga-sesso-AIDS intermediata dal sangue che denunciano ogni giorno tutte le fonti di informazione; abbiamo sentito come il fenomeno della droga sia in espansione e come dietro ogni decesso si formi un'area di iniziazione e di evoluzione della tossicodipendenza; egli stesso ci ha confermato che il decesso diventa l'indice dell'aggravamento del fenomeno della droga. Alla luce di queste parole pronunciate solo stamattina non si può scherzare sul fenomeno della droga: seppure in un altro ambito, dopo aver ricevuto dagli stessi operatori simili conferme, si eroga la somma di solo 20 miliardi vincolati per i prossimi tre anni, tranne la possibilità successiva, come indica l'articolo 2 della legge finanziaria 1988, di avere un aggiustamento secondo l'indice di inflazione che si andrà a raggiungere.

Tutto qui. Si tratta di un 4 per cento in più. Partiamo male e ripeto quanto ho già dichiarato durante l'illustrazione dell'ordine del giorno: le somme per questi programmi (cioè per il recupero terapeutico e per l'inserimento che è in successione), nella confusione dei compiti e delle somme afferenti, una volta erano iscritte tra i fondi finalizzati con le leggi finanziarie precedenti dal 1981 al 1987. Seppur finalizzati e vincolate, sapete che fine hanno fatto le precedenti somme? Fino al 1983 queste somme venivano spese dalle USL, perchè i fondi non erano mai sufficienti. Pertanto, vi erano finanziamenti per voci vincolate trasferite nella spesa corrente, poichè alle USL i soldi del finanziamento pubblico non bastavano mai. Questa è un'altra denuncia che formulo, ed approfitto di questo strumento per tentare di recuperare la civiltà per il nostro paese reale, traducendola in leggi omogenee che abbiano l'effetto desiderato.

Queste somme venivano adoperate per altre materie e per altre voci, perchè era ritenuto inadeguato il finanziamento che afferiva loro attraverso le regioni, le intermediazioni tra lo Stato e le USL. Abbiamo sopportato che, in questa incuria, le USL, adoperando tali fondi, peggiorassero i loro interventi assistenziali, arrivando ad una assistenza sanitaria a rischio (perchè molte volte è lesiva, fino a determinare eventi luttuosi negli assistiti); abbiamo permesso che, nonostante questo, ogni anno si risanassero i *deficit* che, nel decorrere dell'anno finanziario fuori bilancio, esse stesse formavano. Cari colleghi, si trattava di circa 3-4.000 miliardi: questa era e sarà ormai l'elevata quota fissa oggetto di dispendio, un dispendio che poi viene scaricato sulle spalle di tutti i cittadini, in quanto le somme di ripianamento fuori bilancio tornano al Tesoro e vengono ridistribuite su tutti i cittadini contribuenti. È quindi la quarta tassa sulla salute.

Questo sistema porta ogni anno nei piè di lista le precedenti somme debitorie, collaborando allo sconquasso del nostro Stato e all'aumento dell'esposizione debitoria dello stesso. Ciò avviene mentre il Governo – che risparmia e sta attento a non concedere più di quanto forse potrà concedere in base all'aumento del costo della vita secondo l'indice inflattivo – va alla ricerca di 7.000 miliardi per procurarsi somme eccedenti il bilancio di previsione per il 1988. Ciò non è soltanto ingeneroso, ma è una ingiuria, è una truffa per l'aumento in successione delle somme. Infatti, se noi, a bocce ferme, approvavamo il bilancio sei mesi fa, certamente nel decorrere del tempo, in qualsiasi normale stagione finanziaria dello Stato, i 7.000 miliardi sarebbero aumentati purtroppo fisiologicamente in termini successivi. Si cerca di recuperare questi 7.000 miliardi in maniera vessatoria, aumentando le tasse sul cittadino, che ormai credeva di aver pagato il suo debito con

l'ultima legge finanziaria e con quella precedente e pensava così di poter respirare fino alla prossima; ancora una volta invece dovrà subire l'imboscata *in itinere* di un aggravamento delle sue condizioni economiche e quindi sociali per foraggiare questo tipo di sistema.

Cari colleghi, onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, vorrei che l'argomento da me trattato non risultasse l'esercitazione di un pomeriggio di primavera da parte di un parlamentare, non importa se dell'opposizione o meno. Questo parlamentare tenta di fare il suo dovere di cittadino, di operatore, di medico e di parlamentare, appunto, lavorando nei comitati e in Commissione sanità per cercare di intendere, di capire insieme agli altri quali sono i problemi da affrontare così da portarli a soluzione. Ma è in una ragnatela di impossibili condizioni che ci troviamo ad operare. Ancora una volta, dunque, domando a questo Governo – che finalmente è entrato nella pienezza dei suoi poteri, nella sua dignità ritrovata – di procedere.

Non credo quindi di stare a scherzare. Perchè, come ho detto poche settimane fa nel mio intervento in occasioni del dibattito per la fiducia al Governo De Mita, non si provvede ad attrezzare la sanità di quello strumento governativo necessario per mettere in pratica la legge n. 595? Perchè non attuiamo quei progetti obiettivi, frutto di una lunga ricerca e di un'affannata concezione organizzativa, almeno programmatica? Attraverso il finanziamento collegato a questi progetti obiettivi – secondo quanto previsto dalla legge finanziaria del 1984, all'articolo 17 – avremmo potuto agire con coordinamento e omogeneità; invece abbiamo spaccato il processo di continuità.

PRESIDENTE. Le ricordo che ha quindici minuti di tempo a sua disposizione.

SIGNORELLI. Sto per terminare.
Senatore Melotto, la vedo sconsolato.

MELOTTO. Molto sconsolato.

SIGNORELLI. So di non esserle molto simpatico, ma io non mi diverto a fare il mio dovere.

MELOTTO. Ci vorrebbe almeno un pò di *ratio*.

SIGNORELLI. C'è un Governo che è formato dalla maggioranza di quei partiti che, da quarant'anni, la *ratio* da lei auspicata non l'hanno mai avuto, o se pure l'hanno avuta, l'hanno dispersa. Senatore Melotto, lavoriamo insieme da vari anni e la condanna che sto infliggendo non è diretta a lei che è intelligente, operoso e molte volte quasi di guida per la sua lunga esperienza amministrativa in campo sanitario. Non è questo. Semplicemente, parlando di questa materia, voglio ricordare che il nostro dovere, cari colleghi, è di provvedere e non di compilare delle liste di disperazione a cui, come in questo caso, si dovrà provvedere con un finanziamento di 20 miliardi. Non credo che il mio intervento possa essere considerato provocatorio.

PRESIDENTE. Senatore Signorelli, la prego di avviarsi alla conclusione.

SIGNORELLI. Mi scusi Presidente e mi scusino anche i colleghi e i rappresentanti del Governo; mi sembrava però che oggi mi fosse offerta

l'occasione per ribadire alcune cose. Finalmente, infatti, con il ritardo di un anno, sembra che questa legislatura possa ora recuperare quello che si è perduto. Del resto ci accorgiamo nelle Commissioni (dove a raffica arrivano i provvedimenti) quanto sia difficile e complicato questo compito. Come Parlamento affronteremo il problema e ci auguriamo che da parte del Governo ci sia lo stesso impegno e la stessa serietà.

Mi rendo conto che esprimere un voto favorevole possa rappresentare un certo contrasto morale con me stesso: ho detto però che una parte di me è impegnata a guardare questi fenomeni per quello che realmente sono, e quindi dichiaro il mio voto favorevole e quello del mio Gruppo. Con tanto affetto per tutti voi e per il paese reale: cerchiamo però di intenderci. Non voglio essere proclamatorio nè tanto meno voglio...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Signorelli.

SIGNORELLI. Voglio soltanto dire che il voto è favorevole. Non sarà sempre in questa maniera, spero di cambiare insieme a voi il sistema sanitario nazionale!

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, colleghi, richiamandomi agli interventi della senatrice Ongaro Basaglia e della senatrice Zuffa – e alle obiezioni e alle riserve da loro espresse, che faccio mie – ritengo tuttavia che sarebbe un grave errore non approvare questo provvedimento. Nonostante queste riserve, ritengo perciò di dover esprimere un atteggiamento di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti».

È approvato.

Votazione finale dei disegni di legge:

«Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura» (301), d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori;

«Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» (421), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori;

«Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale» (622)

Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di

provvedimenti di cattura», d'iniziativa dei senatori Castiglione, Casoli, Guizzi, Marinucci Mariani, Acone e Pierri; «Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale», d'iniziativa dei senatori Battello, Salvato, Bochicchio Schelotto, Longo, Imposimato, Onorato, Greco e Macis; «Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale».

Questi disegni di legge sono già stati esaminati dalla 2ª Commissione permanente in sede redigente. La 2ª Commissione permanente ha quindi approvato articolo per articolo un testo risultante dall'unificazione degli anzidetti disegni di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, dirò subito che mi rimetto alla relazione scritta su questa materia che ha costituito oggetto di una disamina quanto mai attenta ed accurata da parte della 2ª Commissione permanente e del Comitato ristretto. Mi corre però l'obbligo di sottolineare l'impegno con cui tutti i membri della Commissione e del Comitato ristretto hanno atteso a questa materia, che è di così grande importanza per la verifica in concreto del sistema delle nostre libertà civili.

La Commissione ha lavorato efficacemente e proficuamente, guidata, come sempre, con grande prudenza, con grande saggezza e con completa intelligenza dei problemi, dal presidente Covi. Ma in questa sede e in questa occasione desidero anche esprimere un ringraziamento particolare per l'opera quanto mai proficua, attenta, produttiva tantissime volte di soluzioni fra le più intelligenti e innovative del provvedimento che sottoponiamo all'approvazione dell'Aula, del sottosegretario Castiglione, che ha seguito i lavori della Commissione dando ad essi un'impronta che difficilmente, noi che abbiamo potuto registrare il suo personale apporto, potremo dimenticare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il senatore Gallo per le espressioni che ha adoperato nei miei confronti.

Desidero poi dire che il risultato di questo lavoro è il prodotto di tanti contributi importanti e significativi, a cominciare da quello del relatore, con il quale abbiamo vissuto assieme tutte le vicende che hanno accompagnato la proposizione prima, quindi l'approfondimento e infine il raggiungimento di una larga intesa sul testo che oggi giunge all'approvazione finale del Senato.

In questa vicenda mi è toccata la ventura di rivestire ruoli diversi: ho iniziato, come Presidente della Commissione giustizia, a coordinare i lavori prima della Commissione e quindi del Comitato ristretto, che riuscì a portare avanti un buon lavoro però interrotto dalla anticipata fine della legislatura; quindi, all'inizio di questa tornata, sono stato presentatore di uno dei disegni di legge esaminati dalla Commissione; infine, sono stato chiamato a rappresentare il Governo e ad esprimerne la posizione sul testo in esame, che è di piena adesione e piena approvazione dello stesso.

L'ampia e brillantissima relazione del senatore Gallo spero possa essere di ausilio anche all'altro ramo del Parlamento, al fine della più ampia

comprensione del testo. A tale proposito è stato rilevato che queto testo si compone di ben 72 articoli.

GALLO, *relatore*. Tanti ce ne volevano.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo dire che sono tanti, ma sono il segno della accuratezza del lavoro che come sempre la Commissione giustizia del Senato ha svolto: danno quindi certezza che si tratta di un provvedimento anticipatore della riforma del codice di procedura penale. Non è perciò un provvedimento casuale, bensì tale da rispondere a tutte quelle possibili implicazioni che una modifica del codice e del diritto attuali possono comportare, e tale altresì da dare tranquillità e certezza che il provvedimento corrisponderà appieno a quelle esigenze fondamentali che da tempo andiamo affermando e che sono alla base della riforma del processo penale.

Il nodo fondamentale è rappresentato dalla tutela della libertà individuale del cittadino e dalle garanzie che in ordine ad essa devono essere date nel corso dell'istruttoria penale. Alcuni fatti accaduti nel paese – e siamo stati spesso costretti a richiamare diversi esempi – ci hanno imposto di rivedere tempestivamente (e quindi in forma per così dire anticipata) la normativa concernente la fase istruttoria del procedimento penale proprio al fine di introdurre più ampie garanzie in ordine alla libertà del cittadino, ai suoi diritti, alle tutele difensive, con l'introduzione dei princìpi di adeguatezza e proporzione nelle misure coercitive che possono accompagnare l'istruttoria.

Meraviglia che non si sia finora prestata, da parte della stampa (stiamo infatti arrivando quasi in semiclandestinità al voto finale su questo importantissimo provvedimento), la giusta attenzione al significato del disegno di legge. Si sono spesi fiumi di inchiostro sulla legge concernente la responsabilità civile del magistrato e altri se ne spendono, e giustamente, sulla legge relativa ai delitti contro la libertà sessuale; stranamente, però, vi è disattenzione da parte della stampa nei confronti di un tema che riteniamo fondamentale, come è appunto quello della libertà del cittadino. È interesse di ciascuno di noi che il cittadino venga tutelato, rispetto a provvedimenti che improvvisamente lo privino della sua libertà e lo facciano ritrovare, senza apparenti giustificazioni, dietro le sbarre in stato di carcerazione preventiva, come ad alcuni è accaduto.

Il provvedimento dà una risposta compiuta alle esigenze nuove, dà un segno di maggiore civiltà giuridica al nostro paese nella valutazione e considerazione di provvedimenti che riguardino l'istruttoria e la libertà del cittadino e le ragioni di tutela e di garanzia che possono giustificare talvolta l'adozione di misure in questa materia.

Giustamente il relatore ha sottolineato che il provvedimento si articola in quattro aspetti essenziali, il primo dei quali è relativo all'affidamento al giudice – e non più al pubblico ministero – del potere di emettere provvedimenti limitativi della libertà personale del cittadino, fatti salvi i casi eccezionali o di estrema urgenza. Si tratta di un'innovazione che segue le indicazioni del progetto di riforma del codice di procedura penale e lo anticipa. Come ha ricordato il senatore Gallo nella sua relazione, non si è ritenuto opportuno (anche se, in linea di principio, si trattava di una soluzione che poteva anche essere affrontata) affidare ad un organo

collegiale le decisioni sulla libertà personale del cittadino: si è preferito mantenere questa funzione per il giudice istruttore senza avventurarsi in nuovi strumenti che avrebbero potuto provocare complessi problemi di adeguamento e di inserimento nel sistema processuale vigente.

È stato poi abolito il mandato di cattura obbligatorio (ciò che costituisce un altro grande cambiamento) e si sono fissati princìpi nuovi e più precisi in base ai quali emettere il mandato di cattura, escludendone la possibilità per una serie di reati, in particolare per quelli che comportano una pena non superiore a 3 anni. Si sono inoltre fissati criteri più precisi in ordine alla discrezionalità del giudice nell'emettere il mandato di cattura: si fa infatti riferimento non più ai semplici indizi, ma ai gravi elementi di prova. Questi ultimi devono essere accompagnati da altri elementi importanti ed essenziali che giustifichino un provvedimento limitativo della libertà personale, e cioè da esigenze istruttorie, quali il pericolo per la tutela della prova, il pericolo di fuga o la gravità di un reato che colpisce la sensibilità della collettività.

Sono tutti aspetti importanti, importantissimi; non voglio ora ripercorrere tutta la brillante esposizione del relatore Gallo sugli aspetti essenziali e fondamentali di questo provvedimento: ho solo voluto richiamarne i più importanti ed anche tutte quelle norme che migliorano le possibilità di difesa nel corso dell'istruttoria in diversi momenti processuali. Come pure sono da rimarcare quelle misure che stabiliscono criteri e princìpi nuovi molto importanti per quanto riguarda i provvedimenti coercitivi, cioè le garanzie. È importante, in linea di principio, stabilire che nel caso concreto si debbano ricercare quei provvedimenti adeguati e sufficienti alla tutela ed alle necessità dell'istruttoria, senza prendere necessariamente come punto di partenza, come elemento prioritario e necessitante, la secca privazione della libertà personale attraverso la carcerazione. Si tratta, quindi, di un complesso di norme che riguardano anche alcuni aspetti di coordinamento con altre disposizioni vigenti e del codice di rito e che – ripeto – portano a scorgere ed a delinearsi un provvedimento organico, incisivo, importante ed estremamente significativo.

Desidero, infine, fare un'altra notazione: con questa legge si riducono i poteri discrezionali del giudice nell'emettere provvedimenti limitativi della libertà personale. Ritengo che ciò vada anche a vantaggio dei giudici: quanto più nette e definite sono le norme entro le quali si opera, tanto maggiore è la sicurezza di evitare discrasie o differenze di comportamenti che talvolta, invece, in passato si sono dovuti registrare. Infatti un certo magistrato poteva emettere determinati provvedimenti in certi casi ed un altro magistrato, in analoghe situazioni, poteva non emetterli: quindi, a seconda che il cittadino abitasse in una città o in un'altra, poteva vedersi o meno privato della libertà personale.

Ora, con queste nuove norme che riducono la discrezionalità del magistrato, dando nel contempo ad esso maggiore certezza circa i provvedimenti che può e deve assumere durante l'istruttoria, abbiamo conferito a tale materia una maggiore sicurezza e garantito un maggior rispetto di princìpi e di regole che devono essere applicati in maniera uniforme nelle diverse situazioni processuali: complessivamente, abbiamo dato maggiori garanzie al cittadino.

Per tali ragioni, il Governo esprime adesione convinta al testo all'esame del Senato e ne raccomanda l'approvazione unanime, attese anche le valutazioni manifestate in sede di Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale dei disegni di legge il cui testo unificato, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: «a mandato o ad ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno facoltà, quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arrestò, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis* l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-*ter*, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere».

2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: «di cui al comma quarto del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo».

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: «previsti dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla prima parte del quarto comma».

Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di

accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato».

Art. 5.

1. All'articolo 243 del codice di procedura penale le parole: «la cattura» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto». Alla rubrica dello stesso articolo 243 le parole: «Ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «Ordine di arresto».

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-*bis* o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in libertà dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato».

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le disposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna».

Art. 8.

1. Al sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 9.

1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla prima parte del quarto comma». Sten111/012-p

Art. 10.

1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole: «o dell'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o dell'ordine d'arresto» e le parole: «è imposta o consentita» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita».

Art. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: «che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'articolo 254-*bis*».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di arresto».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: «se entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «se entro dieci giorni» e le parole: «od ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura».

Art. 12.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. (*Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini*). – Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato e l'imputato non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione».

Art. 13.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 253. – (*Condizioni per la emissione del mandato di cattura*). – Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il mandato di cattura può essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

Art. 14.

1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254. – (*Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati*). – Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:

1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;

4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi».

Art. 15.

1. L'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-*bis* – (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza*). – In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o

di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinchè decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

Art. 16.

1. L'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Con il provvedimento con il quale è disposta la misura prevista dall'articolo 254-*bis* possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono».

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 254-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-*bis*. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresì appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione».

Art. 19.

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 260. - (*Revoca e nuova emissione del mandato di cattura*). – In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato è stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto è disposta dal pubblico ministero o dal pretore procedente con ordinanza; se la revoca è richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270».

Art. 20.

1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 261. - (*Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento*). – Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può altresì emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica».

Art. 22.

1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale

possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

Art. 23.

1. La rubrica dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto».

2. Al primo comma dello stesso articolo 263-*bis* le parole: «o dell'ordine di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto» e le parole: «prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-*bis* le parole: «e gli ordini di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto e gli ordini di arresto» e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

Art. 24.

1. Il terzo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o , se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis*, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253».

Art. 25.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: «in carcere» sono inserite le seguenti: «o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza».

Art. 27.

1. Al secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole: «è prescritto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 28.

1. Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale le parole: «un mandato o un ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «un ordine di arresto o un mandato di cattura».

Art. 29.

1. Al primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le parole: «ovvero di un ordine di cattura, d'arresto» sono sostituite dalle seguenti: «o di arresto ovvero di un ordine di arresto».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: «il mandato o l'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto».

Art. 30.

1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 269. – (*Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore*). – Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura».

Art. 31.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (*Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore*). – Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente.

Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento».

Art. 32.

1. Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore».

Art. 33.

1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze».

Art. 34.

1. Il sesto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile».

Art. 35.

1. L'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 273. – (*Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio*). – Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività».

Art. 36.

1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

Art. 37.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. – (*Rimessione in libertà*). – In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà».

Art. 38.

1. L'articolo 277-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 39.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 278. – (*Principio di proporzionalità*). – In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in libertà quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena».

Art. 40.

1. Al primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale dopo le parole: «Nei procedimenti di competenza del pretore» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 280,» e le parole: «che procede all'istruzione o» sono soppresse.

2. Nello stesso articolo 279 e nella relativa rubrica le parole: «libertà provvisoria», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 41.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. – (*Rimessione in libertà disposta nell'istruzione sommaria*). – Nell'istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria è trasformata in formale.

Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279».

Art. 42.

1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: «il quinto» sono inserite le seguenti: «, il sesto».

Art. 43.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - (*Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare*). – In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anzichè emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

1) prestazione di cauzione o malleveria;

2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;

3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di esso.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado del procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura».

Art. 44.

1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 45.

1. L'articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (*Decisione sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione*). – Il giudice decide con ordinanza sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori.

La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni».

Art. 46.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286. - (*Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria*). – Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata».

Art. 47.

1. Al secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole: «dal secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai numeri 2) e 3) del primo comma».

Art. 48.

1. L'articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 288. - (*Condizione per la liberazione*). – L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità prevedute dagli articoli precedenti».

Art. 49.

1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole: «che ha conceduto la libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto l'applicazione della misura».

Art. 50.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 291-*bis*. – (*Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure - Permessi*) – Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281».

Art. 51.

1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 292. - (*Revoca delle misure e provvedimenti relativi*). - Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente».

Art. 52.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 53.

1. Il terzo comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente».

Art. 54.

1. Il quarto comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

«Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere».

Art. 55.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

«Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282».

Art. 56.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 57.

1. La rubrica ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 393. – (*Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione*).

Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Per l'interrogatorio dell'imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261».

Art. 58.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è

stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 59.

1. L'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 60.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 61.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-*bis* ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263».

Art. 62.

1. Al secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza può emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 398».

Art. 63.

1. Al secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «impone o consente» sono sostituite dalla seguente: «consente» e le parole: «emette mandato di cattura se ne è il caso; quando non è competente,» sono soppresse.

Art. 64.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Si può inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato è presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso è stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo».

Art. 65.

1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato».

Art. 66.

1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502».

Art. 67.

1. All'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 68.

1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 69.

1. Al primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura penale le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «d'arresto».

Art. 70.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* - Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire».

Art. 71.

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonchè a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

3. Quando nelle leggi vigenti è menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale.

Art. 72.

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.

2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.

3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

Art. 73.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, entro tempi piuttosto brevi l'Assemblea del Senato della Repubblica è in condizione di licenziare un testo legislativo concernente temi di particolare rilevanza e delicatezza giuridica e sociale, quali certamente sono quelli relativi alla restrizione della libertà personale ed alle garanzie difensive dell'imputato nel processo penale.

Questo ramo del Parlamento ha potuto esemplarmente approntare nel termine di appena cinque mesi una nuova normativa disciplinante la materia che – ad avviso della parte politica cui mi onoro di appartenere e che ha prestato ampi contributi, particolarmente ad opera del collega Misserville, al quale rivolgo il più vivo ringraziamento personale e di tutti i componenti del Gruppo – merita positive considerazioni e determinazioni di pieno accoglimento, pur potendo muoversi qualche marginale riserva.

Il positivo evento è da accreditare alla costituzione del Comitato ristretto, comprendente la rappresentanza di larga parte delle espressioni politiche e parlamentari. Esso si è avvalso dell'encomiabile solerzia e dell'eccelsa preparazione tecnica dei suoi componenti, con la costante presenza e collaborazione delle autorevoli rappresentanze governative (tra le quali preminentemente quella del sottosegretario senatore Castiglione), alle quali, pur parlando dai banchi dell'opposizione, in questa occasione riteniamo doveroso e responsabile riconoscere elevate doti di sapienza giuridica, e con l'apprezzato concorso degli uffici ministeriali, ai quali va parimenti il nostro ringraziamento per la perizia trasfusa nell'elaborazione della normativa. Coevamente sono notevolmente serviti al conseguimento del fine, la consapevolezza dell'importanza dell'urgente soluzione delle questioni formanti oggetto dell'elaborato legislativo, nonchè il senso di responsabilità politico ed umano che hanno distinto e guidato tutti i componenti della Commissione giustizia trainati, con appassionato e dinamico fervore, dal presidente, senatore Covi, e dal relatore, senatore Gallo. Sono state anche di sprone e di sollecitazione le non poche dichiarazioni di illegittimità pronunziate dalla Corte costituzionale, nonchè l'avvertita esigenza di varare finalmente dopo molti decenni la riforma del

codice di procedura penale: infatti s'è anticipata parte dell'applicazione attuativa – da ritenersi in sostanza e per effetto del necessario rodaggio non immediatamente vicina, anche se sembra essere pervenuta alle porte – del nuovo codice penale di rito nel testo definitivo conseguente alla legge delega approvata dal Parlamento.

Così è stata consigliata, anzi imposta, la scelta della sede redigente in Commissione; sono, quindi, consentite soltanto le dichiarazioni di voto in Aula. In tal modo potrà realizzarsi l'accelerazione della formazione e dell'entrata in vigore, non più ritardabili, di una nuova disciplina legislativa che incide, in radice e profondamente, sugli istituti che riguardano il conferimento della competenza esclusiva del potere di cattura dell'imputato all'autorità giurisdizionale, il totale riordino della custodia cautelare, l'ampliamento del quadro delle garanzie difensive e l'integrale riformulazione di alcune disposizioni del codice di procedura penale, dichiarate in parte costituzionalmente illegittime, nonchè la conseguente normativa transitoria e di coordinamento con la legislazione vigente.

L'*iter* piuttosto accelerato dei lavori parlamentari è stato agevolato anche dalla disponibilità e dall'acquisizione della normativa unificata afferente alla materia, compiutamente elaborata dalla Commissione giustizia del Senato sulla scorta di un testo, anche allora approntato da un comitato ristretto, che tuttavia rimase in panne per effetto della traumatica estinzione anticipata della IX legislatura.

Certamente, in sede di dichiarazione di voto, non è dato procedere ad un'analisi – tanto meno ad un'analisi particolareggiata – delle disposizioni contenute nei 73 articoli nei quali si sostanzia il testo legislativo. Pertanto, bisogna limitarsi ad una rapidissima sintesi, focalizzando la *ratio* del nuovo testo ed evidenziando soltanto le soluzioni di maggiore rilievo delle quali si sollecita l'approvazione.

Le fondate legittime ragioni poste a base dei tre disegni di legge – due di iniziativa parlamentare e uno proposto dal Governo – si concretizzano nell'esigenza di assicurare un maggiore e più responsabile equilibrio tra i poteri, decisione e gestione del procedimento penale da parte del magistrato ed i diritti del cittadino inquisito. Non possono essere denegate al cittadino maggiori garanzie rispetto a quelle che gli consente la vigente normativa. Sono troppo ampie e dilatate le discrezionalità che attualmente si conferiscono al magistrato, ed in particolare al pubblico ministero, nell'emettere – starei per dire nello sfornare, nell'intentare, nell'infliggere – provvedimenti restrittivi della libertà personale. Tali discrezionalità non raramente hanno generato gravissimi arbitri ed errori ed hanno ingiustamente prodotto traumi fisici e psichici e conseguenze nocive di notevole ed a volte di notevolissima entità.

L'opinione pubblica ha largamente avvertito la necessità di porre immediato riparo alle deprecate e non raramente abnormi ingiustizie ed agli effetti fortemente lesivi della sfera dei propri diritti subiti dai cittadini. Così, in aggiunta alla pronuncia referendaria – in esito alla quale è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità civile del giudice anche per colpa grave – essa reclama che il legislatore ampli e perfezioni il complesso di garanzie costituzionali, che nell'ambito del sistema processuale penale non possono essere sottratte e non possono essere comunque riconosciute e assicurate riduttivamente a ciascun cittadino. Tale volontà, che irrompe dal popolo e consegue da fatti anche eclatanti e da

realistiche valutazioni di carattere obiettivo, non può non trovare adesione e consenso nella coscienza politica, giuridica e umana di tutti noi, colleghi senatori. Il testo legislativo in corso di votazione, a giudizio della mia parte politica parlamentare, soccorre ad essa in misura largamente idonea, anche se qualche correttivo pare opportuno e forse necessario.

Cogliendo infatti alcuni dei punti qualificanti del testo predetto, riteniamo di evidenziare che è pienamente da condividere la disposizione per la quale la titolarità del potere di cattura è sottratta al pubblico ministero e al pretore ed è devoluta al giudice istruttore. In tal modo ci si pone *ante tempus* e transitoriamente – come rileva il senatore Gallo nella sua relazione – nel quadro della direttiva n. 59 e della legge delega n. 81 del 1987, che demanda alle sole autorità giurisdizionali la concentrazione della competenza di emettere i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Altro punto saliente è l'abolizione dei mandati di cattura obbligatori. Il giudice può emettere mandato di cattura solamente quando sussista un effettivo e concreto pericolo, ancorato a taluna delle ragioni di cautela tassativamente indicate dal codice di procedura penale. Il potere discrezionale *in subiecta materia* è fondamentale e legittimamente riferito a parametri più restrittivi rispetto a quelli attualmente vigenti. L'istituto della custodia cautelare è correlato a ponderati princìpi di umanità; si provvede sostanzialmente ad una razionalizzazione dell'intera materia, recependo il fondamentale principio della proporzione e dell'adeguatezza nel momento della scelta e della revoca delle misure coercitive personali.

Opportunamente, il testo prevede anche la possibilità di modificazione *in peius* dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato, nei casi in cui l'insorgenza di nuove circostanze imponga una diversa valutazione delle esigenze cautelari, nonchè il ripristino dello *status detentionis* ove l'imputato violi gli obblighi a lui imposti con le misure cosiddette alternative.

In una prospettiva di ancitipazione del nuovo codice di procedura penale è anche da condividere e da apprezzare l'ampliamento delle facoltà connesse al diritto di difesa, particolarmente nel punto in cui si attribuisce al difensore delle parti direttamente interessate il diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, alle perquisizioni personali e alle testimonianze a futura memoria, e nel punto che disciplina il confronto tra i coimputati e tra imputati e testi.

Di peculiare rilievo, infine, appaiono le norme che rispettivamente disciplinano: la possibilità per l'imputato di ricorrere immediatamente per Cassazione avverso le ordinanze dibattimentali in tema di scarcerazione; la facoltà attribuita all'imputato, in materia di impugnazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di scegliere tra il riesame nel merito e l'immediato ricorso in Cassazione per violazione di legge; la facoltà riconosciuta al difensore di intervenire nel procedimento di riesame in camera di consiglio per illustrare le ragioni del suo difeso; la necessità della previa contestazione del fatto in caso di proscioglimento in istruttoria e con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato oppure non è preveduto dalla legge come reato.

Questi sono gli aspetti peculiari e qualificanti che, in breve sintesi, riteniamo di evidenziare e che ci inducono ad esprimere voto di approvazione, nell'auspicio che l'altro ramo del Parlamento voglia e possa convalidare nel breve tempo le determinazioni del Senato della Repubblica. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

VITALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, anche noi desideriamo esprimere il più schietto apprezzamento per la preziosa opera compiuta dal Comitato ristretto, dalla Commissione giustizia, dal rappresentante del Governo, senatore Castiglione, ed in particolare per il magistrale apporto del professor Gallo, il cui contributo si è rivelato spesso essenziale nella ricerca e nella definizione, sul piano di un compiuto tecnicismo normativo, delle soluzioni più puntuali alle ardue problematiche che la riforma annunciava.

Cogliamo il senso complessivo di questa riforma, al di là degli specifici istituti che essa compendia; lo facciamo nella esigenza indifferibile di avviare un processo di ammodernamento ordinamentale che sia attento alle gradualità dell'avanzata riformistica, ma anche alle pressanti urgenze di interventi in aree dove sono in gioco fondamentali diritti di libertà del cittadino.

Crediamo che ogni innovazione normativa debba vivere di consenso, e ricevere forza di persuasione dell'oggettiva rilevanza delle idee, dal confronto dialettico approfondito e puntuale, dalle strategie politiche che contribuiscono a determinarla. Si tratta in questo caso di una innovazione di non poco conto, densa di significati che sono maturati in un rilevante arco di tempo, nel corso del quale si è misurata e – direi – determinata la volontà politica di superare i conflitti, le difficoltà e le arretratezze dell'emergenza. Sappiamo che esistono ancora difficoltà considerevoli da superare sul piano di un'adeguata, convincente, persuasiva risposta legislativa; ma sono le difficoltà che incontra ineluttabilmente ogni opera di radicale trasformazione degli istituti giuridici. L'angustia delle difficoltà, che spesso fanno da alibi a tanti adempimenti e rallentano in molti passaggi l'opera di rinnovamento, non deve fare aggio sull'esigenza di garantire allo Stato democratico un moderno sistema di giustizia sanzionatoria.

Verifichiamo la corrosione del vecchio impianto, l'anacronismo di molti istituti, la difformità, sul piano anche delle armonie costituzionali, di talune norme che ancora residuano nel sistema; un sistema che noi vogliamo situare in un contesto di più razionale ed organico impiego delle risorse disponibili. Ma diciamo subito che qui non siamo nel segno di impercettibili o «gattopardeschi» mutamenti o di una confusa, ancora da definire, proposta riformatrice. Sicuramente, non crediamo di acquietare la coscienza e l'ansia di riforme più decisive con questo strumento legislativo. Vogliamo però costruire anche in questo settore un sistema di libertà dignitoso e realmente protetto.

È forse il caso di ricordare come in anni recenti, almeno dal 1974 al 1982, sia cresciuto un complesso di norme processuali di taglio fortemente repressivo, un sistema che ha prima sbiadito, indebolito e reso più fragile, poi interamente travolto gli equilibri che comunque si erano realizzati sia attraverso il significativo apporto della Corte costituzionale (che aveva realizzato un rilevante abbattimento della normativa fascista muovendosi su linee di garantismo e di alto respiro costituzionale) sia tramite la ridefinizione di istituti del processo penale nel senso anticipato già dalla prima legge di delega del 1974, ispirata sin da allora al sistema accusatorio.

La realtà politica e sociale si è, nel tempo, imbarbarita per l'esplosione del tragico fenomeno terroristico, un fenomeno che si è avvicendato, in tempi più recenti, con l'altra emergenza rappresentata dalla crescita arrembante della criminalità organizzata.

Il dissidio tra autorità e libertà si è risolto nella creazione di una sorta di microsistema legislativo, talora sganciato per intero dagli istituti fondamentali di garanzia processuale che ha compresso il *favor libertatis*, questo principio immanente del sistema, delineando una più avanzata soglia da cui fa muovere il meccanismo della risposta repressiva giudiziaria o, addirittura, della risposta di polizia per la prevenzione e per la repressione di più gravi delitti.

Si è creata, in sostanza, una disinvolta condizione all'interno della quale, talvolta, è stato semplice sacrificare i diritti di libertà del cittadino.

La stagione dell'emergenza iscrive, fra le sue «disinvolture» legislative, alcune norme contenute qua e là nella legge n. 497 del 14 ottobre 1974, nella normativa sulle armi del 18 aprile 1975, nelle norme che reiteratamente hanno modificato l'istituto della custodia cautelare: dalla legge del 30 aprile 1977, alla legge n. 226 del 7 giugno 1977, alle numerose disposizioni sull'ordine pubblico, alle misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica del dicembre 1979, alle misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale del 29 maggio 1982. Nel nuovo sistema ha trovato ospitalità anche quel complesso di misure premiali finalizzate ad assecondare l'abbandono dei circuiti della lotta armata e la dissociazione dal terrorismo, ma che ha prodotto un'alterazione profonda dei criteri, delle simmetrie, degli equilibri e delle armonie nelle quali il sistema ordinatamente viveva.

Ne è rimasto sconvolto persino il sistema delle prove nel processo penale, un sistema nel quale ha fatto prepotente irruzione tutta la complessa tematica del pentitismo; un sistema nel quale persino il meccanismo della libertà provvisoria (che, secondo gli allineamenti della legge del 15 dicembre 1972, sconfiggeva un'antica riluttanza, affermando la possibilità di concedere il beneficio della libertà anche nei casi di mandato di cattura obbligatorio) finiva per essere, nella realtà applicativa, interamente obliterato.

Le numerose novelle dell'emergenza comprimevano anche questo principio cardine, imponendo successivi condizionamenti, al punto da negare la concessione della libertà provvisoria addirittura in presenza di ipotesi di mandato di cattura facoltativo.

Non dirò di più sulle sregolatezze che ci hanno afflitto nel tempo, fra gravi lacune, pause ed intermittenze della risposta legislativa; la stessa disciplina dell'articolo 272 del codice di rito penale, che è forse la norma manipolata del nostro sistema processuale, è il segno emblematico di quelle sregolatezze.

È giusto riconoscere che a tutto questo, ai difetti e alle inadeguatezze della risposta legislativa, ha fatto quasi da coerente *pendant* una certa «cattiva» abitudine dell'Ordine giudiziario. Molti magistrati, assediati dall'incalzare di eventi efferati e gravissimi e dalla metastasi registrata in vaste zone del paese del fenomeno della mafia e delle altre organizzazioni criminali, hanno favorito l'eclissi del cuore garantista, delle reali garanzie del processo penale, trasformando nell'attività giudiziaria una sorta di cultura e di mentalità dell'emergenza che era strettamente connessa ad una determinata tipologia del fenomeno delinquenziale.

La mentalità dell'emergenza ha determinato – si deve essere onesti nel riconoscerlo – una grave avaria del sistema: una strumentalizzazione del potere di coercizione al fine della ricerca della prova. Si è arrestato talvolta per ottenere la confessione e la chiamata in correità, con una logica assai distante dal sistema di garanzia costituzionale, una logica accostata alle perversioni dell'inquisizione, una logica, peraltro, espugnata da importanti, coraggiose decisioni del giudice della legittimità. Mi piace qui ricordare le numerose decisioni della prima sezione della Cassazione penale che, talvolta muovendo incredulità di opinioni, ma sempre ferme all'esigenza di una tutela intransigente del principio di garanzia costituzionale, hanno scosso determinate abitudini interpretative non allineate con lo spirito e forse neppure con la lettera della legge.

In altre parole, per troppo tempo si è assistito in maniera inammissibilmente negligente ad un fenomeno: la privazione della libertà personale dell'individuo sotto forma di carcerazione preventiva, che ha finito per diventare connotato fisiologico, strutturale del processo penale, con una perversa commistione degli scopi di cautela processuale e di sanzione prima del giudizio, fino a rappresentare quasi una condizione rituale dell'acquisizione probatoria.

Vogliamo respingere con questa riforma legislativa quell'abitudine. Voglio riaffermare, coerente alle più alte tradizioni del pensiero illuministico, una scelta diversa che, non rinnegando il generale principio della legittimità della cattura e della custodia in carcere dell'imputato, conclami che la privazione della libertà, essendo una pena, non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo richieda.

Dobbiamo, vogliamo ritrovare con questa riforma legislativa le finalità più autentiche della custodia cautelare. Vogliamo trovare diverse e pregnanti motivazioni che, partendo dalla dichiarata inviolabilità del principio di libertà scandito nell'articolo 13 della Costituzione repubblicana, valgano a sottolineare anche la pluridimensionalità e la plurifunzionalità della custodia cautelare, circoscrivendola però in modo rigoroso ed ancorandola ad una esigenza tipicamente processuale, escludendo ogni possibilità di attribuire alla custodia cautelare, anche in via subordinata ed accessoria, qualsiasi funzione di prevenzione speciale.

Del resto, quella tendenza, affiorata nel sistema e nella pratica applicativa, ha già ricevuto severe censure anche dal giudice della legittimità costituzionale il quale, già nel lontano febbraio del 1982, proprio a margine delle numerose censure e denunce che avevano colto la crescita della legislazione emergenziale, affermava: «Si deve convenire che l'emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente anormale e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità se ingiustamente protratte nel tempo».

Ecco, vogliamo trarre ammaestramento da questo messaggio. Siamo consapevoli che altre necessità debbono pur essere contemplate, come quelle della cosiddetta difesa sociale. Vogliamo che la libertà dei cittadini, una libertà ricca, matura, compiuta, non sia insidiata dalla crescita di fenomeni criminali che si annuncia a dimensioni allarmanti. Vogliamo che vengano previste misure adeguate di controllo, ad esempio, per i detenuti scarcerati per decorrenza dei termini di custodia, specie se si tratta di autori di reati gravi. Abbiamo tuttavia l'esigenza di sradicare un'antica convinzione:

quella che esista un irrimediabile dissidio tra libertà e difesa sociale. Questo dissidio emerge quando sono asintonici i tempi del processo penale rispetto a quelli della privazione della libertà.

Confidiamo che sopravvenga nei tempi promessi la riforma del codice di procedura penale: una grande sfida di civiltà che dovrà realizzare una risposta efficace e adeguata, anche nei tempi, alle attese della gente. Riteniamo che questa sia la strada più immediata per riallineare, anche attraverso modulazioni delle varie fasi del nuovo processo, i tempi della libertà personale ai valori espressi dalla Costituzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, approviamo questa iniziativa legislativa, che si definisce quale risposta non di superficie all'acuta tematica non soltanto del processo penale, ma della stessa garanzia costituzionale, in un sistema informato al rispetto dei princìpi di legalità e di democrazia: la tematica della libertà del cittadino. Una legge che tutela questo valore è una legge che avrà il nostro voto. (*Applausi dal centro*).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come diceva il senatore Castiglione poco fa, una grande legge, quale io considero quella che stiamo per approvare, passa nel nostro paese in una condizione di quasi clandestinità. Eppure si tratta, signor Presidente, di un ritorno, sia pure in parte, alla normalità processuale, e dell'anticipazione, quasi della sperimentazione, della riforma annunziata con il nuovo codice di procedura penale.

In questa legge sono implicati princìpi rilevantissimi che attengono alla libertà del cittadino. Anzitutto, questa legge riconduce il potere di privazione della libertà personale al giudice istruttore, vale a dire ad un soggetto diverso da colui che procede, da colui che è titolare dell'azione penale; separa cioè la parte, colui che agisce nel processo, da colui che, essendo terzo quale è il giudice, può privare della libertà il cittadino. E lo fa realizzando una situazione di grande equilibrio perchè, per un verso, concede al pretore e al pubblico ministero il potere di richiesta del mandato di cattura e, per altro verso, concede a costoro, in casi di eccezionale urgenza, il potere di cattura e di arresto, subordinandolo però, in un termine molto breve, alla conferma da parte del giudice.

Direi che, sia pure in un quadro transitorio – perchè, come tutti sappiamo, la figura del giudice istruttore è destinata a scomparire nel nuovo codice di procedura penale – questa legge realizza una equilibrata soluzione dei problemi della libertà del cittadino riportando al centro del sistema il giudice e dando anche la possibilità, in casi eccezionali e di urgenza, di non disperdere le prove, di evitare la fuga del futuro imputato, di impedire che costui compia atti che possano nuocere alla collettività.

Si tratta, quindi, di una prima innovazione importante e sono d'accordo con chi prima diceva che questa è una risposta significativa all'uscita dall'emergenza, perchè anche la concentrazione in un organo, che è parte non terza, del potere di cattura ha rappresentato emblematicamente un momento della nostra storia collegato ad una situazione eccezionale.

Vi è poi un'ulteriore affermazione di grande rilevanza, quella che

riguarda l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio. Non esiste più, nel sistema di questa legge, il mandato di cattura obbligatorio. Esso (se si potesse così dire, ma sarebbe improprio perchè non è così) è sempre facoltativo, in base all'articolo 13, con l'applicazione di parametri rigorosi e restrittivi. Però, anche qui la legge raggiunge un grande equilibrio, poichè, nel caso di diniego del mandato di cattura, dovrà pronunciarsi un decreto motivato; dovrà esserci quindi una ragione ben precisa che sconsigli la cattura dell'imputato.

Signor Presidente, questa legge compie un'altra operazione di civiltà giuridica riordinando la custodia cautelare, poichè introduce nel nostro ordinamento il principio di adeguatezza rispetto alla fattispecie in esame e alla stessa scelta della misura idonea, perchè adeguata alla situazione, a garantire il principio che è alla base della custodia cautelare. Questa legge abolisce un istituto che ha dato luogo a grandi preoccupazioni non solo di ordine giuridico, ma anche di ordine etico-politico; abolisce, infatti, la cosiddetta libertà provvisoria, un istituto che non ha più motivo d'essere perchè o il principio di adeguatezza porta ad applicare una delle misure alternative a disposizione del magistrato oppure non c'è altro che la rimessione in libertà.

Questa legge quindi elimina tutta una serie di problematiche che si sono agitate in questi anni sull'istituto della libertà provvisoria. Tuttavia, vi è anche qui un elemento di equilibrio, frutto del lavoro, sedimentato nel tempo, della Commissione giustizia del Senato; si tratta infatti di materiale che viene da lontano e che è stato accuratamente valutato a più riprese, mentre si sono sovrapposte varie iniziative parlamentari e governative che hanno consentito di arrivare ad un «precipitato», ad un risultato che non esito a considerare di alta perfezione giuridica. L'equilibrio risiede nel fatto che, mentre per la privazione della libertà si è scelto il sistema al centro del quale è il giudice, per le modificazioni *in melius* della condizione dell'imputato si è scelto un sistema diverso, concedendo anche ad organi come il pretore ed il pubblico ministero la possibilità di modificare la condizione dell'imputato, stabilendo condizioni migliorative in relazione alle esigenze del processo in corso. Allo stesso modo, con una adeguata serie di disposizioni, si è provveduto a disciplinare le cosiddette modificazioni *in peius* che possono essere adottate in uno stato anche avanzato del procedimento.

Questa legge dà una risposta anche in termini di diritto di difesa, dà una risposta coerente alle occasioni nelle quali la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunziarsi su questa tanto delicata materia. Considera il contraddittorio necessario nelle sedi delle ispezioni, fatta eccezione per le ispezioni personali; prevede poi il potere di impugnativa e di ricorso per Cassazione contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale, in maniera tale da realizzare, anche sul piano della difesa, un sistema equilibrato.

Questa, signor Presidente, per grandi linee, la disamina che il Gruppo socialista ha fatto di questa legge, con compiacimento perchè il sottosegretario Castiglione ha fornito un grande apporto di idee e di iniziative al provvedimento che stiamo per approvare. La Commissione giustizia e il chiarissimo relatore, che ci ha regalato una relazione che, a mio avviso, è tra le più belle che ho letto da quando siedo in quest'Aula, hanno arricchito di contenuti questa nostra fatica.

Il Gruppo socialista è veramente lieto che il Parlamento possa licenziare

un provvedimento che rappresenta, con il ritorno alla normalità giudiziaria del processo penale, una significativa inversione di tendenza per il nostro sistema giudiziario penale (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, non ripercorrerò quanto già detto dai colleghi intervenuti prima di me, poichè gran parte delle cose qui dette in sede di dichiarazione di voto non sono che l'eco posticipata di un elevatissimo dibattito che già avevamo svolto nel 1986, nel momento in cui licenziammo la legge delega per il nuovo codice di procedura penale che conteneva potenzialmente, in materia di libertà personale e diritti della difesa, i princìpi cui oggi si dà attuazione.

Mi limiterò, quindi, a spiegare i motivi – questo è il senso della mia dichiarazione di voto – per cui è opportuno dare voto favorevole, come il Gruppo comunista si accinge a fare, a questo disegno di legge. Nel 1986 abbiamo approvato la legge delega per il nuovo codice di procedura penale; esso è *in fieri* ed entrerà in vigore tra circa un anno e mezzo; vi è motivo di compiacimento perchè i tempi tecnici, entro cui, ad esempio, doveva essere espresso il parere della Commissione parlamentare sono stati in pieno rispettati, registrando addirittura qualche giorno di anticipo; il senso di questo disegno di legge è quello di anticipare ciò che, tra un anno e mezzo, nel 1990, sarà operante realtà.

Ci si potrà chiedere se il gioco valeva la candela. Noi senza ombra di dubbio rispondiamo in modo affermativo. Anche un solo anno e mezzo di anticipo, un anno e mezzo sottratto alla vigenza di una normativa che tutti noi consapevolmente abbiamo voluto sostituire fin dal 1986, rappresenta una iniziativa che merita di essere presa. Auspichiamo che quanto prima tale anticipazione (da vigere *medio tempore* fino al 1990) si realizzi, quanto prima queste norme di alta civiltà siano introdotte nel nostro processo penale, quanto prima l'altro ramo del Parlamento, affiancandosi al nostro lavoro, approvi anch'esso questo disegno di legge e lo faccia diventare operante realtà. Ecco il senso della nostra dichiarazione di voto. Il nostro voto non è altro che la conclusione di un ciclo che abbiamo iniziato al principio di questa legislatura, quando tra i primi disegni di legge presentati abbiamo riproposto quello oggi in esame che, unitamente al disegno di legge dei compagni socialisti e al disegno di legge governativo, è divenuto normativa composita e coerente. Concludendo il ciclo cominciato l'estate scorsa all'inizio della legislatura, diamo il nostro voto favorevole al disegno di legge ed esprimiamo compiacimento per il modo in cui in Commissione si è lavorato, con grande consapevolezza ed alto spirito di collaborazione attorno a questo provvedimento, che ha cementato la comune volontà che si era manifestata in sede di approvazione del disegno di legge delega.

In questo senso e con l'auspicio che quanto prima l'altro ramo del Parlamento concluda il lavoro da noi iniziato, esprimiamo il deciso voto favorevole del nostro Gruppo a questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro, dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, è stato lamentato dal rappresentante del Governo, sottosegretario Castiglione, ed anche poco fa dal collega Acone il disinteresse (ed io mi auguro che siano smentiti) che sembra esservi da parte degli organi di informazione rispetto al disegno di legge che stiamo per approvare. Se così fosse, si tratterebbe veramente di un fatto assai grave. Del resto, se i colleghi sfogliano il giornale di oggi, non trovano traccia del dibattito, che ieri ha appassionato il Senato per l'intera giornata, sulla questione dell'Alto Adige. Anche questo provvedimento richiama in causa problemi di altissimo rilievo costituzionale ed istituzionale. Ognuno ovviamente è libero di esercitare come crede la propria funzione – i parlamentari il proprio mandato ed i giornalisti la propria professione – però credo che andrebbe svolta una riflessione pacata sul rapporto esistente tra organi di informazione e informazione parlamentare, cioè sulla professionalità in questa materia. È un peccato, perchè raramente è data la possibilità al Senato (a me sicuramente raramente, ma ho sentito che anche altri colleghi sono d'accordo) di votare con soddisfazione un disegno di legge.

Abbiamo vissuto in passato tante amarezze in tema di giustizia. Credo che questa volta il relatore Gallo possa dire di aver esercitato con soddisfazione il suo mandato di relatore, che ha svolto in modo egregio (non aggiungo altri elogi a quelli che tutti gli altri colleghi, più competenti di me, gli hanno già rivolto; comunque mi associo a questi con convinzione) soprattutto pensando a quanto è avvenuto durante l'esame della legge sulla responsabilità civile dei magistrati e non perchè in quell'occasione il senatore Gallo abbia esercitato male il proprio mandato, ma perchè sicuramente una cattiva legge difficilmente può dare soddisfazioni al relatore. D'altra parte, voi conoscete l'atteggiamento radicalmente contrario che ha assunto il mio Gruppo parlamentare.

Per questi motivi sottolineo la soddisfazione del mio Gruppo e non solamente dei colleghi Spadaccia, Strik Lievers e Corleone, che per motivi familiari oggi non è presente in quest'Aula, ma che ha partecipato ai lavori della Commissione giustizia, ma anche dei colleghi Mariotti e Petronio. L'intero Gruppo federalista europeo ecologista è oggi favorevole al disegno di legge al nostro esame. Raramente abbiamo registrato e verificato un'unanimità in tal senso, non rituale nè formalistica; infatti, i Parlamenti generalmente sono unanimi in occasione di celebrazioni, magari solenni e di riti. Oggi non stiamo celebrando qualcosa, ma forse si potrebbe dire che stiamo celebrando un'innovazione legislativa in materia di diritto penale e processuale di grandissima rilevanza.

Una volta tanto vengono messi in primo piano, senza cancellare l'esigenza di tutela della collettività e senza nascondere le esigenze di sicurezza collettiva ripetutamente richiamate nel testo di legge e sottolineate nelle dichiarazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, i diritti dei cittadini e viene sancito un rapporto libertà-autorità non squilibrato rispetto al secondo termine di questo binomio.

Finalmente, da questo punto di vista, si supera la concezione del mandato di cattura (per esempio l'obbligatorietà legale come mi pare l'abbia

definita il relatore Gallo) che di fatto ha trasformato la custodia cautelare in anticipazione della pena. Devo riconoscere che anche il senatore Vitalone ha molto insistito su questo aspetto.

Finalmente viene affermato il principio di terzietà – anche se ancora in modo molto limitato – che il senatore Acone poco fa ha richiamato e quindi l'attribuzione al giudice istruttore, anche se in forma transitoria (questa situazione si modificherà con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), della facoltà di emettere il mandato di cattura, che era stata attribuita anche al pubblico ministero e al pretore. È stato ricordato che tale facoltà può in casi straordinari, ovviamente, essere esercitata dal pubblico ministero e dal pretore, salvo una convalida da parte del giudice istruttore. Siamo effettivamente di fronte – non voglio usare toni apologetici perchè è soltanto una piccola innovazione nell'ambito della materia penale e processuale – ad un'inversione di tendenza rispetto alla cultura giuridica o, meglio, rispetto alla cultura antigiuridica, alla incultura giuridica dell'emergenza che si è gradualmente affermata negli anni dal 1974 al 1982.

Non voglio ricordare, perchè è già stato fatto, la serie sterminata di novellistiche in materia penale e processualpenalistica che dagli anni 1974, 1975, 1977, 1979 e fino al 1982 ha caratterizzato la legislazione dell'emergenza. Anche quella è stata votata dal Parlamento, pur se in alcuni di quei casi si trattava addirittura di decreti-legge, che comunque poi sono stati convertiti in legge dal Parlamento.

Vorrei ricordare ai colleghi (che forse lo hanno dimenticato) che in uno di quei decreti-legge si trattava del fermo di pubblica sicurezza, che poi è decaduto alla seconda reiterazione. Stiamo gradualmente, lentamente, faticosamente cominciando a ritornare ad una concezione autentica del diritto, dello Stato di diritto, del rapporto tra diritti del cittadino e pretesa autoritativa dello Stato, ovviamente in tutti i casi in cui ciò sia giustificato.

Credo che il collega Battello poco fa abbia fatto bene a sottolineare il fatto che, anche se si tratta presumibilmente di un arco breve di tempo (un anno e mezzo circa), è giusta l'anticipazione dei princìpi del nuovo codice di procedura penale in questa materia, in particolare della direttiva n. 59 e dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1987 (la legge delega) e quindi degli articoli 273, 274 e 275 del progetto preliminare del codice di procedura penale che, tra l'altro, alcuni dei colleghi che hanno parlato proprio in queste settimane contestualmente stanno esaminando in sede di parere del Parlamento nell'apposita Commissione bicamerale.

Quindi ricordo tutte le innovazioni che qui sono contenute soltanto per titoli, perchè giustamente è già stato detto che sono benissimo enucleate nella relazione del professor Gallo, ma è giusto forse ricordarle: la sottrazione al pubblico ministero e al pretore del potere di emettere provvedimenti di cattura, la relativa competenza attribuita al giudice istruttore e la possibilità, però, mantenuta anche al pubblico ministero e al pretore – come ricordava il collega Acone poco fa – di modificare *in melius* lo stato di libertà del cittadino; l'abolizione dei mandati di cattura obbligatori; la discrezionalità del giudice, ancorata a parametri presupposti più restrittivi; l'introduzione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza o di proporzione di adeguamento che dir si voglia; l'obbligo della motivazione in negativo nei casi di mancato mandato di cattura per i reati più gravi, perchè anche questa è un'esigenza che è giusto che la collettività abbia;

la nuova disciplina in tema di rapporti reciproci tra mandato di cattura, di comparizione e di accompagnamento; la razionalizzazione della adozione di misure coercitive diverse dalla custodia in carcere; il chiarimento dei casi (anche il chiarimento terminologico, se vogliamo) che tanta confusione spesso hanno provocato nei casi di revoca del mandato di cattura, di scarcerazione o di rimessione in libertà; la conseguente scomparsa dell'istituto della libertà provvisoria.

Vorrei citare qui, incidentalmente, un caso personale: nel 1970 a me, allora studente, successe di essere arrestato, anzi, di subire un ordine di cattura per reati con imputazioni assai gravi, false, posso dire oggi a buon diritto (ma false dissi anche allora a chi mi incarcerò). Stetti in carcere 5 giorni nell'aprile del 1970. Fui poi messo in libertà provvisoria, professor Gallo, e rimasi in libertà provvisoria fino al 2 maggio del 1986, cioè sedici anni dopo (nel frattempo ero stato anche eletto deputato), quando venne celebrato il processo di primo grado: ben sedici anni dopo. Dopo sedici anni in libertà provvisoria, vi fu l'assoluzione piena, con richiesta di assoluzione piena da parte anche dell'accusa e quindi con sentenza definitiva in primo grado: dopo sedici anni di libertà provvisoria.

Nell'ipotesi in cui questo provvedimento fosse stato allora in vigore, immagino che non ci sarebbe stata neppure l'emissione dell'ordine di cattura; sicuramente ci sarebbe stata dopo 5 giorni la rimessione in libertà e non la libertà provvisoria. Io sono stato quindi per sedici anni, fino ad un anno e mezzo fa, cittadino in libertà provvisoria.

Ho citato questo avvenimento non per fare del vittimismo, ma per dimostrare che questa vicenda dei tempi dei processi penali è veramente clamorosa, anche se, purtroppo, non è l'unica (anche se credo che questo sia un caso da manuale). L'esempio serviva a far capire come queste vicende incidano poi sulla situazione concreta dei cittadini, e non solo dei cittadini presunti innocenti ai sensi della Costituzione, ma anche di quelli poi dichiarati innocenti con sentenza definitiva.

È stato anche ricordato che, sulla base dello stesso principio di adeguatezza, vi è la possibilità di modificazione *in peius,* come è ovvio e giusto che sia, anche come forma di sanzione laddove vi siano state delle violazioni in rapporto ai provvedimenti precedentemente presi. È stato ricordato l'ampliamento delle facoltà connesse al diritto di difesa, l'armonizzazione con la legislazione novellistica e le sentenze della Corte costituzionale. Non credo che potrei dire nulla di più o di diverso rispetto a quanto hanno detto i colleghi, dal relatore al rappresentante del Governo (mi dispiace anzi che in questo momento non possa essere presente il ministro di grazia e giustizia Vassalli, che credo avrebbe piena soddisfazione di quello che sta avvenendo in questa Aula), ai colleghi Acone, Battello e Vitalone che hanno parlato prima di me. Io non sono un chierico, ma un laico in materia di diritto penale, per cui nulla potrei aggiungere a quello che hanno detto loro.

Posso concludere dicendo che è positivo che vi sia finalmente una innovazione legislativa e non una novella, fra l'altro marginale ed episodica; si tratta di un inserimento organico di quanto disposto attraverso le norme di coordinamento e di razionalizzazione che in questo stesso disegno di legge sono previste.

Ogni innovazione in direzione garantistica, sia rispetto al cittadino che rispetto alla collettività – perchè anche di questo si tratta – non può che

trovare il nostro pieno consenso: succede raramente, ma quando succede significa che tale consenso è sincero e convinto. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'ampia ed articolata relazione con la quale viene presentato al voto dell'Assemblea il disegno di legge elaborato dalla Commissione giustizia in tema di mandati di cattura mi ha proposto subito uno spontaneo interrogativo, cioè se fosse il caso di prendere la parola in Assemblea per manifestare l'assenso al testo stesso. La relazione infatti è esattamente descrittiva non solo del contenuto specifico dell'articolato, che si compone di ben 73 articoli, ma anche dei princìpi che hanno condotto all'adozione del testo legislativo che si sottopone al voto dell'Assemblea, saldamente e compiutamente indicati nella prima parte della relazione e poi via via illustrati. Mi è parso in un primo momento quasi un fuor d'opera aggiungere considerazioni che assumessero un significato ed un peso ulteriore nell'auspicio che il testo proposto ottenga l'approvazione dell'Assemblea rispetto a quella richiesta che in tal senso il senatore Gallo propone a conclusione della sua esemplare relazione. Alla fine però ho ritenuto di dover intervenire, quanto meno brevemente, per due motivi. Innanzitutto perchè, quale Presidente della Commissione giustizia, non potevo non rendere testimonianza di un'opera che è stata condotta con grande impegno nei lavori della Commissione. Si badi che, a prescindere dall'essenziale importanza innovativa del provvedimento - di cui dirò poi - si tratta di un complesso di norme che ha imposto un lavoro approfondito, e non semplice, di coordinamento di un ampio spettro di norme del vigente codice di procedura penale, per il loro adeguamento alle linee innovative da cui il provvedimento è caratterizzato.

Ho sentito cioè il dovere di segnalare all'Assemblea l'opera indefessa che è stata condotta, soprattutto in sede di Comitato ristretto, in numerosissime e prolungate sedute nel corso delle quali il concorso dell'impegno di tutti i Gruppi politici e dei loro esponenti più qualificati per dottrina ed esperienza in materia processual-penalista - dall'onorevole relatore senatore Gallo, che è stato il centro motore delle nostre discussioni, ai senatori Acone, Battello, Coco, Corleone, Misserville ed Onorato - ha consentito la redazione di un testo unificato, successivamente ancora ampiamente discusso ed affinato in sede di Commissione, sempre con un apporto essenziale da parte dell'onorevole sottosegretario, senatore Castiglione, ed anche degli uffici legislativi del Ministero.

Si è così adempiuto un impegno che all'indomani dell'apertura della X legislatura la Commissione giustizia si era posto come prioritario, impegno che abbiamo condotto in porto in tempi brevi, se si considera il susseguirsi di eventi parlamentari e politici che ha caratterizzato l'inizio della X legislatura e che in modo particolare ha interferito con i lavori della nostra Commissione. Basti in proposito ricordare la necessità di varare quel

difficile, tormentato e complesso provvedimento legislativo rappresentato dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati, al quale si è dovuto dare precedenza assoluta in relazione al termine di quattro mesi di sospensione degli effetti di abrogazione delle norme a seguito del *referendum*.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* COVI). In secondo luogo non potevo non manifestare nella pubblicità dei lavori in Aula la convinta adesione repubblicana al testo legislativo che raccoglie sostanzialmente le indicazioni che da tempo sono state prospettate sia nel mondo forense che nel mondo giudiziario, ed anche dai laici, cioè dall'opinione pubblica.

Tutto ruota intorno ad alcuni princìpi di fondo. Innanzitutto, la sottrazione del potere di cattura al pubblico ministero e al pretore: potere che viene trasferito, con l'attribuzione ad un organo giurisdizionale della competenza in materia della privazione della libertà personale, al giudice istruttore al quale il pubblico ministero ed il pretore dovranno proporre la richiesta di emissione del provvedimento restrittivo, salvo i casi di assoluta urgenza nei quali la titolarità del potere di cattura resta al pubblico ministero e al pretore ma esclusivamente per ordini e mandati di cattura con efficacia provvisoria.

È una previsione di alto valore di garanzia per i cittadini che tuttavia non lede minimamente l'esigenza di tutela sociale e di attuazione della tutela repressiva, perchè le ipotesi che comportano la possibilità di emettere ordini e mandati di cattura provvisori – pericolo di fuga, irreparabile inquinamento della prova, pericolo per la collettività – fanno salve tali esigenze.

In secondo luogo, si dispone l'abolizione della obbligatorietà dei mandati di cattura e la costrizione dei casi nei quali l'emanazione del mandato di cattura è consentito: per i delitti non colposi, quando la pena preventiva è superiore nel massimo a tre anni, e per i delitti colposi quando la pena prevista è non inferiore nel massimo a cinque anni.

Anche qui si è avuto cura che la generalizzazione della facoltatività del mandato di cattura non ledesse la necessità di tutela sociale, con la previsione – contenuta nel nuovo testo dell'articolo 254 del codice di procedura penale – dell'obbligo del giudice di provvedere con decreto motivato ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene di non dover emettere mandato di cattura per insussistenza di esigenze cautelari, quando si proceda per i reati più gravi che sono in detto articolo individuati.

In terzo luogo, si è dato largo spazio ai princìpi di proporzionalità ed adeguatezza in materia coercitiva personale ed alle relative misure alternative alla carcerazione (arresto domiciliare, cauzione o malleveria, obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria, eccetera).

In quarto luogo, si è operato, al fine di un ampliamento del diritto di difesa, anticipando alcune norme del futuro (ma ormai abbastanza prossimo) nuovo codice di procedura penale, o adeguando la normativa in atto ad indicazioni della Corte costituzionale.

Il Gruppo repubblicano ritiene che il complesso della normativa contenuta nel testo sottoposto al voto dell'Assemblea meriti pieno apprezzamento perchè condivide i princìpi di fondo che lo ispirano.

Non mi soffermo sulle singole norme, rimettendomi completamente al testo della relazione che ne dà compiuto conto e che una per una le illustra nella cornice di quei princìpi di cui ho detto.

Concludo, signor Presidente e onorevoli colleghi, formulando l'auspicio che la Camera dei deputati dedichi al provvedimento sollecita attenzione.

Il provvedimento ha infatti senso se è destinato ad entrare rapidamente in vigore, cioè con un certo anticipo rispetto al definitivo varo del nuovo codice di procedura penale: questo varo ormai non è lontano, come dicevo, se i tempi di cui alla legge delega verranno osservati, come fino ad oggi sono stati osservati. Se il Governo ha onorato il termine del 31 gennaio per presentare il progetto, la Commissione parlamentare onorerà – ormai è certo – il termine del 15 maggio per il parere di conformità rispetto alla legge delega.

Già l'osservanza di queste prime scadenze dimostra che vi è la volontà politica perchè il termine di entrata in vigore sia quello previsto.

È dunque fermo l'auspicio che anche la Camera, la quale gode di un lavoro così approfondito quale quello condotto dalla Commissione giustizia del Senato, si faccia carico di rendere al più presto legge definitiva dello Stato questo provvedimento, che contiene princìpi innovativi ma di essenziale civiltà per il nostro mondo giuridico e per le garanzie che ai cittadini derivano. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge con il seguente titolo: «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale».

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1001

MICOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICOLINI. A nome della 11ª Commissione permanente, chiedo a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1001, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Micolini si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (1001), (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento, illustrerà anche i seguenti ordini del giorno.

Il Senato

impegna il Governo:

a considerare la necessità di includere nei benefici di riforma, ai fini della determinazione dell'assegno per i nuclei familiari (in base all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 1001 in esame), i compartecipanti familiari, i piccoli coloni e i piccoli fittavoli stagionali, che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, essendo essi equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti.

9.1001.1 IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1001, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,

impegna il Governo:

a definire sollecitamente un'iniziativa legislativa che, recependo le novità contenute nel decreto-legge in esame in tema di assegni per i nuclei familiari, al fine di non penalizzare economicamente le famiglie con figli agli studi che abbiano superato la maggiore età, si faccia carico di includere, ai fini della definizione del numero dei componenti il nucleo familiare e della corresponsione degli assegni medesimi, i figli che frequentino una scuola media o professionale e, per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, che frequentino l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si acceda con il diploma di scuola media di secondo grado.

9.1001.2. IL RELATORE

* MICOLINI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, nell'affrontare il disegno di legge n. 1001 la Commissione si è trovata in notevole imbarazzo. È emerso infatti un rilevante disagio circa la discussione complessiva dell'attuale decreto per due ordini di motivi: innanzitutto per

l'assemblaggio di materie completamente diverse (dagli assegni familiari agli interventi sui porti); in secondo luogo perchè la Commissione lavoro del Senato si è trovata ad affrontare il tema degli assegni familiari senza poter dare un contributo valido per modificare, integrare e migliorare il decreto-legge in materia, pena la sua decadenza.

Pur con queste riserve, la Commissione lavoro del Senato, con grande senso di responsabilità, ha voluto comunque approfondire l'intera tematica e in special modo la materia di sua più stretta competenza, ossia la materia relativa agli assegni familiari, una materia che è frutto di accordi tra Governo e sindacati, per iniziare quei primi passi di riforma dell'intera disciplina sugli assegni. Già il disegno di legge n. 571, presentato al Senato e che accompagnava la legge finanziaria, conteneva negli articoli 6, 7, 8 e 9, la riforma di tale disciplina.

Il titolo II del decreto-legge, riguardante la materia portuale, in pratica reitera il decreto-legge n. 5 del 1988, non convertito in legge nei termini costituzionali, con gli opportuni approfondimenti. La materia delle attività portuali era stata anche regolata dai decreti-legge nn. 200 e 296 del 1987, decaduti per decorrenza dei termini, e dal decreto-legge n. 386, sempre del 1987, convertito nella legge n. 471. In quest'ultimo provvedimento erano stati soppressi gli articoli 11 e 12, relativi all'istituzione di un contributo ordinario annuale a favore di alcuni enti portuali e alla modifica degli importi e delle tasse portuali stesse.

Per entrare nell'esame dell'articolato, dirò che il dibattito si è sviluppato con maggior interesse a cominciare dall'articolo 1, con il quale si estende la disciplina relativa al certificato di agibilità rilasciato dall'Enpals a varie categorie ed imprese di esercizio al fine di rendere più incisiva la lotta all'evasione contributiva nel regime previdenziale dell'ente medesimo.

Nell'articolo 2, concernente la riforma degli assegni familiari, vengono riunificate le diverse prestazioni erogate in un nuovo trattamento denominato assegno per il nucleo familiare. Tale assegno viene corrisposto in misura differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e del loro reddito complessivo in base ad una tabella di riferimento allegata al presente decreto. Sull'articolo 2 sono stati presentati in Commissione emendamenti dal Gruppo comunista, dal Movimento sociale e dal collega Rosati della Democrazia cristiana. Detti emendamenti tendevano soprattutto a migliorare il provvedimento e ad escludere quelle zone d'ombra che certamente in questo decreto-legge, che è l'inizio di una riforma sostanziale dell'intero settore, resteranno tali.

Non è stato facile respingere taluni emendamenti, ma era d'obbligo pena la decadenza dello stesso provvedimento, pur ribadendosi comunque la necessità di chiedere al Governo quelle opportune modifiche legislative successive che si rendessero necessarie proprio per fugare quelle che ho chiamato prima le zone d'ombra.

Tale riforma, in effetti, costituisce una conquista di indubbio valore sociale, atteso il sostegno rilevante che arreca alle famiglie, graduato in relazione al reddito complessivo dalle stesse prodotto, con particolare riguardo per quelle che annoverano al loro interno componenti totalmente e permanentemente inabili a qualsiasi attività lavorativa.

Una delle zone d'ombra individuate è costituita dalla mancanza di soluzioni soddisfacenti in merito agli studenti universitari; si tratta di un problema affrontato in tutti gli emendamenti e che riguarda tutte le

componenti sociali. In alcuni casi il problema non è soltanto quello degli studenti universitari; c'è anche quello dei disoccupati, a proposito dei quali non si è riusciti alla fine a raggiungere una decisione concertata, essendosi ritenuto che la materia fosse di impostazione diversa rispetto a quella su cui ci siamo mossi in Commissione. Si tratta di un problema di indubbio valore sociale, di cui il Governo deve farsi carico. Quasi tutte le componenti politiche concordano comunque sul fatto che questo provvedimento rappresenta un buon avvio della riforma.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 riguardano il sistema impositivo sulle operazioni di carico e scarico delle merci e l'istituzione di una tassa sui passeggeri; quindi con tale articolo si passa propriamente al problema dei porti. Il comma 4 di tale articolo aumenta di sei volte la misura della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio, mentre il comma 6 dispone la devoluzione ad enti ed aziende portuali dei maggiori importi riscossi nei porti di competenza, con la finalizzazione del 50 per cento di tali importi agli investimenti. L'ottavo comma, poi, estende la tassa sui passeggeri ai porti sedi delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini. Le aziende istituite sono quelle di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona. Il decimo comma, infine, conferma le misure di tasse portuali sulle merci sbarcate e in transito in alcuni porti.

Le norme di cui all'articolo 4 autorizzano la concessione di una serie di contributi ordinari annuali agli enti portuali di Venezia, Palermo e Civitavecchia. Vengono inoltre aumentati gli importi contributivi annuali a favore del consorzio del porto di Napoli e concesso un contributo straordinario alle aziende dei mezzi meccanici di Ancona.

All'articolo 5 sono sanati gli effetti delle precedenti analoghe disposizioni in materia di tasse portuali contenute nei decreti-legge nn. 200 e 296, entrambi decaduti, e nel decreto-legge n. 386, convertito nella legge n. 471 del 1987.

All'articolo 6 si precisa la più favorevole disciplina introdotta con il decreto-legge n. 359 del 1987, che si applica solo al personale cessato dal servizio dopo il 3 maggio 1982. Tale termine è definito con riferimento all'articolo 19 del regio decreto 2 novembre 1933, n. 2418, per il quale il diritto al conferimento all'indennità da premio di servizio si prescrive decorsi cinque anni. Il comma 2 dell'articolo 6 qualifica le spese ed individua a carico dell'Inadel la competenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge n. 352 del 1986.

Dopo queste brevi considerazioni e valutazioni complessive, il provvedimento è stato votato a maggioranza dalla Commissione. Pertanto, vista l'importanza delle materie, seppure di natura diversa ma che incidono notevolmente sulla collettività, si auspica che lo stesso riceva l'assenso dell'Aula.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno da me presentati, potrei dire che si illustrano da sè. Tuttavia, per maggiore precisione e correttezza, aggiungerò che l'ordine del giorno n. 1, che riguarda, tra l'altro, i piccoli coloni e i piccoli fittavoli stagionali, ha riscosso l'unanimità dei consensi in Commissione. In merito, invece, al contenuto dell'ordine del giorno n. 2, devo ricordare che i rappresentanti del Movimento sociale italiano-Destra nazionale avevano presentato in Commissione alcuni emendamenti, successivamente ritirati, che riguardavano, tra l'altro, i disoccupati e, in misura diversa, le famiglie. Da una consultazione con i competenti organi tecnici, ci

si è però accorti che la loro natura era completamente diversa dall'impostazione del provvedimento; colgo dunque l'occasione per scusarmi pubblicamente con i colleghi del Movimento sociale italiano-Destra nazionale per non averli potuti informare in tempo utile del fatto che non sarebbe stato opportuno includere nell'ordine del giorno determinati aspetti.

Per quanto riguarda i contenuti complessivi degli ordini del giorno, come ripeto si illustrano da sè. Ritengo comunque molto importante l'ordine del giorno n. 2 che fa riferimento, tra l'altro, agli studenti fino al ventiseiesimo anno di età; credo infatti che si avrà un impatto negativo, per le famiglie che godono in questo momento di un certo beneficio, quando si andrà ad affrontare un argomento di questa portata e si eliminerà un provvedimento che incide profondamente sulle famiglie. Per questo, sia nella relazione che negli ordini del giorno ho invitato il Governo ad affrontare il problema con molta determinazione per non creare zone d'ombra che vanifichino gli sforzi compiuti dalla Commissione e dallo stesso provvedimento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Arduino Agnelli. Ne ha facoltà.

AGNELLI ARDUINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, certamente il criterio in base al quale si presentano decreti-legge che raggruppano argomenti diversi non è dei più commendevoli. D'altra parte, non credo sia il caso di rivolgere una raccomandazione in questo senso al Governo, dato che conosciamo già l'intendimento del Presidente del Consiglio di non proporre più decreti di questo tipo.

Quello in esame era uno degli ultimi decreti-legge del Governo precedente; si può dunque comprendere quali fossero le ragioni di urgenza e quali gli impegni che il Governo aveva preso con le organizzazioni sindacali, impegni che non potevano essere più oltre disattesi. Non potendo non manifestare qualche riserva in ordine al criterio, ci sembra tuttavia che non sia il caso di indugiare troppo su questi argomenti. La sostanza della materia trattata deve dunque in questo caso prevalere sull'opinabilità dei criteri.

Siamo abbastanza soddisfatti delle innovazioni contenute nell'articolo 2 che prevede un'autentica unificazione delle prestazioni, in modo da venire incontro alle esigenze delle famiglie più numerose. Ritengo senz'altro apprezzabile il principio, qui introdotto, del nucleo familiare; mi sembra in sostanza che ci si sia incamminati verso una riforma generale del regime degli assegni familiari che non può non trovare il nostro assenso. Colgo l'occasione per dire che il Gruppo socialista concorda con gli ordini del giorno n. 1 e n. 2 presentati dal relatore Micolini, per le ragioni che egli stesso ha testè ricordato e, per le medesime ragioni, non si ritiene di poter votare l'ordine del giorno n. 3.

Credo siano rilevanti anche i provvedimenti in materia portuale, sia per quel che riguarda le disposizioni a favore di porti sin qui trascurati, sia per la disciplina introdotta circa le tassazioni degli imbarchi e degli sbarchi. Mi compiaccio, in particolare, per un emendamento apportato dalla Camera dei deputati, soprattutto con riguardo al regime del porto di Trieste. Nel testo del Governo la disciplina era già sostanzialmente identica a quella risultante dal citato emendamento, giacchè si era riconosciuta la funzione «estero per estero» del porto di Trieste, che rappresenta la sua specifica attività, non

essendovi altri porti in Italia che operino come questo in funzione dell'estero (con merci che provengono dall'estero ed ad esso sono destinate). Si riconosceva, nel testo del Governo, tale carattere – per cui si sosteneva di non doversi applicare gli aumenti allo scalo di Trieste – con la dizione, però, «in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti». L'emendamento, in effetti, ha messo in chiaro come già l'allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 riconoscesse queste funzioni e come tale allegato sia stato reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con la legge 25 novembre 1952, n. 3054.

Vi sono norme che già regolano tale materia; quindi, la disposizione può giovarsi del quadro normativo in cui essa è calata. Non posso, pertanto, che esprimere il mio compiacimento ed annunciare il voto favorevole anche per questa parte del decreto, giacchè vi è un miglioramento ed un riconoscimento del quadro normativo in cui l'intera materia deve essere collocata. Per tali motivi mi dichiaro nettamente favorevole alla conversione in legge del presente decreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Florino, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1001, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,

impegna il Governo,

a definire sollecitamente una iniziativa legislativa che, recependo le norme contenute nel decreto-legge in esame in tema di assegni per i nuclei familiari, al fine di non penalizzare economicamente le famiglie con figli agli studi, figli disoccupati che abbiano superato la maggiore età e genitori non percettori di pensione nè di altra fonte di reddito, si faccia carico di includere, ai fini della definizione del numero dei componenti il nucleo familiare per gli assegni medesimi, i figli che frequentino una scuola media o professionale e, per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, coloro che frequentino l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si acceda con il diploma di scuola media di secondo grado nonchè i figli disoccupati che abbiano superato la maggiore età ed i genitori non percettori di pensione nè di altra fonte di reddito.

9.1001.3 FLORINO

Il senatore Florino ha facoltà di parlare.

FLORINO. Signor Presidente, in verità dall'intervento del relatore risulta, per quanto riguarda l'accordo che avevamo raggiunto in Commissione, un parere favorevole all'introduzione nel provvedimento in esame di una norma riguardante i figli disoccupati componenti del nucleo familiare ai fini del previsto assegno, e ciò trova riscontro nel testo del disegno di legge in questione.

Quando parliamo di nucleo familiare e vogliamo riconoscere ai figli studenti, che di esso fanno parte, il diritto di venire inclusi ai fini della

definizione del numero dei componenti il nucleo familiare, riconosciamo a tutti gli effetti che dello stesso essi sono componenti essenziali. Qual è la differenza tra il figlio studente – per il cui inserimento concordo nella prima parte del mio ordine del giorno – ed il figlio disoccupato? Non dobbiamo poi dimenticare un altro aspetto che mortifica in questo particolare momento gli anziani.

Mi riferisco ai genitori non percettori di pensione nè di altra fonte di reddito: colui che è il capo di un nucleo familiare con un solo reddito, all'interno del quale vi siano figli disoccupati o genitori non percettori di reddito, per quale motivo deve essere escluso da questa normativa?

L'ordine del giorno doveva e poteva essere ampliato ai figli disoccupati e ai genitori senza redditi propri. Secondo il mio punto di vista il relatore non ha spiegato ampiamente le ragioni che hanno indotto il Governo ad escludere queste due fasce, a cui attualmente è rivolta la nostra attenzione. Infatti, come tutti sanno, la disoccupazione è in notevole aumento. Vengono svolte, per andare incontro ai problemi degli anziani (tema che è sul tappeto), conferenze ed incontri, e poi l'escludiamo completamente dal nucleo familiare quando non sono percettori di pensioni o di altra fonte di reddito.

Raccomando l'approvazione dell'ordine del giorno agli onorevoli senatori anche perchè esso non stravolge la legge. Ripetutamente il relatore e lo stesso Governo hanno dichiarato che questo decreto-legge non può essere modificato. Sia in Commissione che in Aula il nostro esame si è svolto rapidamente per l'urgenza di approvazione di questo decreto-legge: devo però dire che il nostro comportamento non è corretto nei confronti di coloro che aspettano un'altra risposta da noi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* MICOLINI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare che ieri la Camera dei deputati ha approvato un decreto-legge, che sarà sottoposto al nostro esame la prossima settimana, che si riferisce all'aumento dell'indennità di disoccupazione e al fondo di rientro dalla disoccupazione (di particolare importanza per l'occupazione giovanile) e quindi all'argomento che ha toccato in questo momento il senatore Florino. Per quanto riguarda il problema degli anziani, desidero ricordare che noi abbiamo previsto nella legge finanziaria un provvedimento che stanzia il minimo vitale. Se questi provvedimenti, a cui si riferisce il decreto-legge al nostro esame, venissero esaminati organicamente, certamente la risposta al senatore Florino potrebbe essere totale: non sarebbe però certamente tale inserendola in questo provvedimento, che è di natura diversa e che quindi merita un'approvazione rapida così com'è, certamente cercando di correggere in seguito le zone d'ombra che ho già indicato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, parlerò di questo decreto-legge per la parte che si riferisce al Ministero del lavoro, quella previdenziale, anche se nel provvedimento sono affrontati tre argomenti (su uno dei quali si soffermerà il Ministro della marina mercantile). Vi è anche la norma relativa all'Enpals, ma credo che

essa non darà più problemi in quanto tutti i senatori hanno concordato sull'opportunità del suo inserimento. Siamo alle ultime battute (che mi auguro possano sfociare in un voto favorevole) di un dibattito breve ma intenso che ha visto impegnate la Commissione lavoro e le altre Commissioni che dovevano esprimere il proprio parere. Ho seguito con molta attenzione il dibattito e credo di poter dire che molte delle osservazioni, delle indicazioni, delle critiche e delle carenze denunciate sono indubbiamente giustificate. Bisogna però anche puntualizzare – e lo hanno già fatto molto bene il relatore ed alcuni colleghi, sia in Commissione che in Aula – che questo provvedimento, per quanto riguarda la cosiddetta riforma degli assegni familiari, è notevolmente innovativo ed ha dei risvolti, delle valenze decisamente positive, perchè va incontro a situazioni familiari ove c'è maggior bisogno di disponibilità finanziarie.

Emerge il criterio dell'assegno per il nucleo familiare, la qual cosa è, chiaramente, un aspetto molto positivo. Però bisogna anche dire e ribadire – lo ha già fatto il relatore – che questo è un primo passo, una prima tappa verso una riforma organica e complessiva, che deve rivedere tutto il sistema e quindi anche riconsiderare alcune categorie (o alcuni settori di età) che sono rimaste escluse da questo primo provvedimento.

Noi abbiamo dovuto fare i conti – come si suol dire – con le disponibilità finanziarie, che non sono infinite; abbiamo a disposizione 1.100 miliardi e abbiamo cercato, d'accordo anche con le forze sociali, di utilizzare al meglio questa prima disponibilità, con dei risultati che non sono certamente perfetti, ma decisamente soddisfacenti.

Quindi credo di dover ringraziare, oltre il relatore e coloro che sono intervenuti nel dibattito, sia in Commissione che in Aula, anche il Presidente della Commissione lavoro, che in poco tempo ha condotto a termine i lavori della Commissione stessa.

Esprimo anche il parere sugli ordini del giorno. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore, il Governo lo accetta, ma (devo dirlo per onestà politica) compatibilmente con quelle che saranno le risorse, in relazione a quanto ho detto prima. Il Governo lo accetta perchè va proprio nella direzione in cui c'è l'intendimento di andare, con tappe successive. Tengo inoltre a puntualizzare che i compartecipanti familiari, i piccoli coloni e i piccoli fittavoli stagionali, che siano iscritti però negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna, non sono compresi in questo provvedimento, ma mantengono il diritto ai cosiddetti vecchi assegni familiari. D'altra parte vi sono anche categorie che sono escluse per il momento, come quelle degli autonomi e dei coltivatori diretti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, il Governo lo accetta e riafferma che può vedersi soddisfatta questa richiesta, questa indicazione – nel senso che l'ordine del giorno puntualizza e precisa – se non in questo istituto, nella filosofia del sostegno al nucleo familiare: in particolare, si può trovare uno specifico istituto, magari d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, cioè un assegno specifico scolastico di studio. Così come non escludo, riferendomi all'intervento del senatore Florino e a quello del relatore, che sia possibile – perchè il problema esiste – trovare anche una soluzione per quanto riguarda i giovani disoccupati, in attesa cioè della prima occupazione.

Con queste osservazioni, in merito sia al primo che al secondo ordine del giorno, il Governo dichiara di poterli accogliere.

In merito al terzo ordine del giorno, devo dire che, senza volerlo, ho già

risposto e non posso smentire quanto già detto, che, d'altronde, risponde alla politica e alla filosofia che abbiamo espresso in più occasioni.

In questo caso, però, accetterei l'ordine del giorno solo come raccomandazione, quindi non con una accettazione piena.

PRESIDENTE. Poichè si tratta di un decreto-legge eterogeneo, ha chiesto di parlare il Ministro della marina mercantile. Ne ha facoltà.

* PRANDINI, *ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, voglio innanzitutto dar atto agli onorevoli senatori della comprensione che hanno dimostrato nei confronti di questo atto legislativo che, appunto, ha presentato problemi abbastanza difficili. Abbiamo tutto sommato incontrato un consenso che mi auguro si manifesti al momento del voto e che concluda un lungo *iter* legislativo iniziato un anno e mezzo fa. Siamo purtroppo andati avanti con varie iniziative (decreti-legge e disegni di legge) per arrivare ad un'unica finalità: con l'approvazione del presente disegno di legge si chiude infatti una stagione di interventi ripetuti a favore del ripianamento finanziario degli enti portuali. Il meccanismo, che viene introdotto, di devoluzione dei maggiori importi delle tasse riscosse nei porti di competenza ai vari enti portuali contribuisce infatti ad una loro più sana gestione finanziaria, evitando il ricorso ad ulteriori interventi di ripianamento dei disavanzi e garantendo nel contempo un sicuro flusso di risorse finanziarie agli enti medesimi. Per di più, con l'articolo 4, si riesce anche ad equilibrare una devoluzione di mezzi finanziari che per altri porti – i cosiddetti «porti storici» – era già stata realizzata nel passato: perciò si va a compiere un atto di giustizia nei confronti delle amministrazioni dei porti di Venezia, Palermo e Civitavecchia e si provvede ad equilibrare anche l'apporto per Napoli.

Mi auguro che questo sia l'ultimo atto legislativo di una politica di risanamento anche perchè mi riprometto quanto prima di dare risposte tempestive alle sollecitazioni che nel dibattito parlamentare sono emerse in questi mesi, presentando cioè i disegni di legge per il cabotaggio e per la riforma delle gestioni portuali. In quella sede si dovrebbe riuscire a dare una risposta compiuta alle attese di riordino della nostra portualità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Dopo aver sentito che il Governo ha accolto gli ordini del giorno nn. 1 e 2, onorevole relatore, insiste perchè siano messi in votazione?

MICOLINI, *relatore*. No, signor Presidente, in quanto l'accettazione da parte del Governo mi soddisfa.

PRESIDENTE. il Governo ha dichiarato poi di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno n. 3. Senatore Florino, insiste per la votazione di tale ordine del giorno?

FLORINO. Signor Presidente, accolgo l'accettazione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DI LEMBO, *segretario*. Il parere espresso dalla 5ª Commissione è il seguente: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1001, trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma settimo, del Regolamento del Senato, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, in quanto sono tali da comportare un ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto, ovvero un elevamento dell'ammontare dell'assegno per i nuclei familiari o infine una rivalutazione estensiva dei criteri di composizione del nucleo stesso e quindi con maggiori oneri non quantificati nè coperti».

«Quanto poi all'emendamento 2.0.1, volto a modificare l'articolo 9 del decreto-legge n. 873 del 17 dicembre 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, in materia di pensionamento anticipato, il parere è altresì contrario, in quanto le modalità di copertura del maggiore onere (che l'emendamento quantifica in 12 miliardi annui) fanno riferimento agli stanziamenti di cui al capitolo 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa (relativo a spese non obbligatorie): a tale riguardo occorre infatti fare presente che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 11 marzo 1988, n. 67, la copertura realizzata mediante riduzione di disponibilità formatesi su capitoli di natura non obbligatoria, può essere utilizzata solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione di un disegno di legge di assestamento, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per integrare altri stanziamenti di bilancio rivelatisi sottostimati in corso di gestione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale» *sono soppresse; e le parole da:* «Per i nuclei familiari» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati,

anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri»;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante»;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'Allegato VIII del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei princìpi stabiliti dal suddetto Allegato»;

al comma 3, le parole: «Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma»;

al comma 6, le parole: «e sono autorizzate ad operare» *sono soppresse; e le parole:* «in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali»;

i commi 8 e 9 sono soppressi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

TITOLO I

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:

«Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dell'allegata tabella è il seguente:

Articolo 2.

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-*bis*. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-*bis*. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchè l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-*bis*. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2.

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI

REDDITO FAMILIARE (*migliaia di lire*)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o +
	importo mensile dell'assegno (*in migliaia di lire*)						
Fino a 12.000	60	90	160	230	300	370	440
12.001-15.000	20	70	140	200	280	360	420
15.001-18.000	–	50	110	170	250	350	400
18.001-21.000	–	20	80	140	220	330	380
21.001-24.000	–	–	50	110	200	320	360
24.001-27.000	–	–	20	80	170	300	340
27.001-30.000	–	–	–	50	120	270	310
30.001-33.000	–	–	–	20	70	240	280
33.001-36.000	–	–	–	–	20	210	260
36.001-39.000	–	–	–	–	–	100	230
39.001-42.000	–	–	–	–	–	–	100
oltre 42.000	–	–	–	–	–	–	–

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «Per i lavoratori dipendenti» *inserire le seguenti:* «i compartecipanti familiari, i piccoli coloni ed i lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, i caratisti di cui all'articolo 10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati di cui all'articolo 12 della legge 26 luglio 1984, n. 413».

2.1 IANNONE, VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, LAMA, GAMBINO, FERRAGUTI

Al comma 2, sostituire la tabella richiamata con la seguente:

«DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI

REDDITO FAMILIARE (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o +
	importo mensile dell'assegno (*in migliaia di lire*)						
Fino a 15 000	60	90	160	230	300	370	440
15.001-18.000	20	70	140	200	280	360	420
18.001-21.000	–	50	110	170	250	350	400
21.001-24.000	–	20	80	140	220	330	380
24.001-27.000	–	–	50	110	200	320	360
27.001-30.000	–	–	20	80	170	300	340
30.001-33.000	–	–	–	50	120	270	310
33 001-36.000	–	–	–	20	70	240	280
36.001-39.000	–	–	–	–	20	210	260
39.001-42.000	–	–	–	–	–	100	230
42.001-45.000	–	–	–	–	–	–	100
oltre 45.000.....	–	–	–	–	–	–	–».

2.2 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, LAMA, GAMBINO, FERRAGUTI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».

2.3 FLORINO

Al comma 6, aggiungere, in fine al primo periodo, le seguenti parole: «nonchè dai figli ed equiparati fino al ventunesimo anno di età, che siano occupati come apprendisti o frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si acceda con il diploma di scuola media di secondo grado.

2.4 VECCHI, IANNONE, ANTONIAZZI, CHIESURA, GAMBINO, LAMA, FERRAGUTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè e mi riservo di esprimere un parere in sede di dichiarazione di voto. L'emendamento 2.0.1 che riguarda la legge n. 26 verrà illustrato dal collega Spetič.

FLORINO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi senatori sull'emendamento 2.3, soppressivo di una parte della norma che, secondo il mio punto di vista, lascia la porta aperta ad ogni operazione, ovvero può creare manovre speculative sulla pelle dei bambini.

Il testo è il seguente: «L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della tabella predetta sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro». Fino a questo punto siamo d'accordo, in quanto si dà un incremento finanziario di 10 milioni di lire per coloro che hanno all'interno del proprio nucleo familiare persone con difetti fisici o mentali, o con altra infermità; ma diventa pericoloso dove c'è scritto testualmente: «ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».

Vorrei che mi si spiegasse cosa significa svolgere un compito o una funzione legata all'età del minorenne. Chi stabilirà se il minorenne, nella funzione di ragazzo o scolaro, o di ragazzo che può essere sorvegliato anche nell'ambito delle sue presunte marachelle, può o non può inserirsi nell'ambito del nucleo familiare o ha difficoltà persistenti a svolgere determinati compiti?

Perciò chiedo al Presidente, ai colleghi e al relatore: quali compiti? Incrementando di 10 milioni di lire il reddito per coloro i quali si trovino in questa situazione, si dà la possibilità – consentitemi di dirlo – di trovare tutti i possibili appigli nell'ambito di tutte le manovre speculative e clientelari di cui ogni volta la nostra nazione si lamenta. Facciamo quindi in modo di sopprimere questa parte, perchè non ritengo che lasciandola inserita nel testo da approvare si faccia il bene del bambino o del suo nucleo familiare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresensante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* MICOLINI, *relatore*. Il relatore il suo parere l'ha già espresso in sede di replica dichiarandosi contrario ad ogni modifica. Vorrei però precisare per il senatore Florino che la dizione cui lui fa riferimento è stata tratta da un disegno di legge, presentato dall'attuale ministro per gli affari sociali, senatrice Russo Jervolino, che testualmente recitava: «minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età». Tale richiamo, preso dall'articolo 1, dimostra come si possa interpretare la questione: è possibile fornire una regolamentazione e quindi un controllo, tramite l'Usl, che permetta obiettivamente in questo momento e per questo argomento di non modificare il testo della norma.

Esiste comunque un progetto di legge-quadro sull'*handicap*, di cui è relatore il collega Armellini, che fornisce una dizione leggermente diversa,

che darà una risposta globale anche alla questione del controllo, la parte cioè che maggiormente si presta a speculazioni.

Poichè siamo in grado oggi di avere la garanzia che in materia non ci saranno speculazioni, mi dichiaro contrario alla soppressione proposta dall'emendamento 2.3.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto riguarda gli emendamenti attinenti alla materia di competenza del mio Ministero, concordo con il relatore. Per quanto invece attiene l'emendamento 2.3, mi pare che il relatore abbia spiegato i motivi dell'inserimento nel testo in esame di quella materia. D'altra parte la dizione utilizzata è ripresa dalla legge sugli invalidi civili e quindi con essa si intendono i ragazzi minorenni che sono...

FLORINO. Allora scriviamolo!

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non so se il Governo ha titolo per farlo, ma io chiederei al senatore Florino di ritirare il suo emendamento.

FLORINO. No, non lo ritiro, perchè non posso prendermi questa responsabilità.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Allora a nome del Governo sono costretto ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Florino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al comma 10-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, le

parole: "delle aziende industriali" sono soppresse e dopo le parole: "approvvigionamento marittimo", sono aggiunte le seguenti: "direttamente collegate al traffico portuale":

2. Dopo il comma 10-*bis* dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 873 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 26 del 1987, sono aggiunti i seguenti:

"10-*ter*. Ferma restando la volontarietà delle parti, i criteri e le modalità di accesso al pensionamento saranno stabiliti sulla base di intese a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale depositate presso gli uffici regionali del lavoro per le successive istruttorie di loro competenza, previo esame fra le parti a livello territoriale dei programmi aziendali.

10-*quater*. Per le predette aziende, imprese e ditte solo l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta dall'INPS è posto a carico dello Stato.

10-*quinquies*. Agli oneri previsti per le finalità di cui ai commi precedenti, stimati in lire 12 miliardi annui per gli esercizi dal 1988 al 1992, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1988 e relative proiezioni per i successivi esercizi"».

2.0.1 BISSO, VECCHI, IANNONE, ANTONIAZZI, CHIESURA, GAMBINO, LAMA, FERRAGUTI, SPETIČ

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPETIČ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, l'emendamento recante l'articolo 2-*bis*, cui io ho aggiunto la mia firma, praticamente vuol tener conto del fatto che i progetti e gli strumenti giuridici per la ristrutturazione della portualità italiana – che ha inciso dal punto di vista del prepensionamento sugli organici dei lavoratori portuali – non possono riguardare esclusivamente questi lavoratori. Noi crediamo sia necessario allargare il discorso ai lavoratori dell'indotto, delle aziende collegate intrinsecamente e intimamente a tutte le operazioni che riguardano il lavoro e l'economia dei nostri scali. Da questo punto di vista evidentemente occorre una unitarietà di vedute e tende a questo l'emendamento che abbiamo presentato, che prevede oneri stimabili complessivamente in 12 miliardi annui, fino al 1992. Evidentemente, si tratta di dare una indicazione e spetterà poi alle organizzazioni dei lavoratori, ai sindacati, insieme coi rappresentanti delle aziende ed al Governo, stabilire la normativa.

Visto che siamo in tema di ristrutturazione e di rilancio dell'attività portuale, mi sia consentito, signor Presidente, esprimere molto brevemente anche una raccomandazione al Governo in merito a quanto è stato inserito specificamente con riguardo al porto di Trieste e al suo ruolo internazionale. Per inciso, vorrei ricordare al Governo l'esigenza di fare presto, perchè si tratta di superare dei ritardi.

Siamo certamente soddisfatti che alla Camera sia stato approvato un emendamento, da noi proposto assieme alla Democrazia cristiana e al Gruppo socialista, che riconosce, in base al trattato di pace del 1947, alcuni privilegi e specifiche condizioni di operatività al porto triestino. Occorre

però non dimenticare i ritardi esistenti, che riguardano i collegamenti ferroviari e quelli autostradali, anche internazionali, da Montecroce Carnico alla bretella autostradale con la Jugoslavia; vi sono poi problemi di tariffe ferroviarie con i paesi dell'Est. A tale proposito desidero ricordare una raccomandazione che proviene direttamente dalla Commissione europea di Bruxelles, circa l'esigenza di valorizzare ulteriormente i punti franchi per la manipolazione anche industriale delle merci in transito.

Si tratta di questioni che si trovano all'attenzione dei singoli Ministeri già da più di un anno: noi crediamo che per il rilancio di questo nostro porto, del suo ruolo internazionale ma anche di quello che esso dovrà ricoprire dopo la scadenza del 1992, il Governo debba operare di concerto e debba operare al più presto. Questo è quanto si attendono i comunisti e i lavoratori del porto di Trieste e questo è il motivo per cui noi abbiamo certamente apprezzato almeno questo articolo, pur nell'ambito di una valutazione generalmente negativa del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* MICOLINI, *relatore*. Come già nel caso dei precedenti emendamenti, il mio parere non può che essere negativo, anche perchè negativo è il parere espresso dalla 5ª Commissione relativamente alla parte finanziaria dell'emendamento.

* PRANDINI, *ministro della marina mercantile*. Il parere del Governo non può che essere negativo, unicamente a causa della parte finanziaria dell'emendamento, cioè per la mancanza di copertura dei maggiori oneri che deriverebbero dalla sua approvazione.

Gli onorevoli senatori che hanno sottoscritto questo emendamento sono a conoscenza del dialogo in corso sia con l'amministrazione della Marina mercantile, sia con il Ministero del lavoro, laddove mi pare vi sia una disponibilità seria a trovare la sede più opportuna affinché il problema qui sollevato, per quanto riguarda il prepensionamento, trovi una sua giusta soluzione. Vi è, quindi, un'eco positiva alla sollecitazione contenuta nell'emendamento, ma purtroppo il parere non può che essere negativo.

Per quanto riguarda, invece, la situazione particolare di Trieste, voglio assicurare che, per quanto di competenza, stiamo seguendo molto da vicino il problema e ci auguriamo che Trieste nel giro di pochi mesi possa rappresentare nel nostro paese il primo modello di traffico intermodale con collegamento diretto porto-autostrada-ferrovia: potrà essere quindi un punto di riferimento per l'iniziativa di riforma che ci accingiamo a portare avanti per quanto concerne sia il traffico di cabotaggio che la riforma delle gestioni portuali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

TITOLO II

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI

Articolo 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'Allegato VIII del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei princìpi stabiliti dal suddetto Allegato.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonchè le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Il Ministro della marina mercatile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e

Trieste, nonchè nei porti in cui insistono le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonchè le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

Articolo 4.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni 1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e 2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, e 21 settembre 1987, n. 386.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 6.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.

Articolo 7.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, l'imbarazzo espresso dal relatore credo rappresenti il disagio dell'intera Assemlea per l'abnormità di questo decreto-legge. È stato detto

che su questi vagoni sono state caricate alla rinfusa parecchie merci; devo dire, per parte mia, che vi sono state caricate materie assai distanti l'una dall'altra come settore merceologico. Infatti nel decreto, che affronta problemi previdenziali (e quindi gli assegni familiari), sono state inserite anche le questioni connesse alla portualità, quasi che i problemi previdenziali viaggiassero per mare anzichè per terra e non avessero nulla a che fare con i problemi della gente che vive all'interno della nostra società.

SPETIČ. È piccolo cabotaggio.

VECCHI. Sì, è piccolo cabotaggio. Devo dire che questo modo di legiferare è veramente paradossale, in quanto sottrae al Parlamento la possibilità di un esame attento e competente. Infatti, l'aver messo insieme due materie tra loro così distanti, a cosa ha portato? Se ne è occupata la Commissione lavoro, che di portualità non ha competenza specifica, per cui parte di questo decreto-legge non ha potuto essere affrontata nei termini in cui sarebbe stato necessario ed auspicabile.

Se consideriamo che questa Assemblea in sole ventiquattro ore ha dovuto pronunciarsi su materie così importanti e complesse, ci rendiamo conto che non è possibile esercitare il nostro mandato legiferando con quella cognizione di causa indispensabile per approvare leggi giuste, leggi che possano essere interamente applicate.

Si parla di riforme istituzionali: ebbene, penso che la prima vera e seria riforma istituzionale da fare riguardi proprio la decretazione d'urgenza. Il nuovo Presidente del Consiglio si è impegnato a non fare più ricorso alla decretazione d'urgenza se non in casi eccezionali. Ci auguriamo che quell'impegno sia mantenuto, ma ci auguriamo anche che, qualora vi si dovesse far ricorso, ci si attenga alla raccomandazione della Corte costituzionale di presentare decreti-legge che trattino materie omogenee: i decreti-legge non devono quindi essere convogli su cui salgono tutti, per cui non si riesce mai ad affrontare le diverse questioni con quella riflessione e con quella competenza indispensabili per legiferare in maniera organica e dare risposte alle necessità del paese.

Devo fare un'altra osservazione. Ancora una volta si sceglie lo strumento del decreto-legge per compiere un'operazione di riforma. Infatti, nel campo degli assegni familiari si compie una vera e propria opera innovatrice e riformatrice, poichè si passa dal vecchio sistema che teneva conto del reddito individuale ad un sistema che pone in posizione centrale la famiglia, come soggetto fondamentale verso cui devono essere indirizzate le risorse di sostegno. Non si tratta di cosa di poco conto, perchè i colleghi ricorderanno che su tale questione si è svolto – ogni qualvolta si è dibattuto della legge finanziaria e delle questioni sociali in relazione ai previsti finanziamenti – un dibattito culturale e di concezioni diverse circa il ruolo della famiglia nella società, circa il modo in cui essa deve essere concepita in rapporto alla condizione sociale ed il rapporto dei singoli componenti della famiglia con la famiglia stessa. Si adopera, quindi, ancora lo strumento della decretazione d'urgenza per affrontare una questione estremamente importante e seria come quella sottoposta oggi al nostro esame.

Per quanto riguarda i porti, onorevole Ministro, non comprendiamo l'urgenza del provvedimento, quando è in discussione, presso la IX Commissione della Camera dei deputati, un disegno di legge, il n. 1999, che tratta il medesimo oggetto. Allora, se vi è un provvedimento che si occupa

della stessa materia (peraltro in modo più organico, completo e nei tempi necessari per dare risposte positive e più puntuali), non si vede perchè si debba continuare a spizzichi e bocconi, con provvedimenti-tampone, con provvedimenti parziali come quello sottoposto al nostro esame.

Onorevole Presidente, c'è un vero e proprio esproprio del ruolo e dell'autorità di legiferare del Parlamento. Credo chè ciò non possa essere accolto da chi ha veramente a cuore la funzionalità ed il ruolo delle Assemblee elettive. Tutto questo non ci spinge certo ad essere favorevoli al presente decreto.

Oltre a queste osservazioni di metodo, a queste considerazioni generali, dobbiamo esprimere anche una posizione sul merito del provvedimento. È vero, onorevole relatore, che con il nuovo regime – che imposta l'assegno-sostegno alle famiglie – si compie un salto di qualità nel supportare i redditi delle famiglie bisognose. Ciascuno di noi sa che oggi l'assegno familiare è di 19.800 lire per ciascun figlio e di 2.500 lire per il genitore, cifre risibili nel 1988. Si imponeva, quindi, una sostanziale modifica in questo settore. Tuttavia, pur se si compie questo salto di qualità – frutto del resto delle lotte e dei movimenti che si sono sviluppati nel corso di questi anni, nonchè di un accordo realizzato sulla materia tra il Governo e i sindacati – non dobbiamo dimenticare che ad esso si arriva in ritardo. Infatti, si tratta di un settore in cui non vi erano disavanzi di carattere economico, giacchè la cassa unica di assegni familiari dell'INPS è abbondantemente in attivo: 9.000 miliardi solo per lo scorso anno! Vi erano perciò le risorse cui attingere per far fronte ad un problema di questo tipo, per rivalutare il trattamento di assegni familiari a sostegno delle famiglie più bisognose e numerose.

È positivo che si inizi questa riforma: tuttavia ad essa si procede per decreto-legge e con contraddizioni che per alcune migliaia di famiglie segneranno un peggioramento anzichè un miglioramento e, badate bene, per famiglie realmente bisognose. Con i nostri emendamenti volevamo spostare la prima fascia di reddito stabilita ora a 12 milioni: ciò vuol dire che una famiglia di quattro persone dovrebbe vivere con un milione al mese. Vi sembra una cifra che possa garantire a questa famiglia, in questa società, con le esigenze che essa comporta, una vita dignitosa? Può mai bastare che nella famiglia lavori una persona sola? Su questo piano c'è un sostegno reale. Noi, onorevoli senatori, avevamo chiesto di portare la prima fascia a 15 milioni, in modo da garantire il massimo sostegno alle famiglie che non raggiungono tale reddito.

In secondo luogo devo affrontare (già il relatore l'ha sottolineato in riferimento all'ordine del giorno che è stato accolto dal Governo) l'esclusione della considerazione dal nucleo familiare dei figli ultradiciottenni, sia che siano apprendisti sia che frequentino le scuole, come avviene invece adesso per il trattamento degli assegni familiari fino al ventiseiesimo anno di età se il figlio frequenta l'università o corsi superiori. Questo è un impoverimento! Ci saranno migliaia di famiglie che non trarranno beneficio da questa nuova normativa. Così non si viene incontro alle esigenze reali delle famiglie bisognose del nostro paese.

Onorevole Sottosegretario, è stata esclusa anche la figura di lavoratori come i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Ma in questo caso non si tratta di lavoratori autonomi: se sono iscritti all'elenco dei giornalieri di campagna, sono equiparati ai lavoratori dipendenti, ai braccianti. Quindi non si capisce perchè una delle categorie più povere del Mezzogiorno – una categoria che, anche se in via di estinzione, è ancora presente in numerose

località – non debba avere un sostegno da questa normativa. Queste sono le mie osservazioni in relazione al titolo I (in modo particolare mi sono riferito all'articolo 2) del decreto-legge al nostro esame.

Per quanto riguarda il titolo II, noi abbiamo preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro che si è impegnato per la legge sul cabotaggio e sugli enti portuali. Tuttavia, mentre prendiamo atto di questi impegni che ci auguriamo vengano mantenuti, dobbiamo dire che il provvedimento al nostro esame è in contraddizione con la legge n. 26 di risanamento dei porti. È in contraddizione perchè introduce ulteriori elementi di sperequazione tra i diversi porti e perchè si continua a pagare a pie' di lista (questo è il criterio). C'è una nuova tassazione, imposta sulle merci, sulle persone e sull'ancoraggio, che viene ripartita tra i porti per sopperire ai *deficit* maturati quando la legge n. 26 prescrive che vi debba essere una parità nell'esercizio finanziario del porto. Inoltre, la tassazione che viene imposta danneggia la capacità competitiva dei nostri scali rispetto a quelli della Comunità economica europea, quindi rispetto ai nostri concorrenti.

Ancora una volta viene emendato un provvedimento parziale che, anzichè risolvere i problemi, li aggrava, anche se in esso viene presa in considerazione la questione del porto di Trieste (come ha sottolineato il collega Spetič). Tale riconoscimento è importante, però continua questa politica frammentaria che non dà un colpo definitivo – come indicava la legge n. 26 – al risanamento della portualità: occorre invece agire per avere porti efficienti al servizio della collettività, per essere competitivi con gli altri scali e quindi per avere porti importanti di riferimento per il transito delle merci e delle persone all'interno del nostro paese.

Onorevoli senatori, per tutte queste regioni, che afferiscono il metodo ed il merito, il Nostro Gruppo esprime un voto contrario sul provvedimento al nostro esame ed invita la stessa maggioranza non certamente ad essere coerente ma ad avere una posizione più ferma in ordine alla questione dei decreti-legge, affichè non si ripetano i guazzabugli come quello che stiamo discutendo oggi ed affinchè la decretazione sia adottata sulla base delle norme stabilite dalla Costituzione e in base, veramente, alle esigenze di urgenza e di necessità.

Per queste motivazioni, quindi, ribadisco che noi esprimiamo un voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PATRIARCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA. Onorevole Presidente, colleghi, il gruppo della Democrazia cristiana – pur riconoscendo l'evidente anomalia, che d'altra parte, purtroppo, stava per diventare prassi nel nostro Parlamento, di accorpare provvedimenti che certamente non hanno una coerenza tra di loro – ritiene che tutte le misure in esame abbiano carattere di urgenza, di necessità. Esse indubbiamente, portano ad una innovazione sul piano del regime previdenziale, che punta essenzialmente sull'esigenza di privilegiare, per gli assegni familiari, la famiglia come fatto fondamentale. Noi salutiamo con compiacimento questa serie di norme che, anche se non raggiungono le posizioni

ottimali, certamente sono un significativo passo in avanti verso obiettivi sui quali il Parlamento più volte ha dato indicazioni.

Indubbiamente, il dibattito è diventato un po' più scabroso per effetto della seconda parte di questo provvedimento, che riprende un tema già abbondantemente trattato nel corso della precedente legislatura in cui si era arrivati addirittura alle soglie dell'approvazione da parte dei due rami del Parlamento. C'è la necessità di una revisione generale delle tasse di ancoraggio e delle tasse sulle merci imbarcate, ferme al 1981 e al 1974 perchè durante questi anni si è accentuata la crisi della nostra portualità. Ogni volta che si è pensato di aggiornare queste tasse, indubbiamente sono prevalse le ragioni della necessità di evitare che i nostri porti, già poco in grado di concorrere con quelli europei per una serie di deficienze e di lacune, non subissero anche questo aggravio rispetto all'esigenza, che era stata avvertita, di rendere quanto meno adeguato questo tributo che in gran parte, poi, viene devoluto al miglioramento della stessa gestione.

Indubbiamente questo provvedimento viene ad essere preso in concomitanza con quello organico presentato dal Governo sulla riforma complessiva delle gestioni portuali. Esso, comunque, si muove nella filosofia della riforma, anche perchè nella formulazione del testo ha subìto una serie di modificazioni che sono state individuate in un provvedimento precedente, sia nel dibattito in Commissione al Senato, sia poi successivamente alla Camera. Infatti, queste tasse e queste imposte sulle merci vengono opportunamente razionalizzate, in modo particolare esentando il cabotaggio, che è il settore più carente e che determina maggiore preoccupazione rispetto al regime dei traffici portuali presenti nel nostro paese.

Il Ministro della marina mercantile ha anche annunziato la presentazione in sede di Consiglio dei ministri di un provvedimento organico di riforma e di potenziamento del cabotaggio nel nostro paese. Per questo, la norma che esenta il cabotaggio dal pagamento di questi maggiori tributi certamente va incontro all'esigenza di miglioramento di tutto il sistema dell'economia marittima del nostro paese: esso sta trovando puntuale applicazione, da parte del Governo e da parte del Parlamento, in una serie di provvedimenti che noi speriamo riusciranno a far rianimare complessivamente il comparto marittimo che sicuramente, negli anni passati, ha attraversato momenti di gravissima crisi.

È in atto oggi un risveglio del mercato dei noli; vi è una situazione in netto miglioramento dovuta anche agli sforzi che il Governo e il Parlamento hanno portato avanti sia in ordine al potenziamento dell'armamento, sia in ordine ad un intervento mirato nel settore della cantieristica, sia infine, in modo particolare, in ordine al tentativo di rimuovere «lacci e lacciuoli»: questi ultimi indubbiamente hanno provocato, nell'ambito della movimentazione merci e all'interno delle realtà portuali, enormi e notevoli ritardi.

Indubbiamente assistiamo oggi al rinvigorimento della portualità del nostro paese ed anche al rinvigorimento dello stesso sistema generale di economia marittima, in modo particolare attraverso la diffusa ripresa della armatoria italiana che, anche se lenta, si sta verificando: ci auguriamo anzi che possa procedere ancora più speditamente. Rimane la grave lacuna del cabotaggio che ha indubbiamente subìto la disattenzione complessiva che è stata dimostrata dai pubblici poteri riguardo a questo che certamente rimane uno dei settori fondamentali, se si vuole realmente organizzare nel nostro paese una sana politica dei trasporti e tener conto delle necessità effettive. In

un paese come il nostro, con 8 mila chilometri di costa e con un traffico su strada che ha raggiunto proporzioni esasperanti, certamente il potenziamento del cabotaggio servirà anche alla razionalizzazione complessiva del sistema di trasporto attuale.

Ben venga quindi anche l'iniziativa del Governo e questo decreto-legge che si muove nella logica di una innovazione complessiva e che contiene già *in nuce* gli elementi di una riforma molto più generale che deve essere effettivamente portata avanti.

Vi è inoltre la ripresa dei contributi per la gestione di alcuni enti portuali. Debbo dire con fermezza che ci siamo battuti perchè questo provvedimento scaturisse finalmente dalla volontà del Governo. Ci siamo battuti nel Parlamento perchè ci siamo trovati negli anni scorsi a dover ripianare, con grandissimi interventi finanziari, le gestioni di porti del Nord (di Genova e di Venezia in modo particolare) con l'impegno di somme enormi reso necessario dalla situazione catastrofica che si era determinata. Contemporaneamente, la portualità meridionale nel corso di questi anni aveva obbedito alla logica di contenere le spese, di bloccare le assunzioni, di operare in una situazione di rigida economia. Pertanto i porti di Napoli, di Palermo e della stessa Civitavecchia venivano penalizzati per aver appunto seguito quella politica di austerità che autorevolmente era stata imposta. Per tale motivo, opportunamente questo provvedimento rivede il contributo ordinario che questi porti ricevono ed introduce anche per il porto di Venezia, con provvedimento anch'esso necessario e giusto, un contributo ordinario per la stessa gestione.

Certo, in questo provvedimento, vi è, come al solito, una indicazione «a pioggia» di certi interventi, in modo particolare per quanto riguarda le aziende di mezzi meccanici. Tali aziende sono state penalizzate, in quanto per esse sono state stanziate somme certamente non imponenti. Siamo comunque attenti ed interessati perchè tutto questo disegno, che appare anche un po' disarticolato in questo momento, possa essere reso organico nel momento in cui il provvedimento sulle gestioni portuali giungerà all'esame anche della nostra Assemblea e della nostra Commissione. Potremo ricondurre ad unità tutti quegli interventi anche di carattere finanziario che serviranno ad un autentico potenziamento del settore della portualità nel nostro paese, avendo cominciato con l'impegno da parte dei lavoratori portuali a rinunciare ad una serie di conquiste sulle quali indubbiamente si era sviluppata una polemica astiosa e anacronistica, con l'espulsione dai porti di migliaia di lavoratori. Tutto questo è avvenuto anche con il consenso del sindacato, che ha collaborato alla riforma della portualità italiana: una riforma che si è liberata complessivamente di alcuni condizionamenti, ma che oggi ha bisogno di norme certe ed anche di una politica di programma attenta. Essa in modo particolare deve potenziare il sistema portuale che viene privilegiato nel nostro paese, ma deve dare anche ai porti minori, nel loro complesso, quel ruolo e quella capacità di provvedere ai vasti traffici che il nostro territorio è in grado di mantenere e potenziare. (*Applausi dal centro*).

Presidenza del presidente SPADOLINI

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento – il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio, giugno e luglio 1988.

- Disegni di legge nn. 27 e 28 – Benefici ai partigiani
- Disegno di legge n. 178 – Tariffa dazi doganali
- Disegno di legge n. 738 – Gru di Ancona
- Disegno di legge n. 558 – Ordinamento della Presidenza del Consiglio (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge costituzionale n. 162-B (ed altri connessi) – Nuove norme in materia di procedimenti di accusa (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 413 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
- Disegno di legge n. 317 (ed altri connessi) – Norme sul diritto di sciopero
- Disegno di legge n. 748-B-*bis* – Istituzione del Consiglio della magistratura militare
- Disegno di legge n. 750 – Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*)
- Disegno di legge n. 835 – Norme sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari
- Disegno di legge n. 21 (ed altri connessi) – Provvedimenti di riforma costituzionale in materia di struttura e attribuzioni delle due Camere
- Disegno di legge n. 730 (ed altri connessi) – Norme contro la violenza sessuale
- Disegno di legge n. 501 – Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
- Disegno di legge n. 499 – Modifica della comunicazione giudiziaria
- Disegno di legge n. 751 – Tutela giuridica dei prodotti a semiconduttori (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*)
- Disegno di legge n. 901 – Depenalizzazione degli illeciti valutari
- Disegno di legge n. 557 – Riordino struttura militare difesa
- Disegno di legge n. 583 – Approvvigionamenti centrali della Difesa
- Disegno di legge n. 321 – Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito
- Disegno di legge n. 800 – Permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore

- Disegno di legge n. 576 – Disciplina delle offerte pubbliche di azioni per il mercato mobiliare
- Disegno di legge n. 224 (ed altri connessi) – Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
- Disegno di legge n. 332 – Disciplina delle società di investimento immobiliare
- Disegno di legge n. 764 – Partecipazione dell'Italia all'IDA e alla BIRS
- Disegno di legge n. 953 – Costituzione di società abilitate all'intermediazione in borsa
- Disegno di legge n. 749 – Partecipazione a programmi internazionali di ricerca applicata
- Disegno di legge n. 636 – Riordinamento della docenza universitaria
- Disegno di legge n. 231 – Formazione medici specialisti
- Disegno di legge n. ... – Prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico
- Disegno di legge n. 465 – Provvedimenti sui servizi di salute mentale
- Disegno di legge n. 593 – Tutela della salute dai danni derivanti da fumo indotto
- Disegno di legge n. 236 – Tutela dei diritti del malato
- Disegno di legge n. 572 – Salvaguardia ambientale
- Disegno di legge n. 177 – Cinta magistrale di Verona
- Disegno di legge n. 219 – Alloggi dello Stato in Pordenone
- Disegno di legge n. 92 – Fabbricato del Vanvitelli
- *Doc.* VIII, nn. 3 e 4 – Rendiconto delle spese del Senato per l'anno finanziario 1986 e bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1988
- Deliberazione sui presupposti di costituzionalità di decreti-legge
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Autorizzazioni a procedere in giudizio
- Ratifiche di accordi internazionali
- Esame di relazioni all'Assemblea
- Elezioni di componenti di Commissioni bicamerali
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento. Ste

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 17 maggio al 3 giugno 1988.

Martedì	17 maggio	*(pomeridiana)* (h. 17)	– Disegni di legge nn. 27 e 28 – Benefici ai partigiani – Disegno di legge n. 178 – Modifiche alla tariffa dazi doganali – Disegno di legge n. 177 – Cinta magistrale di Verona – Disegno di legge n. 219 – Trasferimento alloggi dello Stato in Pordenone – Disegno di legge n. 92 – Acquisto fabbricato del Vanvitelli in Scafati – Disegno di legge n. 738 – Gru di Ancona
Mercoledì	18 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Dibattito sulle questioni istituzionali – Deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge concernente norme in materia previdenziale *(Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 21 maggio 1988)*
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	
Giovedì	19 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	

Comunico di aver riferito alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sui contatti avuti con l'altro ramo del Parlamento, anche in questi giorni, in ordine alle intese raggiunge circa le sedute che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica terranno contestualmente sulle questioni istituzionali.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha convenuto sulla opportunità di attribuire a ciascun Gruppo un'ora per i suoi interventi, consentendo eccezioni particolari di tempo per i Gruppi con varie componenti interne.

Giovedì	19 maggio	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	– Disegno di legge n. ... Conversione in legge del decreto-legge concernente norme in materia previdenziale *(Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 21 maggio 1988)* – Disegno di legge n. 976 – Conversione in legge del decreto-legge recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare *(Presentato al Senato - scade il 10 giugno 1988)*

Venerdì	20 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Interpellanze e interrogazioni
Martedì	31 maggio	*(pomeridiana)* (h. 17)	– *Doc.* VIII, nn. 4 e 3 – Bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1988 e Rendiconto delle spese del Senato per l'anno finanziario 1986
Mercoledì	1° giugno	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	– Deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge riguardante Commissario Napoli *(Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 12 giugno 1988)* – Disegno di legge n. 576 – Disciplina delle offerte pubbliche di azioni per il mercato mobiliare – Ratifiche di accordi internazionali *(elenco allegato)* – Disegno di legge n. 986 – Conversione in legge del decreto-legge concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza *(Presentato al Senato - scade il 22 giugno 1988)*
Giovedì	2 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	
Venerdì	3 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	
(se necessaria)			

I presupposti di costituzionalità del decreto-legge concernente norme in materia previdenziale saranno votati ad inizio della seduta pomeridiana di mercoledì 18 maggio.

Le Commissioni permanenti non potranno tenere seduta in ore coincidenti con le sedute antimeridiana e pomeridiana di mercoledì 18 ed antimeridiana di giovedì 19, ad eccezione di quelle chiamate a pronunciarsi su presupposti di costituzionalità e sul merito dei decreti-legge in scadenza.

Nel pomeriggio di giovedì 19, presso la Commissione esteri, si svolgerà un dibattito su comunicazioni del Governo relative ai recenti avvenimenti in Polonia.

I lavori del Senato resteranno sospesi dal 23 al 29 maggio in occasione delle elezioni amministrative.

Entro la prima quindicina di giugno l'Assemblea terrà poi un dibattito di politica estera sulle prospettive della distensione internazionale, anche alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione esteri sull'accordo USA-URSS relativo agli euromissili.

Nello stesso periodo di tempo l'Assemblea discuterà la relazione presentata dalla Commissione industria in materia di internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni industriali.

Ratifiche di accordi internazionali

- Disegno di legge n. 518 – Ratifica della Convenzione europea sulla sicurezza sociale
- Disegno di legge n. 519 – Ratifica della Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
- Disegno di legge n. 591 – Ratifica con gli Stati Uniti per la repressione delle violazioni doganali
- Disegno di legge n. 596 – Ratifica sulle immunità della Fondazione europea
- Disegno di legge n. 599 – Ratifica di estradizione con la Gran Bretagna
- Disegno di legge n. 601 – Adesione dell'Italia alla Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide
- Disegno di legge n. 603 – Ratifica sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero
- Disegno di legge n. 605 – Ratifica sulla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo
- Disegno di legge n. 606 – Ratifica tra l'Italia e gli Stati Uniti per la messa a punto ed il lancio del Laser Geodynamics Satellite
- Disegno di legge n. 607 – Ratifica sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza
- Disegno di legge n. 621 – Ratifica sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco
- Disegno di legge n. 625 – Ratifica tra l'Italia e la Tunisia per la promozione degli investimenti
- Disegno di legge n. 639 – Ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale con l'Etiopia
- Disegno di legge n. 736 – Ratifica tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo
- Disegno di legge n. 994 – Ratifica tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1019 – Ratifica tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Secondo quanto previsto dall'articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Presidenza del vice presidente LAMA

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dopo questa parentesi che ha illuminato il nostro futuro riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 1001.

Siamo in fase di dichiarazioni di voto finali.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Colleghi senatori, certamente quando serpeggia la stanchezza anche decreti di notevole importanza passano per il getto della spugna. Cerchiamo però di compiere il nostro dovere. Io dico subito che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, pur avendo contribuito in buona misura nell'ambito della Commissione lavoro a formulare un ordine del giorno, si augura che non sia il solito espediente per calmare le acque, ma sostanzialmente possa impegnare il Governo ad una modifica seria ed approfondita della disciplina degli assegni familiari. Il mio Gruppo comunque voterà contro il disegno di legge di conversione per due ragioni. La prima di esse è la politica generale: non possiamo non denunciare ancora una volta il metodo inaccettabile che porta a legiferare quasi esclusivamente per decreti, esautorando dalle proprie competenze e prerogative il Parlamento. Infatti, non posso non denunciare l'anomala procedura sottolineata da tutti nel deliberare su un provvedimento il cui tiolo si riferisce ai portuali mentre al suo interno affronta materie disparate, non omogenee e di rilevante importanza. La seconda ragione entra nel merito, cioè riguarda le questioni che si apriranno con l'entrata in vigore del provvedimento, lontano, a nostro modo di vedere, da un serio processo riformatore di tutta la materia.

Con il nuovo meccanismo infatti, il regime delle integrazioni di reddito alla famiglia verrà completamente ristrutturato. Il Governo ha aumentato complessivamente gli stanziamenti per questa voce, mettendo a disposizione 550 miliardi aggiuntivi da pagare ai lavoratori ed ai pensionati sotto forma di assegni familiari, ma all'atto pratico, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, la ridistribuzione generale finirà per penalizzare proprio le famiglie composte da sette o più persone; in altri casi il peggioramento interesserà nuclei familiari di cinque o sei persone, che da un giorno all'altro si vedranno ridurre il reddito di diverse decine di migliaia di lire, in molti casi di 120-150.000 lire al mese.

A rimetterci saranno proprio le famiglie più bisognose, quelle con un solo reddito e con più figli.

Si raggiunge questo risultato se si sviluppano i calcoli comparati tra le attuali tabelle degli assegni e le relative maggiorazioni e la tabella che andrà in vigore prossimamente. Da questi princìpi emergono alcune novità. La prima è che non si concedono più gli assegni per il carico di figli maggiorenni (salvo il caso in cui siano inabili), di genitori, fratelli, sorelle e nipoti. La seconda è che il nucleo familiare è composto dal coniuge non separato e dai figli minori ed inabili.

Ciò comporta che, oltre a non avere più assegni per una grossa fetta di congiunti a carico, dal nucleo familiare vanno esclusi i figli maggiorenni studenti o disoccupati, i genitori, il coniuge separato e i collaterali a carico.

In sintesi, restringendo gli appartenenti al nucleo, si raggiunge il risultato di fare arretrare l'attuale fascia di appartenenza, con conseguente riduzione dei limiti di reddito entro cui è possibile pagare l'assegno 1988. Agli effetti pratici ci rimette chi ha già meno.

Per avvalorare il discorso faccio alcuni esempi con riferimento ad un nucleo familiare di tre persone: per questo nucleo si ottengono maggiori assegni fino a 27 milioni di reddito, ma, scendendo nel particolare, chi ha un

reddito di 20 milioni ottiene un miglioramento di 75.240 lire al mese, mentre chi lo ha di 19 ottiene solo 55.480 lire.

Per un nucleo familiare di quattro persone si ottengono guadagni fino a 32 milioni di reddito. Ma anche qui chi ha, ad esempio, un reddito di 23 milioni ottiene 84.480 lire mensili in più, mentre chi ha un reddito di 12 milioni ottiene solo 70.720 lire.

Tutti i redditi da 12 a 22 milioni ottengono meno del fortunato che di milioni ne ha 23. Ma la discussione non si ferma qui perchè per un nucleo familiare di cinque persone si hanno guadagni fino a 15 milioni di reddito mentre da 16 a 17 ci si rimette, salvo avere di più dai 26 ai 36 milioni.

Per un nucleo di sei persone la situazione diventa drammatica: insignificanti gli aumenti fino a 13 milioni di reddito e perdite secche da 14 a 36 milioni. Di nuovo guadagno, più consistente, da 36 a 41 milioni. Chi avrà, ad esempio, un reddito di 27 milioni perderà 116.000 lire al mese. Per il nucleo di sette persone o più, la situazione diventa nerissima. Forti perdite anche con soli 12 milioni di reddito e perdite anche da 13 a 40 milioni (150-190.000 lire al mese).

Lo scenario che si para davanti è obiettivamente penalizzante per lo scippo che viene consumato, tanto più intollerabile perchè effettuato in nome di quell'equità familiare che sta alla base della riorganizzazione.

Quale equità, se vengono pagate di più le famiglie con pochi familiari a carico e di meno i nuclei familiari composti da più persone?

Onorevoli senatori, lo scempio che sta per compiersi in materia di assegni familiari snatura il concetto di aggiunta di famiglia per sostituirlo con altro sussidio denominato assegno per il nucleo familiare. Quest'ultima proposta governativa prelude a quell'assegno unico sociale che dovrebbe mettere insieme una serie di prestazioni (le pensioni sociali, le pensioni al minimo e gli stessi assegni familiari) e che dovrebbe avere come base non la situazione del singolo individuo ma la situazione delle famiglie, da valutare in relazione al numero dei componenti e al loro reddito.

È una proposta che va decisamente respinta poichè, nel momento in cui si cerca di evitare la confusione tra previdenza e assistenza, si escogita un provvedimento iniquo che mortifica la dignità del lavoratore proponendo un istituto che sta tra la carità e la beneficenza, dimenticando che la cassa unica assegni familiari viene alimentata dalla contribuzione previdenziale dei lavoratori dipendenti. Tale contribuzione rappresenta un patrimonio individuale e collettivo che appartiene a chi ne ha sopportato l'onere, per cui non si può condividere l'idea di modificarne la destinazione nè tanto meno che da tali fondi possano attingere tutti i cittadini, mentre all'apporto finanziario provvedono, in virtù di un principio mutualistico, solo i lavoratori dipendenti.

Il patrimonio della cassa assegni familiari, che al 31 dicembre 1987 ha raggiunto i 49.685 miliardi, appartiene ai lavoratori; non si può far passare come concessione governativa un diritto sacrosanto dei lavoratori stessi.

Non si capisce bene perchè con un patrimonio del genere l'allora Governo Goria, e per esso il ministro Formica, ha potuto affermare che nella legge finanziaria del 1988 il Governo prevedeve una spesa di 550 miliardi per gli assegni familiari. Delle due l'una: o sono falsi i bilanci della cassa assegni familiari o sono false le affermazioni di chi tenta di far passare come concessioni un legittimo diritto dei lavoratori.

Peraltro, in origine la ristrutturazione del sistema degli assegni doveva entrare in vigore contemporaneamente alle modifiche dell'IRPEF. Queste

ultime però, come è noto, per la mezza crisi di Governo che ne è seguìta sono saltate in seguito alla riformulazione del disegno di legge finanziaria del 1988.

Può darsi quindi che la manovra combinata degli sgravi IRPEF e delle modifiche agli assegni prevedesse una compensazione tale da annullare queste conseguenze negative per le famiglie numerose, ma sta di fatto che, almeno per l'anno prossimo, di riduzioni IRPEF non si parlerà più.

Non vi è dubbio che i contributi dei lavoratori facciano gola al Governo, il quale si fa scudo di un reddito complessivo del nucleo familiare assoggettato all'IRPEF nell'anno precedente per riconoscere la corresponsione del nuovo assegno.

Noi riteniamo che esiste una aperta violazione del dettato costituzionale in materia di diritto della famiglia; il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli viene violato in questi articoli dal Governo e nessuno potrà contestare il fatto che i figli studenti, disoccupati, i genitori non percettori di alcun reddito sono posti a completo carico del lavoratore.

I gravi errori di una politica sbagliata in materia occupazionale vengono riversati sui lavoratori dimenticando che in molte famiglie vi sono un solo reddito ed una sola scala mobile con cui, di fatto, nonostante la dura politica fiscale e i tributi diretti o indiretti, deve sopravvivere l'intero nucleo familiare.

Nessun Governo sino ad oggi si è posto il problema se il compenso dell'opera prestata dal lavoratore sia adeguato a mantenere un nucleo familiare, se il salario sia davvero equo in funzione dei reali bisogni del lavoratore e del suo nucleo familiare.

C'è da chiedersi se Governo e parti sociali siano davvero convinti che la retribuzione dei lavoratori italiani sia davvero sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa, ovvero se sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato nel rispetto della Costituzione.

Noi riteniamo che il salario dei lavoratori e quindi il salario differito debba essere proporzionato al carico familiare.

Il Governo, nell'introdurre l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare così come concepito, commette una ingiustizia sociale contro la famiglia; possiamo definire tale manovra come l'applicazione di una tassa sulle famiglie numerose.

Il decreto al nostro esame è ingiusto e va respinto; è un autentico scippo ai danni dei lavoratori ed esprimiamo il nostro dissenso e voto contrario.

Invitiamo ancora una volta il Governo a voler rivedere, alla luce degli ordini del giorno presentati dalla Commissione lavoro, alcune norme contenute nel decreto in materia previdenziale per consentire alle forze politiche di dare quel contributo anche minimo, se volete, ma che serva a risolvere i problemi al nostro esame.

Il diniego di oggi sulle norme in materia previdenziale vogliamo poterlo tramutare in assenso se ad esso corrisponderà una vostra apertura sul problema, tale da poter riverificare la normativa penalizzante e riuscire, ove possibile e con il conforto di tutti, ad applicare una migliore giustizia sociale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1002

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1002, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore De Cinque si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani» (1002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento, illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

visti i commi 3-*ter* e 3-*quater* aggiunti, in sede di conversione in legge, all'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, in materia di regime tributario delle indennità equipollenti ai trattamenti di fine rapporto e delle altre indennità percepite *una tantum* in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che con i suddetti commi viene, giustamente, recepito il principio di detassazione di imponibile stabilito, per le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS ai dipendenti statali, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986;

rilevato, tuttavia, che, mentre al comma 3-*quater* è stata prevista una decorrenza dal 17 luglio 1986, non è stata disposta almeno analoga retroattività per le ipotesi di cui al comma 3-*ter*;

ritenuto che in tal modo si determina un'ingiusta disparità di trattamento a danno dei percettori delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, anche rispetto ai percettori delle buonuscite ENPAS,

impegna il Governo:

a presentare o ad emanare quanto prima una norma idonea ad attribuire validità retroattiva anche alle ipotesi di cui al menzionato comma 3-*ter* affinchè la relativa disciplina fiscale si applichi almeno a decorrere dal 17 luglio 1986.

9.1002.2. LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che l'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni dalla legge del 17 febbraio 1985, n. 17, non ha ancora trovato pratica applicazione per le diverse interpretazioni che vengono date dell'articolo stesso;

che questa situazione ha creato malessere e agitazione nelle categorie interessate,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento finalizzato a stabilire che le decorrenze dei benefici di cui al citato articolo 4, comma 14-*bis*, sono quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e che le mansioni richieste sono quelle previste dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

9.1002.3. LA COMMISSIONE

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, non ripeterò quanto già è stato detto sulla ristrettezza estrema dei tempi a disposizione del Senato per l'esame di un provvedimento di notevole importanza, quale è il decreto-legge n. 70 del 1988 che, pure nella sua omogeneità (e di questo va dato atto al Governo che ha contenuto le norme del presente decreto nel solo ambito tributario) porta modifiche notevoli e complesse all'attuale sistema tributario, sia in materia di imposte dirette che indirette, sia per quanto riguarda il catasto.

Illustrando brevemente il contenuto del provvedimento, dirò che esso nei suoi primi due articoli si occupa delle detrazioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi. Si tratta di detrazioni piuttosto consistenti, da tempo auspicate e la cui quantificazione, anche in termini di gettito, è stata calcolata in circa 1.100 miliardi per l'anno 1988. Il Governo ha quindi compiuto un notevole sforzo per venire incontro alle attese che venivano poste al riguardo soprattutto dalle famiglie con minor reddito.

Sull'articolo 3, soppresso dalla Camera dei deputati, desidero fare una sola notazione: esso non è oggetto del nostro esame poichè non ne riproponiamo l'introduzione, ma il Governo deve certamente porsi il problema di sollevare gli istituti di credito dagli oneri che sopportano in conseguenza dei prestiti che fanno ai paesi in via di sviluppo, prestiti per i quali molto spesso vanno incontro a forti perdite, dovute non già a ragioni di politica commerciale seguita dalle banche, ma a ragioni di politica generale. Allora, se il sistema bancario deve effettuare queste operazioni di credito scontando molto spesso già in precedenza il loro esito incerto, per ossequio a direttive politiche da parte del Governo, mi sembra giusto – e ripeto che non

trovo giusta la soppressione dell'articolo 3 fatta dall'altro ramo del Parlamento, pur con tutto il rispetto ad esso dovuto – che il Governo di tale situazione si faccia carico e che si torni con un nuovo provvedimento sulla questione.

Si introducono con l'articolo 4 nuove disposizioni in merito al trattamento tributario dei proventi dei segretari comunali per la levata dei protesti e, con gli ultimi commi aggiunti dalla Camera, alcune disposizioni innovative e pregevoli in materia di trattamento tributario delle liquidazioni per cessazione dal servizio, sulle quali possiamo senz'altro convenire. Con l'articolo 5 sono state dettate, come sottolinea anche la relazione ministeriale al decreto-legge proposta alla Camera, norme interpretative in materia di IVA, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di alcune norme della tariffa IVA a determinati settori merceologici. E su questo punto credo che il nostro giudizio possa essere positivo.

Con il comma 4-*ter* dell'articolo 5 introdotto dalla Camera si è risolta, anche sul piano legislativo, una disputa creatasi tra fisco e contribuente in ordine alla cessione dei crediti derivanti da rimborsi IVA, disciplinando però in maniera oculata e corretta queste gestioni di credito in modo che non ne venga detrimento all'erario, soprattutto perchè anche il cessionario risponde solidalmente verso l'amministrazione ed è tenuto a prestare cauzione in caso anticipato, cauzione – come è detto giustamente – che non va confusa con quella che deve essere già prestata in base all'articolo 38-*bis* della legge sull'IVA.

Con gli articoli 6 e 7 entriamo in quello che ha costituito un argomento di grande interesse e dibattito in questi ultimi tempi: l'applicazione del sistema forfettario di contabilità (la cosiddetta contabilità semplificata e la contabilità ordinaria). È stata introdotta per la prima volta nel 1984 ed è valida fino al 31 dicembre 1987. Nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati (alla quale io mi ricollego perchè questi due articoli non sono stati modificati) il Governo ha spiegato abbastanza diligentemente e diffusamente le ragioni per cui si è giunti a chiedere la proroga per l'anno 1988 del regime forfettario, dando poi tutta una serie di disposizioni applicative, sulle quali non mi soffermerò in quanto sono tutte di carattere essenzialmente tecnico. Debbo, tuttavia, rilevare che questo esperimento tentato per un triennio ha dato risultati positivi, perchè abbiamo potuto riscontrare – come ha detto chiaramente il Governo – che non soltanto il gettito non è diminuito ma è aumentato rispetto a quello che comparativamente, per le stesse categorie di reddito, si sarebbe potuto realizzare con il sistema ordinario, consentendo quindi l'acquisizione di nuova base imponibile. Tuttavia occorre – e la Commissione si è fatta carico più volte di raccomandarlo al Governo – che venga adottata al più presto una disciplina di carattere definitivo che regolarizzi in maniera rispondente alle esigenze della moderna economia tale contabilità, in modo da dare alle imprese, che sono numerosissime e attendono certezza in questa materia, un sistema che non abbia più una validità soltanto temporanea.

Con l'articolo 8 sono state dettate norme per la scelta dei regimi di contabilità sulle quali non ritengo di soffermarmi a lungo. Con l'articolo 9 sono state dettate disposizioni per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti pubblici, territoriali e non, e da parte degli istituti delle case popolari.

Nell'articolo 10, che la Camera dei deputati ha modificato solamente in parte, è stata adottata una nuova disciplina delle tasse per i contratti di borsa

su titoli e valori. Tale disciplina, che si presenta meno pesante, ha ridotto il tributo che gravava prima sulle negoziazioni di borsa anche perchè la precedente disciplina tributaria, soprattutto con la diffusione delle operazioni di borsa a medio e breve termine, si era rivelata particolarmente gravosa. Quindi è stata opportuna tale riduzione. La Camera ha introdotto una modifica, sulla quale prego il Sottosegretario di chiarirmi un dubbio che avevo espresso in Commissione circa le obbligazioni, prima equiparate alle azioni e oggi equiparate ai titoli di Stato e garantiti. Noi riteniamo che ciò si riferisca a tutte le obbligazioni e non solamente a quelle garantite, però forse sarebbe opportuno un chiarimento in questa sede. Inoltre, viene definito giuridicamente il tipo di contratto «pronti contro termine» e sono state ridotte le aliquote per le imposte in abbonamento sui contratti di finanziamento a medio e lungo termine (anche in questo caso mi sembra una norma particolarmente opportuna). Con l'articolo 11 viene data una nuova disciplina sul classamento delle unità immobiliari che vengono denunciate al catasto, disponendo che per queste unità immobiliari, anche se fatte con schede precedenti al nuovo tipo introdotto nel 1984, l'attribuzione del reddito può essere eseguita senza sopralluogo e può essere notificata per mezzo posta al contribuente. Con l'articolo 11-*bis* è stata introdotta un'autodenunzia da parte dei proprietari dei terreni in ordine alle variazioni di coltura dei propri fondi. Tuttavia si può dire che più che essere stata introdotta un'autodenuncia è stato introdotto l'obbligo di autodenuncia per quanto riguarda la variazione del reddito esistendo già l'obbligo a carico del proprietario di denunziare la variazione di coltura.

È stata però notevolmente aggravata la sanzione per l'omissione della denunzia di variazione, che è stata addirittura portata a 5 milioni; vi sono stati anche dei problemi sollevati dalla Commissione agricoltura con un suo ordine del giorno che credo verrà poi illustrato direttamente dai suoi presentatori in Commissione.

Con l'articolo 12 è stata introdotta una disposizione invocata dopo l'entrata in vigore della nuova legge di registro, cioè quella sulla determinazione automatica del valore degli immobili in base alla rendita catastale opportunamente rivalutata. Restavano fuori da questa applicazione gli immobili per i quali non era stata fatta ancora l'attribuzione di rendita dal catasto, per cui si creava una disparità di trattamento tra l'uno e l'altro tipo di immobile urbano.

Con l'articolo 12 si è introdotta una nuova disciplina per cui il contribuente, nel momento in cui effettua o l'atto pubblico di trasferimento o la denunzia di successione, può chiedere che il catasto attribuisca entro un breve termine, cioè 10 mesi, la rendita a questo immobile.

Questo servirà certamente a snellire la trattazione delle pratiche da parte degli uffici del registro. Occorre però dire sin d'ora – e questo lo vorrei anche raccomandare al Governo – che in caso di applicazione dell'articolo 12, primo comma, così come formulato, dovrà darsi la facoltà al contribuente, o meglio l'onere, di adeguare con una successiva dichiarazione il reddito dichiarato nell'atto o nella denuncia di successione a quello che risulterà dal catasto, perchè egli non può certamente essere chiamato a rispondere per non aver tenuto a base una rendita catastale che ancora non conosceva al momento dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione. Infatti, se non si introduce questo chiarimento (non so adesso se legislativo o se può farlo il Governo con propria determinazione amministrativa), l'ufficio del registro potrebbe applicare sempre la valutazione libera, cioè la valutazione a

valori normali di mercato, applicando l'attuale vigente norma di cui al quarto comma dell'articolo 51 o 52 (non ricordo bene) della legge di registro.

In pratica, dopo che l'ufficio tecnico erariale ha attribuito la rendita all'immobile in conseguenza della procedura di cui all'articolo 12, primo comma, l'ufficio del registro dovrebbe avvertire il contribuente della rendita che è stata determinata, e se per caso il valore dichiarato in atto o in denuncia di successione risulti inferiore a quello che si otterrebbe con la rendita catastale, dovrebbe dare la possibilità al contribuente di adeguare il versamento senza pagare penalità, perchè non deve rispondere di una colpa non sua.

Così, per quanto riguarda il comma 3-*bis*, si è disposta, ai fini dell'INVIM, la parametrazione al valore catastale del valore iniziale denunciato dal contribuente in sede di dichiarazione; anche qui potrebbero sorgere dei problemi e sarà bene sin da ora chiarire che questa norma si applica, naturalmente a condizione che il valore dell'immobile non sia stato già definitivamente accertato o concordato con l'ufficio del registro o derivi da un altro atto avente una certezza giuridica. In pratica, questa norma dovrebbe applicarsi, a mio avviso, solo quando si fa ricorso al concetto del comune valore di mercato, del valore di comune commercio, altrimenti potremmo creare una dissonanza nell'applicazione di questa norma.

Infine, con un ulteriore comma aggiuntivo, si risolve ancora un problema di disparità di trattamento che si era creato per quanto riguarda le successioni. A seguito della legge n. 880, le successioni e donazioni successive al primo luglio 1986 potevano applicare il sistema di valutazione mediante la rendita catastale, mentre a quelle precedenti non era consentito: la qual cosa, evidentemente, poteva dar luogo anche a disparità costituzionalmente rilevanti. Quindi giustamente è stata introdotta una norma che dà la facoltà di applicare questo sistema anche alle donazioni e successioni apertesi precedentemente.

C'è poi un articolo 12-*bis* che tratta del problema del collegamento degli uffici della Camera e del Senato all'anagrafe tributaria; l'articolo 13, infine, è una norma di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, signor Presidente, il n. 1 verrà successivamente illustrato dai presentatori mentre gli ordini del giorno nn. 2 e 3 sono stati approvati dalla Commissione che ne raccomanda l'approvazione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*). sten111/050/LG

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Forte, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno n. 1, cui ha aggiunto la propria firma insieme con il senatore D'Amelio, nella seguente nuova formulazione:

Il Senato, considerato:

che con l'articolo 11-*bis* inserito, in sede di conversione, nel decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, è stata introdotta, ai fini del pagamento delle imposte, l'«autodichiarazione» delle qualità prodotte da parte del possessore di terreni agricoli;

che l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sostituito dal comma 1 del citato

articolo 11-*bis*, non è stato riprodotto in alcuna norma del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

che il predetto articolo 11-*bis* non indica chiaramente la data di entrata in vigore del nuovo sistema potendo ingenerare, in tal modo, serie difficoltà in riferimento alla ormai imminente dichiarazione dei redditi;

che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, le nuove tariffe d'estimo sono applicabili solo dal 1° gennaio 1988;

che il citato articolo 11-*bis*, al comma 2, richiama l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che prescrive l'obbligo di dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti,

impegna il Governo:

a disporre l'applicazione del nuovo sistema di autodichiarazione con decorrenza dal periodo d'imposta 1988 e ad emanare, con decreto del competente Ministro delle finanze, le norme di attuazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge in conversione.

9.1002.1. DIANA, CASCIA, ZANGARA, MARGHERITI, VERCESI, FORTE, D'AMELIO

Il senatore Forte ha facoltà di parlare.

* FORTE. Signor Presidente, colleghi, la conversione in legge di questo decreto, che scade alle ore 24 di oggi, rappresenta, sotto un profilo politico, se non finanziario, un atto dovuto: infatti la prima parte – la più corposa – si riferisce alla concessione di detrazioni e alla elevazione di minimi imponibili che si pongono in relazione al tasso di inflazione e che quindi hanno il fine di eliminare, sia pur parzialmente, gli effetti del *fiscal drag*.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* FORTE). È ben noto che nella legge finanziaria vi era a questo fine uno stanziamento di 1.100 miliardi. In sede di Commissione bilancio, su una mia relazione, la copertura di questa cifra è stata calcolata, come è utile che si faccia sempre, sulla base della somma che si riferisce a ciascun contribuente e moltiplicata poi per il numero dei contribuenti interessati; la prassi finora è stata quella di riferirsi all'anno in corso. Occorre però considerare che vi sono anche effetti di gettito sugli anni successivi, che certamente sono effetti formali nel senso che comunque, essendoci una progressione di fenomeni inflazionistici, il gettito del tributo tenderà in ogni caso ad aumentare in misura maggiore rispetto a quella che sarebbe l'aliquota se la si depurasse dall'inflazione.

Molto rapidamente vorrei ora sottolineare che il Gruppo socialista non è del tutto d'accordo con il relatore sul significato della proroga delle misure

forfettarie che è stata disposta. Occorre ricordare che tali misure furono introdotte per un triennio a titolo sperimentale e che dovevano essere poi sostituite da coefficienti, quanto meno di studio, sul lato dei ricavi: ciò in modo che poi i coefficienti sul lato dei costi potessero riferirsi a qualcosa di preciso e non soltanto ad eventuali procedimenti induttivi; nello stesso tempo si mirava a norme di contabilità semplificate – almeno questa è la nostra tesi – che consentissero nel futuro, se possibile, agli operatori minori di scegliere un regime moderno di contabilità (moderno anche dal punto di vista aziendale), senza peraltro dover assumere oneri eccessivi in relazione ad impostazioni contabili che – devo aggiungere - sono ormai respinte da gran parte della scienza economica in materia di tassazione di reddito. Infatti si ritiene che il riferimento ai flussi – che è poi quello che si può fare con una contabilità semplificata che riguardi soprattutto le partite IVA anche ai fini delle imposte dirette, nel medio termine – sia tutto sommato la cosa più importante, e significativa, lasciando le variazioni di guadagno e perdita di capitale di carattere patrimoniale ad un riferimento a parte. Questa tassazione semplificata, vivamente richiesta per modernizzare il sistema, non c'è stata; i nuovi coefficienti non sono stati previsti. Certo, sono cambiati quattro ministri delle finanze in un anno, per cui vi era uno stato di necessità e noi consideriamo questa proroga come la risposta ad uno stato di necessità!

Molto opportuna invece è la norma – che chiamerei dovuta – che estende ai dipendenti di enti pubblici il trattamento di sgravio, di giustizia perequativa stabilito per i dipendenti statali sulla base di una sentenza della Suprema Corte che ha ritenuto si dovesse togliere dalla base imponibile quella parte della indennità di liquidazione corrispondente ai contributi pagati dai lavoratori, per evitare una doppia tassazione. Si tratta del 25 per cento in relazione al fatto che l'aliquota sui lavoratori si commisura al carico complessivo con questo ammontare. È uno sgravio rilevante, che rappresenta un atto dovuto poichè diversamente si creava una sperequazione, chiaramente incostituzionale, tra il regime giuridico dei dipendenti statali e il regime giuridico di altri lavoratori di enti pubblici, per i quali è previsto lo stesso tipo di normativa. È noto, al contrario, che nel settore privato non vi è l'obbligo di versamento contributivo a fronte delle indennità di fine rapporto, e quindi non si pone il problema perequativo.

Al riguardo, dopo avere varie volte formulato rilievi metodologici relativi alle coperture – in senso restrittivo se si vuole ma, soprattutto, di oggettivizzazione – mi sia consentito un ulteriore rilievo. Qui c'è stato un eccesso di copertura, per uno sviamento concettuale che voglio sottolineare affinché non si crei un precedente all'incontrario. Quando abbiamo un ente che lo Stato è tenuto a sovvenzionare e che quindi, presumibilmente, ripercuote il suo disavanzo su quello statale – anche se ciò non è dovuto esplicitamente perchè non esiste un obbligo di legge, come nel caso dell'INPS o di altre entità – possiamo anche affermare che vi è un obbligo di copertura, perché sarebbe un sotterfugio immaginare che questo non faccia parte dell'operatore pubblico nel suo complesso. Ma, quando si tratta di enti pubblici di vario genere, non esiste un obbligo dello Stato di ripiano delle loro perdite, né esiste motivo di supporre che tali enti non possano, mediante la loro gestione, provvedere diversamente in relazione ad oneri che il diritto pubblico loro impone. Il diritto pubblico può imporre oneri in varie materie: non si vede allora per quale motivo, ad un certo punto, si possa dire che tutto

quello che viene riferito a gestioni di enti pubblici debba ripercuotersi necessariamente sullo Stato. Dico ciò perché, a volte, quando si parla di questi enti pubblici, si immagina che automaticamente i problemi di copertura siano dello stesso tipo della spesa dello Stato.

Qui il problema era diverso e il relatore lo ha sottolineato, ma vorrei ricordarlo ulteriormente. È stata utilizzata come copertura una parte dello stanziamento che riguardava le detrazioni per crediti inesigibili relativi ai crediti bancari nei confronti del Terzo mondo. Dal punto di vista giuridico, ciò è consentito anche dalla nuova normativa della legge finanziaria, perchè non si tratta di un trattato internazionale. Ma dal punto di vista della politica economica e fiscale, è un provvedimento che si poteva strutturare in un modo diverso; ritengo si potesse strutturare in un modo più analitico di quello che è stato fatto, laddove c'è una semplice riserva che è uguale per tutti. Si poteva anche entrare nel merito dei crediti e consentire un sistema più moderno di detrazioni, cioè di crediti che siano, sulla base di una perizia, considerati in tutto o in parte inesigibili. In tal modo ci sarebbe stato un sistema più corretto anche ai fini della concezione comunitaria della concorrenza e delle cosiddette sovvenzioni improprie.

Si poteva emendare, ma il fatto di eliminarlo ha costituito un errore della Camera; averlo utilizzato come copertura, sia pure parziale, per un provvedimento dovuto ed anche urgente – perché diversamente i ricorsi di costituzionalità sarebbero stati inevitabili – non implica che si ritenga, in quella o in questa sede, che il tema delle detrazioni in questione non vada posto. Ciò risponde a specifiche esigenze di equità tributaria rispetto a crediti che sono inesigibili e che dovrebbero essere detratti, se non avessimo una normativa formalistica che vuole vedere la fine giuridica del credito, cosa che non corrisponde a quello che in altre legislazioni si fa.

C'è poi la tematica relativa al Terzo mondo. Non dimentichiamo che questo modo di procedere ha reso fin qui molto difficile la cancellazione di crediti verso di esso, verso paesi indebitati, rispetto ai quali una ristrutturazione, una cancellazione parziale, è inevitabile e nello stesso tempo opportuna. Vi è una certa contraddizione infatti tra la politica fiscale che così si è adottata e la nostra politica di aiuto a quegli stessi paesi. Non ha molto senso erogare una serie di aiuti e poi misconoscere che, di fronte a crediti che andrebbero ristrutturati, c'è un problema fiscale che bisogna risolvere da un punto di vista non solo di equità fiscale, ma anche di politica economica.

Passo ora all'ultimo punto. Il relatore ha illustrato così bene tutta la tematica che ho espresso solo un elemento di dissenso. Sul resto mi sembra si possa ampiamente concordare, in particolare riguardo a quanto egli ha indicato rispetto ai cespiti per i quali non esista ancora un riferimento catastale, in relazione all'adozione dei coefficienti automatici. In proposito desidero sottolineare che quanto egli ha detto, ancora una volta, risponde a un criterio di equità orizzontale, a un principio di parità di trattamento che ha un riflesso costituzionale: non avrebbe senso una norma che fosse sottoposta in modo potestativo all'amministrazione. In questo modo coloro per i quali c'è il coefficiente catastale possono ricorrere a questo metodo automatico che – possiamo dirlo apertamente – è più favorevole al contribuente, visti i valori medi catastali; invece, quelli per i quali l'amministrazione non ha potestativamente provveduto (perché è nella sua facoltà farlo) non hanno questo riferimento, per cui il contribuente viene a pagare di più e con metodo meno comodo. Questo è indispensabile dirlo.

Vorrei soffermarmi sulla opportuna norma di autodenuncia o collaborazione del fisco con il campo catastale che riguarda l'agricoltura. Al riguardo è stato presentato un ordine del giorno dai senatori Diana e D'Amelio, oltre che da me, in cui è contenuta una precisazione, che qui voglio illustrare, relativa all'articolo 11-*bis*. Tale articolo, disponendo che vi è l'obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, di attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale - relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata - o in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata, stabilisce anche delle sanzioni, in caso di omessa denuncia, aggravate rispetto a prima. Ora questa norma sta per entrare in vigore a ridosso della dichiarazione dei redditi di quest'anno: nel testo però non si indica l'inizio di applicazione di tale norma; non si dice cioè se si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi di quest'anno o a quella dell'anno prossimo. L'ordine del giorno mira ad un chiarimento testuale, ad un'interpretazione autentica su questo tema delicatissimo, perché c'è anche una sanzione, una pena pecuniaria, come ho detto, facendo riferimento proprio al combinato disposto dei numeri 1 e 2 e al fatto che nel 2, in caso di omessa denuncia, si fa esplicita menzione del termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il termine in questione, indicato nell'articolo 26, è quello del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti.

Con questo richiamo si sposta all'anno successivo a quello in cui si è verificato, in questo caso, l'obbligo l'attuazione dell'obbligo medesimo. Perchè questa interpretazione? Perchè il richiamo a questo articolo non avrebbe senso se, appunto, l'articolo medesimo si riferisse all'anno in corso: infatti, in questo caso non ci sarebbe bisogno di richiamarlo; se si trattasse dell'anno in corso, sarebbe sufficiente dire che esiste un periodo per il quale si prevede una certa imposta il cui obbligo sta per scadere con la dichiarazione dei redditi. Non si comprende, quindi, cosa si aggiunge addirittura retroagendo al gennaio dell'anno precedente; riferirsi al gennaio precedente in vista di un obbligo attuale non avrebbe alcun senso.

Per dare senso a questa norma bisogna interpretarla nel senso che l'obbligo non decorre con la dichiarazione dei redditi di quest'anno, ma decorre in relazione a questo termine: se cioè non vi si adempie con questa dichiarazione dei redditi, vi è tempo per farlo fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Questo, naturalmente, in sede di sanzioni. Si può dire, con una maggiore sottigliezza giuridica, che l'obbligo sanzionato è così configurato, mentre l'obbligo non sanzionato è quello di adempimento entro il termine attuale; si può cioè dire che vi è un termine ordinatorio e un termine perentorio. Il primo è quello di questa dichiarazione dei redditi, mentre il termine perentorio sanzionato è quello successivo.

L'ordine del giorno, con le modifiche che abbiamo apportato, mira a chiarire questo punto importantissimo. Preghiamo perciò il Governo - mi permetto di salutare il Ministro delle finanze, che è appena arrivato, dandogli il benvenuto a nome degli altri colleghi - di cercare di chiarire questo punto che, evidentemente, comporterà anche una disposizione di carattere amministrativo di chiarimento a sollievo dei contribuenti.

Desidero poi rilevare - e concludo - che non solo vi è l'obbligo cui ho accennato, ma vi è anche un obbligo un poco più complesso nel caso in cui sia possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata. In tal caso si applicano le tariffe attribuite ai terreni della stessa qualità

ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofe in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis*. Quindi, in moltissimi casi, il contribuente deve svolgere un'attività indagatrice; nè ha senso richiedere che il contribuente, nei pochissimi giorni dallo scadere della dichiarazione dei redditi, magari in relazione a una dichiarazione dei redditi che ha già presentato, debba svolgere tutta questa attività. Pertanto, sottolineo che l'interpretazione che noi abbiamo dato, oltre ad avere un suo riferimento testuale, ha certamente una ragion d'essere particolarmente importante.

Desidero infine sottolineare – penso che non vi sarà bisogno poi di una dichiarazione di voto – che, per le ragioni che conosciamo, non è possibile l'accoglimento di modifiche al testo in esame, modifiche che in ogni caso non sarebbero opportune in quanto il testo appare, per una ragione o per l'altra, necessitato e comunque va incontro ad esigenze più che legittime.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, non mi soffermerò sugli articoli illustrati dal relatore, anche per ragioni di tempo, ma desidero sottolineare che il provvedimento al nostro esame è indubbiamente molto importante: ciò sia perchè contiene il dispositivo di proroga al 31 dicembre 1988 della legge n. 17 del 1985, sia per le modifiche apportate ad alcune norme contenute nel testo unico delle imposte dirette.

La norma che regola la proroga della legge n. 17, più nota come legge Visentini-*ter*, è contenuta negli articoli 6, 7 e 8. Si tratta di una proroga che non varia la normativa contenuta nella stessa legge n. 17 del 1985 nè per quanto attiene al regime forfettario nè per i relativi coefficienti indicati per la determinazione dell'imponibile IRPEF e IVA. La contabilità semplificata viene mantenuta per i soggetti con redditi non superiori ai 18 milioni.

Per l'anno aggiuntivo rispetto al triennio di applicazione della legge è data facoltà ai soggetti che ritenessero opportuno farlo, sempre con giro di affari inferiore a 780 milioni, di uscire dal regime forfettario e scegliere la contabilità ordinaria. Questa facoltà è naturalmente negata nel senso opposto.

Ora, il ventaglio di correttivi e norme contenuti nel decreto-legge conferisce al provvedimento al nostro esame, oggetto di ben tre reiterazioni, una considerevole importanza. La platea degli operatori è in attesa della sua approvazione, anche se questa avviene quasi a metà dell'anno fiscale cui fa riferimento; quindi, l'attenzione degli oratori stessi, delle categorie, delle associazioni è rivolta ormai al 1989.

La domanda sempre più pressante che il mondo dell'imprenditoria diffusa, dei commercianti, degli artigiani e dei piccoli professionisti avanza al Parlamento e al Governo è quella di fornire norme chiare e definitive. Di contro, purtroppo, la risposta che il Governo e il Parlamento danno è l'esatto opposto.

Al mondo dei contribuenti, con un accanimento che rasenta quasi il sadismo, viene fornita con notevole e a volte inspiegabile ritardo una normativa improvvisata, frammentaria e incompleta, come quella che stiamo dibattendo. Dobbiamo lamentare, signor Presidente, i temi ristretti lasciati a questo ramo del Parlamento per riesaminare un complesso di norme così vasto, che contiene anche innovazioni significative, ma i cui esiti e riflessi non sempre è stato possibile valutare nella loro portata per mancanza di tempo.

Il nostro voto contrario al decreto-legge in esame trova la sua motivazione proprio nella proroga della legge n. 17 del 1985. Sin dalla passata legislatura la nostra parte politica presentò un disegno di legge, poi rinnovato all'inizio della presente legislatura, per giungere ad un superamento definitivo della sperimentazione triennale, mantenendo quanto di positivo la legge n. 17 del 1985 conteneva e correggendo quelle parti che l'esperienza triennale suggeriva e suggerisce di modificare. Era giusto, oltre che doveroso, predisporre per tempo un provvedimento organico e definitivo: del resto, è quanto ci andavano chiedendo gli operatori del settore.

Il nostro voto contrario sul decreto-legge in esame assume quindi un significato politico di denuncia contro la pratica delle proroghe e della provvisorietà. Chiediamo, signor Presidente, al Governo di reimpegnarsi in questa sede a presentare in tempo utile un provvedimento che consenta, dopo un opportuno confronto con le proposte presentate dai diversi Gruppi parlamentari, di varare un nuovo testo di legge prima della fine dell'anno, per consentire agli operatori economici di conoscere in tempo utile il regime fiscale in cui saranno chiamati ad operare nel corso del 1989. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. E iscritto a parlare il senatore Candioto. Ne ha facoltà.

CANDIOTO. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, avrei voluto parlare più a lungo, ma, data l'ora tarda, mi limiterò a sottolineare alcuni punti che il relatore De Cinque, mio collega notaio, ha fatto presenti.

Innazitutto, vorrei rivolgere una raccomandazione al signor Ministro e al signor Sottosegretario. Il Consiglio nazionale del notariato è composto da ottimi professionisti e in questo campo avrebbe potuto dare pregevoli consigli, che avrebbero evitato qualche sbavatura del decreto-legge. Mi riferisco, in particolare, ai tempi tecnici dell'accatastamento; infatti, conosciamo tutti le condizioni del catasto e sappiamo tutti come lavorano gli uffici del registro. Mi riferisco, inoltre, all'INVIM, che determina una situazione in qualche modo antipatica; difatti, sarebbe stato moralmente doveroso eliminare già da tempo questa imposta assurda, che nel 90 per cento dei casi è pressochè incostituzionale: eppure nessuno ha avuto il coraggio di prospettare questa possibilità.

Mi limito, comunque, a raccomandare al Ministro e al Sottosegretario di servirsi del Consiglio nazionale del notariato. Credo, anzi, che il relatore abbia dato al Sottosegretario degli appunti, che sono stati formulati proprio dal Consiglio nazionale del notariato, in relazione all'applicabilità di queste disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che prego anche di pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Diana e da altri senatori, tenendo presenti le modifiche ad esso apportate.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo sia sufficiente quanto ho detto nella relazione. Mi associo, comunque, alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nella discussione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, illustrato dal senatore Forte, esprimo senz'altro parere favorevole, in quanto ritengo che il problema denunziato nell'illustrazione sia realmente esistente.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore, la Commissione finanze e tesoro e la Commissione bilancio del Senato per l'approfondito lavoro svolto su questo provvedimento, che già presso la Commissione finanze e tesoro della Camera è stato discusso per tre mesi ed è stato arricchito in misura notevole, con convergenze tra maggioranza ed opposizione che hanno certamente portato miglioramenti sostanziali.

Si tratta di un provvedimento che interessa - come si è rilevato da parte del relatore e degli intervenuti - milioni di contribuenti, numerose categorie, uffici ed il mondo finanziario. L'aumento delle detrazioni IRPEF per un ammontare di 1.100 miliardi per l'anno 1988 è una richiesta venuta dal mondo del lavoro, che il Governo ha esaminato con grande attenzione e alla quale ha risposto in modo affermativo. Esistono disposizioni interpretative introdotte al fine di chiarire alcune incertezze. Vi è la proroga della legge Visentini-*ter*, per un anno, con alcune norme relative all'applicazione del regime forfettario per l'anno in corso.

L'impegno del Governo, come ho avuto modo di rilevare presso le Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato, è volto a presentare entro l'anno un provvedimento definitivo per questo importantissimo settore. Si introducono disposizioni transitorie di coordinamento, dirette ad impedire che i contribuenti che per il 1988 hanno optato per il regime ordinario possano perseguire scopi elusivi di imposta o duplicativi di deduzioni. Si tratta, quindi, di un atto dovuto da parte del Parlamento e del Governo.

La disciplina della tassa sui contratti di borsa viene graduata in funzione dell'importo della transazione, del tipo e della durata del contratto.

Con le disposizioni relative all'accatastamento degli immobili urbani, con l'attribuzione della relativa rendita catastale e con la semplificazione delle procedure, certamente si va incontro alle esigenze di milioni di contribuenti. Al problema dell'indennità di fine rapporto si dà una soluzione positiva da parte del Governo e del Parlamento.

Il relatore richiamava l'attenzione sulla soppressione dell'articolo 3, che faceva parte del testo originario presentato dal Governo e che riguardava la riduzione degli accantonamenti da parte delle aziende di credito per i rischi sui crediti nei confronti di Stati stranieri. Il Governo ha fatto presente sia alla Camera dei deputati sia al Senato la necessità di approvare quest'articolo, ma ha dovuto prendere atto della volontà della Camera di sopprimerlo; comunque si riserva di assumere un'iniziativa per risolvere il problema per l'importanza di un intervento equo da parte dello stesso Governo.

Il relatore ha fatto presente, durante il suo intervento, la necessità di chiarire se il Governo si sia voluto riferire a tutte le obbligazioni o soltanto a quelle garantite. Ritengo opportuno che il Governo emani una circolare apposita, anche se penso di poter anticipare lo stesso parere del relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Una circolare che si riferisca a tutte le obbligazioni, garantite o meno?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A tale proposito ritengo molto importante l'emanazione di una circolare da parte del Ministro; comunque credo che si riferirà a tutte le obbligazioni.

Il relatore De Cinque ha inoltre invocato chiarimenti in ordine al problema dei rapporti tra i contribuenti e l'ufficio del registro. Ritengo che anche in questo caso sia necessaria una circolare che chiarisca, nei termini ricordati dal relatore, tale importante problema.

Prima di concludere il mio intervento devo ricordare, in risposta al senatore Brina, che il Governo con questo provvedimento ha inteso dare delle risposte positive alle domande che sia la Camera dei deputati che il Senato hanno rivolto allo stesso Governo, dare soluzioni positive a problemi rilevanti e andare incontro alle esigenze evidenziate dalla Commissione finanze e tesoro. Ritengo che il provvedimento che ne è scaturito sostanzialmente positivo per cui, in tal senso, bisognerebbe dare atto al Governo e al Parlamento del lavoro svolto in comune, che ha dato ottimi risultati.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Diana e da altri senatori, al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori Forte e D'Amelio, nella nuova formulazione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Prima di passare all'esame dell'articolo 1, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

FASSINO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, a firma del senatore Ruffino (emendamenti 12.2 e 12.1), per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto dal loro eventuale accoglimento discenderebbe certamente un consistente aggravio dell'equilibrio di bilancio, in termini di minori entrate, a fronte del quale i proponenti non forniscono alcun elemento idoneo a quantificare i predetti effetti finanziari, nè indicazioni di copertura».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere *a)* e *g)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)*, *d)* e *g)*".

3-*ter*. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: "Per la indennità" fino a: "versato al Fondo predetto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".

3-*quater*. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: "agli effetti del comma 1", sono aggiunte le seguenti: "L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore semprechè l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante"».

All'articolo 5:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597" devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del predetto articolo 39»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

4-*ter*. Agli effetti dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante

dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

4-*quater*. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera *g)*, ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra "le altre cessioni o prestazioni accessorie" previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quinquies*. Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile».

All'articolo 7, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sospesa l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del predetto testo unico».

All'articolo 8, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «; per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 la facoltà di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attività, anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1985, 1986 e 1987».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «e delle camere di commercio,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A.

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

Specificazione dei contratti	Per ogni 100 000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti:	
azioni	140
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	100
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:	
azioni	100
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	90
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)
c) Conclusi tra agenti di cambio:	
azioni	15
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	40
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)

(*) Sono esenti i contratti per contanti.

(**) L'imposta dovuta non può superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire"»;

al comma 2, dopo le parole: «sugli stessi titoli», *sono aggiunte le seguenti:* «o divise estere»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*ter*. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*. – 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.

2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di lire 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-*bis*. – 1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente

compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma".

2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000"».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo»;

al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, nè è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto semprechè l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data.

3-*ter*. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa".

3-*quater*. La disposizione del comma 3-*ter* è applicabile semprechè l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. - 1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Detrazioni IRPEF".

2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3-*ter* e 3-*quater*, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente

l'accantonamento "Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo". I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, nonchè nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 11-*bis* del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati – inclusa la soppressione dell'articolo 3 – è il seguente:

Articolo 1.

1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole «lire 156 mila» sono sostituite dalle parole: «lire 228 mila». Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 2.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel numero 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.

3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988; conseguentemente, nel comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico le parole «3 milioni di lire» sono sostituite dalle parole: «4 milioni di lire».

Articolo 4.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 49 è aggiunta la seguente lettera: «*f)* i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.»;

b) al comma 8 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati alla lettera *f)* dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.».

2. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.».

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

3-*bis*. All'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere *a)* e *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *d)* e *g)*».

3-*ter*. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: «Per la indennità» fino a: «versato al Fondo predetto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».

3-*quater*. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: «agli effetti del comma 1», sono aggiunte le seguenti: «L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che

eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore semprechè l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante».

Articolo 5.

1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.

2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.

2-*bis*. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597» devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del predetto articolo 39.

3. Agli effetti dell'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.

4. Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da società di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza.

4-*bis*. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

4-*ter*. Agli effetti dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

4-*quater*. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera *g)*, ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra «le altre cessioni o prestazioni accessorie» previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quinquies*. Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile.

Articolo 6.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella *C* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito può essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.

4. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da *c)* a *f)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988.

Articolo 7.

1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.

2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del triennio 1985-1987 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorchè tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* ad *f)* dello stesso comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorchè sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-1987. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorchè non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio, ovvero nell'anno 1987.

3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 concorrono a formare il reddito di tale anno ancorchè siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 5 marzo 1988.

6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:

a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze, i costi e le spese è quello stabilito dal comma 11 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853;

b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72-*bis* del citato decreto n. 597 del 1973.

7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È altresì sospesa l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col

lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del predetto testo unico.

Articolo 8.

1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-1987, prevista nel comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facoltà di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilità ordinaria per il triennio 1985-1987; per i soggetti di cui al comma 19 dello stesso articolo 2 la facoltà di optare per il regime ordinario si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di inizio di attività; per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 la facoltà di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attività, anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1985, 1986 e 1987.

2. Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole «dopo il 31 dicembre 1987» sono sostituite dalle parole: «dopo il 31 dicembre 1988».

3. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, elaborate per conto dei soggetti obbligati da terzi mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua, si considerano regolarmente tenute, con effetto dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale, a condizione che siano stati osservati tutti gli altri adempimenti imposti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, con effetto dal 1° gennaio 1989, criteri, modalità e disposizioni di cautela per le suddette elaborazioni.

Articolo 9.

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei

mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988.

Articolo 10.

1. La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA *A*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA
SU TITOLI E VALORI

Specificazione dei contratti	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti:	
azioni	140
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	100
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:	
azioni	100
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	90
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)
c) Conclusi tra agenti di cambio:	
azioni	15
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	40
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)

(*) Sono esenti i contratti per contanti.

(**) L'imposta dovuta non può superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire».

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli o divise estere e per pari importo nominale.

2-*bis*. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per

cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*ter*. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988».

Articolo 10-*bis*.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.

2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di lire 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto.

Articolo 11.

1. Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.

2. Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento è stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.

3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione è eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni degli articoli 4, commi terzo e quarto, 7, 8 e 12, ultimo comma, della legge 20 novembre

1982, n. 890. Le notificazioni possono essere altresì eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.

Articolo 11-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma».

2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 12.

1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del quinto comma

dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonchè ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data di cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.

3-*bis*. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, nè è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto semprechè l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data.

3-*ter*. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa».

3-*quater*. La disposizione del comma 3-*ter* è applicabile semprechè l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3-quater *aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. All'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"1-*bis*. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

'La dichiarazione deve essere presentata o spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione'"».

12.1 RUFFINO

Dopo il comma 3-quater, *aggiungere il seguente*:

«3-*quinquies*. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sulle successioni apertesi e sulle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986 per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile e sia comunque pendente ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta è concesso uno sconto del 30 per cento dell'imposta effettivamente dovuta. A tal fine deve essere presentata all'Ufficio del Registro entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa che determina automaticamente la definizione di ogni controversia fiscale"».

12.2 RUFFINO

Invito il senatore Ruffino ad illustrarli.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, procederò ad una brevissima, quasi telegrafica illustrazione degli emendamenti. I colleghi non me ne vorranno se torno su un tema che mi è caro: quello relativo alla denuncia ed alla revisione delle aliquote per le successioni e per le donazioni che, grazie al disegno di legge presentato da me e da altri senatori nella passata legislatura, ha dato luogo alla legge 17 dicembre 1986, n. 880. Questo provvedimento rappresenta un primo e decisivo passo in avanti in una materia certamente complessa e tormentata. Infatti tutti quanti abbiamo convenuto che la tassa di successione, in base alla legge del 1975, rappresentava una imposta vessatoria e ingiusta contro le famiglie e contro il risparmio.

L'emendamento che ho presentato risprende questo tema e dà atto, per la verità, che la Camera dei deputati ha approvato all'articolo 12 una modifica in virtù della quale la valutazione catastale automatica viene estesa anche alle successioni che si sono aperte o alle donazioni che si sono verificate prima del 1° luglio 1986, perché il problema di fondo della legge sulla revisione delle successioni è che ha stabilito il termine del 1° luglio 1986 senza dare la possibilità di una diversa valutazione della imposta per il periodo precedente, creando con ciò un trattamento discriminatorio nei confronti delle successioni che si erano aperte antecedentemente al 1° luglio 1986.

Le commissioni tributarie, dimostrando saggezza e razionalità, hanno già risolto il problema che è stato definito dalla Camera dei deputati, perchè tutte le commissioni tributarie, a quanto mi risulta, in Italia, hanno già deciso di applicare autonomamente la valutazione catastale automatica indipendentemente da questa legge che viene di fatto a concretizzare una ipotesi che si è già verificata. Il collega relatore, che è stato così bravo nella esposizione della sua relazione, e il collega Candioto conoscono perfettamente la verità di questa affermazione. Viceversa, vi è ancora un dato che lascia parecchia disparità di trattamento e per questo basterebbe vedere i giornali e le valanghe di lettere che arrivano ai giornali, i prospetti pubblicati su «Il Sole-24 ore» per determinare, nel caso di successione e donazioni apertesi prima del 1° luglio 1986, delle situazioni di gravissima disparità. Ho dei prospetti (ma li risparmio ai colleghi che tenacemente sono rimasti a trattare la questione), dai quali tuttavia emerge una disparità di trattamento veramente grave.

Per questo ho presentato i due emendamenti, con uno dei quali si propone la riduzione del 30 per cento dell'imposta dovuta per le successioni anteriori non ancora definite. È questo il senso dell'emendamento 12.2, più sostanziale e più significativo, assieme all'emendamento 12.1, che dispone che: «La dichiarazione deve essere presentata o spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione». Infatti, con una disposizione molto strana, gli uffici del registro non accettano le dichiarazioni presentate a mezzo servizio postale con avviso di ricevimento.

Un'ultima osservazione e concludo. Debbo riconoscere che la Commissione bilancio agisce a compartimenti stagni, perchè ha espresso un parere sul complesso del provvedimento sostenendo che non solo non vi è riduzione delle entrate, ma addirittura vi è una eccedenza di entrate rispetto alle previsioni. Quindi la Commissione bilancio ha salutato con favore questo

provvedimento; c'è il parere firmato dal collega Cortese in cui si parla di una eccedenza di entrate. Mi domando adesso, per una questione così modesta, perchè tutti sanno che le entrate derivanti dalle aliquote sulle imposte di successione e donazione sono estremamente modeste e comportano entrate modestissime, come si possa dare un parere così categoricamente negativo; è una domanda alla quale credo sia difficile dare una risposta adeguata.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il primo emendamento (a parte il fatto che una approvazione in questa sede provocherebbe la mancata conversione del decreto-legge), devo dire che mi sembra soltanto un miglioramento tecnico delle modalità di presentazione e non mi pare che sussistano motivi di bilancio.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, credo che forse si potrebbe avere anche un gettito maggiore perchè il contribuente potrebbe essere invogliato alla definizione delle successioni e delle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986.

Comunque, data la situazione, pur esprimendo parere favorevole nel merito, vorrei invitare il collega Ruffino a ritirarli ed eventualmente a trasformarli in ordine del giorno.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il senatore Ruffino pone un problema molto importante con il secondo emendamento in questione, che il Governo non mancherà di valutare e che peraltro nel passato ha già valutato, come risulta dalla discussione che si è svolta sul provvedimento che riguardava le successioni. Il primo emendamento, come giustamente sottolineava il relatore, è di carattere tecnico. Se però dovessimo approvare i due emendamenti, il decreto-legge decadrebbe: è questa la ragione per la quale, a nome del Governo, invito il senatore Ruffino a ritirare gli emendamenti e a trasformarli in un ordine del giorno che il Governo valuterà con la dovuta attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, lei ha ascoltato sia il parere del relatore che quello del rappresentante del Governo. Tali interventi le ricordavano che il decreto-legge scade alle ore 24 di oggi. Intende quindi accogliere l'invito che le è stato rivolto?

RUFFINO. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo e trasformo i due emendamenti nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nel convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani,

impegna il Governo a valutare la necessità di presentare un apposito provvedimento che preveda:

a) per le successioni apertesi e per le donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986 per le quali non sia intervenuto il definitivo

accertamento del valore imponibile e sia comunque pendente ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta, uno sconto del 30 per cento dell'imposta effettivamente dovuta;

b) di ritenere valida la presentazione della denuncia di successione spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento entro 6 mesi dall'apertura della successione».

9.1002.4 RUFFINO

CHIMENTI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno.

CANDIOTO. Signor Presidente, anche io aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Su tale ordine del giorno invito il relatore e il Governo ad esprimere il proprio parere.

DE CINQUE, *relatore*. Il mio parere è favorevole, signor Presidente.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 12-*bis*.

1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Articolo 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in

lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Detrazioni IRPEF».

2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3-*ter* e 3-*quater*, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo». I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la converzione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-01508 che ho presentato il 28 aprile scorso e che fa riferimento a precedenti interrogazioni presentate in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento durante questa legislatura. Si tratta di una interrogazione – e intendo con ciò ripercorrere tutta la storia delle domande rivolte al Governo che non hanno avuto risposta motivata – rivolta specificamente al Ministro dell'interno: riguarda la concessione del visto al cittadino indiano Bhagwan Shree Rajneesh, meglio conosciuto come il maestro spirituale degli Arancioni, che è stato invitato già nel 1986 da due associazioni culturali italiane, al quale è stato rifiutato il visto.

Riteniamo che non ci siano motivazioni adeguate per rifiutare questo visto. Riteniamo che esso debba essere concesso ma, se ci sono motivazioni, devono essere portate in quest'Aula, perchè viviamo in uno stato di diritto e non in uno stato di polizia.

La mia prima interrogazione la rivolsi nel 1986 al Ministro degli esteri e al Ministro dell'interno; il Ministro degli esteri rispose che: «Ostavano motivazioni di ordine pubblico opposte dal Ministero dell'interno». Questo è il motivo per cui la mia ultima interrogazione è rivolta specificamente al

Ministro dell'interno: è lui, e non il Ministro degli esteri, che ci deve dire se intende rimuovere il divieto di ingresso in Italia, e se, invece, non intende rimuoverlo, lo deve motivare.

Un mio compagno di partito, Andrea Valcarenghi, detto Majid, discepolo di Bhagwan Shree Rajneesh, da diversi giorni sta conducendo un digiuno non violento. Non per ottenere il visto, ma per far sì che il Governo venga finalmente a rispondere alle numerose interrogazioni parlamentari. Mi rivolgo alla Presidenza affinchè inviti il Governo a dare sollecitamente una risposta, in modo che la mia interrogazione possa essere iscritta già la settimana prossima all'ordine del giorno dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, la Presidenza, da parte sua, solleciterà il Governo per la risposta da lei richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare notizia delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FASSINO, *segretario, su invito del Presidente, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 17 maggio 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la corrente settimana, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. VETTORI ed altri. – Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania (28).

BOZZELLO VEROLE ed altri. – Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (27).

2. RUFFINO ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, relativi alle modifiche apportate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana (178).

3. MELOTTO ed altri. – Trasferimento della «Cinta magistrale» della città di Verona all'Amministrazione comunale (177).

4. BEORCHIA e FIORET. – Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 (219)

5. SCEVAROLLI ed altri. – Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati (92).

6. Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona (738).

La seduta è tolta alle ore 21,15.

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 111

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1852. – «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986» (1019) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1850. – «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agricolture Organization of the United Nations (FAO) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986» (1021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1853. – «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note» (1022) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1807-1526. – «Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1023) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Guarino*) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati persentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MELOTTO, BOMPIANI, ELIA, AZZARETTI, COVIELLO, PINTO, EMO CAPODILISTA, PERINA, MANZINI, AZZARÀ, LAURIA e CORTESE. – «Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale» (1020);

FILETTI. – «Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato» (1024).

SARTORI, COVIELLO, LAURIA, PINTO, NIEDDU, VENTRE, DELL'OSSO, PARISI e MEZZAPESA. – «Norme per favorire la costruzione di immobili ad uso di abitazione per i lavoratori agricoli dipedenti» (1025);

DEGAN, ARFÈ, CAPPELLI, CORTESE, CUTRERA, DUJANY, FASSINO, FORTE, GUZZETTI, PERUGINI, POLI, RUFFINO, SALVI, SPETIČ, NIEDDU e SARTORI. – «Norme quadro in materia di speleologia» (1026);

NIEDDU. – «Istituzione della provincia di Avezzano» (1027);

GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, VETERE, VISCONTI, LOTTI, SENESI, TORNATI e CASCIA. - «Modifiche ed integrazioni della legge 27 ottobre 1958, n. 956, recante norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, riguardante lo smaltimento di rifiuti» (1028).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986» (994) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato i seguenti disegni di legge:

«Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1962, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto» (775);

«Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva» (756);

«Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi» (855);

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (856).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 10 maggio 1988, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di marzo 1988 ed al primo trimestre del 1988.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 maggio 1988, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), per gli esercizi dal 1974 al 1986 (*Doc.* XV, n. 41).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, LAMA, BERLINGUER, PIERALLI, CANNATA, MAFFIOLETTI, NESPOLO, ANTONIAZZI, IMBRIACO, IANNONE, FERRAGUTI, GAMBINO, VECCHI, CHIESURA, MERIGGI, RANALLI, CONSOLI e SALVATO. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende» (*Doc.* XXII, n. 12).

Mozioni

PINNA, LIBERTINI, SENESI, MACIS, FIORI, VISCONTI, BISSO, LOTTI, GIUSTINELLI. - Il Senato,

premesso:

che il mancato adeguamento del sistema dei collegamenti esterni ed interni costituisce uno dei principali condizionamenti allo sviluppo economico, sociale e culturale della Sardegna e un grave ostacolo alla sua piena integrazione con l'Italia e l'Europa;

che l'incremento della capacità di trasporto da e per la Sardegna, conseguente alle modifiche strutturali apportate dalla società Tirrenia e dall'ente Ferrovie dello Stato ad alcuni tipi di traghetti, si è già dimostrato del tutto insufficiente, per quantità e qualità, a soddisfare la domanda di mobilità via mare, non solo in occasione delle festività fondamentali e delle ferie estive, ma anche in diversi giorni della settimana nel corso dell'intero anno;

che anche in vista della stagione estiva 1988, come già negli anni scorsi, si è verificato il «tutto esaurito» a sole dieci ore dall'apertura delle prenotazioni presso le agenzie della Tirrenia;

che ciò penalizza in modo particolare gli emigrati che rientrano in Sardegna oltre che la generalità dei cittadini, necessitati a programmare i loro spostamenti da e per l'Isola - unico caso sul territorio nazionale - con anticipo di mesi;

che all'esaurimento della capacità di trasporto via mare si accompagna, in diversi periodi, quello del trasporto aereo;

che alle richiamate insufficienze dei collegamenti esterni si sommano quelle relative alla rete viaria e ferroviaria interna. Lo squilibrio tra modalità ferroviaria e trasporto su gomma nell'Isola è ancora più accentuato che nel resto del paese: la rete delle Ferrovie dello Stato in Sardegna è stata

incrementata dal 1883 ad oggi di soli 80 chilometri, per complessivi 440 chilometri attuali, equivalenti a 18,1 chilometri per 1.000 chilometri quadrati, a fronte dei 53,6 chilometri della media nazionale, ed è pertanto indispensabile una rete efficiente e veloce, in grado di collegare in tempi concorrenziali le città capoluogo e le principali infrastrutture portuali e aeroportuali;

che, per contro, la Sardegna risulta essere inclusa dal programma di adeguamento funzionale della rete meridionale e insulare previsto al comma 6, articolo 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che reca uno stanziamento di 5.000 miliardi di lire;

che il mezzo aereo riveste una particolare rilevanza per una regione di notevole estensione e accentuatamente insulare ed è pertanto indispensabile una più elevata frequenza dei vettori e una rete di infrastrutture aeroportuali efficienti e opportunamente dislocate sul territorio regionale;

che i programmi ANAS prevedono a favore della Sardegna ingenti risorse finanziarie che tuttavia risultano quasi del tutto inutilizzate a causa dell'inefficienza dell'Azienda,

impegna il Governo:

a impartire alla società Tirrenia e all'ente Ferrovie dello Stato, sentita la regione, le necessarie direttive per la progettazione e la costruzione di nuovi traghetti di elevata capacità, velocità ed economicità gestionale, tali da soddisfare con sufficiente flessibilità la domanda nell'arco dell'intero anno;

ad attuare un programma di adeguamento delle opere e delle attrezzature dei principali porti della Sardegna e di quelli aventi relazioni con l'Isola;

ad impartire alla società Tirrenia le necessarie direttive per l'istituzione di una base d'armamento in Sardegna e di un turno particolare per la chiamata di ufficiali, sottufficiali e comuni presso le capitanerie dei porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres;

ad accelerare, disponendo gli ulteriori finanziamenti, l'ammodernamento della dorsale ferroviaria sarda e il rinnovo del parco rotabile con veicoli a tecnologia avanzata, al fine di contenere i tempi di percorrenza delle linee Cagliari-Sassari e Cagliari-Olbia rispettivamente in due ore e due ore e trenta minuti e ad includere la Sardegna nei programmi per l'alta velocità;

a finanziare la trasformazione a scartamento ordinario e l'elettrificazione della tratta Nuoro-Macomer;

ad istituire in Sardegna, presso il compartimento dell'ANAS, un ufficio speciale per la viabilità di grande comunicazione, che operi in stretto coordinamento con la regione autonoma;

ad impartire alla compagnia di bandiera le necessarie direttive perchè disponga un più elevato numero di voli da e per la Sardegna, in modo da tener conto delle particolari condizioni di insularità e dei periodi di straordinaria mobilità dei passeggeri.

(1-00031)

PECCHIOLI, ALBERICI, CHIARANTE,TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CANNATA, ANDRIANI. - Il Senato,

premesso che la situazione della scuola italiana versa ormai da anni in uno stato di colpevole abbandono, risultato della marginalizzazione del

settore e del blocco delle riforme che hanno caratterizzato le politiche dei Governi che si sono succeduti in questi anni;

considerato che tali scelte hanno prodotto:

processi di dequalificazione del sistema formativo, che oggi penalizzano gravemente le prospettive di studio e di lavoro delle giovani generazioni, minacciando le stesse possibilità di sviluppo autonomo dell'economia nazionale;

il permanere di un numero elevato di giovani che non conseguono il titolo dell'obbligo scolastico (94.000 ragazzi ogni anno abbandonano la scuola senza completare gli studi) e il forte abbandono nei primi due anni della scuola media superiore (162.000 ragazzi nell'anno 1986-1987). Ciò crea una sacca di ulteriore emarginazione, tanto più grave per le forze sociali più deboli, in una società, come quella attuale, fortemente attraversata dai processi di innovazione tecnologica e scientifica e dal peso sempre maggiore del possesso o meno delle conoscenze per i destini individuali e collettivi;

la costante mortificazione professionale ed anche di *status* economico e sociale dei lavoratori della scuola, ormai da anni penalizzati da una logica di scambio a basso livello tra prestazioni sottovalutate e retribuzioni del tutto inadeguate, che li colloca a livelli retributivi tra i più bassi nel lavoro dipendente. A ciò si aggiunge una gestione del personale del tutto inadeguata e fondata su una costante improvvisazione, priva di ogni impianto di programmazione e di prospettiva, che oggi fa pagare a larghe fasce di lavoratori situazioni di incertezza, di precarietà e di ingiustizia, aggravando, come nel caso della mancata approvazione del decreto sulle «Misure urgenti per la scuola», la situazione già drammatica della scuola e degli insegnanti, in particolare nel Mezzogiorno;

rilevato:

che colpevole e irresponsabile è stata la sottovalutazione dello stato di degrado e di abbandono della scuola nel Mezzogiorno, dove oggi si concentrano le percentuali più alte di doppi e tripli turni, di evasione dall'obbligo scolastico e di mortalità scolastica, che ledono sia la qualità dei processi formativi sia il diritto allo studio;

che tale situazione rende insostenibile la condizione degli studenti che da anni lottano per interventi urgenti e organici sul terreno dell'edilizia, della didattica e delle riforme, senza ottenere risposte dal Governo;

che, per quanto riguarda la democrazia, la scuola si configura come un «universo» separato dalla società, perchè agli studenti troppo spesso vengono negate nei fatti le possibilità non solo di far sentire la propria voce nel governo della scuola, ma anche di esercitare effettivamente i diritti di partecipazione, nonchè la libertà di associazione e di espressione garantiti dal dettato costituzionale;

constatato:

che tale situazione ha provocato uno stato di profondo disagio, di insoddisfazione, di giusta protesta degli insegnanti e di emergenza per la scuola, così grave da mettere in discussione la stessa conclusione dell'anno scolastico, e che in tale situazione criticabile è stato il comportamento del Governo, per il ritardo con cui ha avviato l'apertura della contrattazione e per la mancanza di un chiaro e serio impegno finanziario in merito agli investimenti necessari per il processo riformatore e per la stipula del contratto di lavoro. Ciò, in continuità con la logica che aveva ispirato il

precedente Governo a presentare al Parlamento un bilancio della pubblica istruzione e una legge finanziaria che escludevano qualsiasi investimento aggiuntivo, ha ulteriormente aggravato e radicalizzato le tensioni esistenti, provocando per l'istruzione il permanere di forme di lotta che dividono le componenti della scuola e le indeboliscono;

che nel suo programma il Governo De Mita, di fronte alla gravità oggettiva della situazione, non ha potuto non affrontare le questioni scolastiche e che l'elenco di temi e di obiettivi (come l'innalzamento dell'obbligo scolastico, la legge-quadro per il diritto allo studio, l'attuazione dell'autonomia delle unità scolastiche, eccetera) è parzialmente quello per cui da anni si batte il movimento riformatore della scuola;

che tuttavia in tale programma non sono indicate scelte chiare di merito e di priorità, mentre rimangono ambigue e contradditorie le affermazioni più qualificanti del programma di Governo stesso,

denuncia come arretrata e irresponsabile la politica dei Governi che si sono sin qui succeduti, che ha:

dequalificato il sistema pubblico di istruzione;

favorito la cresita di spinte privatistiche nel sistema di istruzione, di cui sono esempi preoccupanti alcuni orientamenti espressi dal Ministro della pubblica istruzione sull'autonomia delle unità scolastiche;

applicato in modo non corretto le norme concordatarie in materia di insegnamento della religione cattolica, non attuando di fatto il principio di facoltatività e ledendo così i diritti di uguaglianza e di non discriminazione garantiti dalla Costituzione.

Il Senato manifesta inoltre viva preoccupazione per le scelte e i modi che caratterizzano l'atteggiamento del Governo nelle attuali trattative per il rinnovo contrattuale, che dimostrano l'incapacità di comprendere la natura profonda del malessere della scuola e impegna il Governo:

1) a indicare gli investimenti necessari per lo sviluppo del sistema scolastico e per il rinnovo contrattuale;

2) a concludere in tempi brevi la vertenza contrattuale della scuola, dando un adeguato riconoscimento economico e normativo alla professionalità docente, collegata alla riorganizzazione del lavoro scolastico e anche alla sua articolazione di orario, riconoscendo tutti gli aspetti dell'attività docente e favorendo così la positiva chiusura dell'anno scolastico nel rispetto dei diritti degli studenti e delle famiglie;

3) a dare piena e sollecita attuazione alla sentenza della Corte costituzionale in materia di precariato docente;

4) a presentare specifiche proposte legislative in coerenza col proprio programma e a garantire, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, le condizioni atte a consentire:

l'elevamento dell'obbligo scolastico al sedicesimo anno di età;

la riforma degli ordinamenti della scuola elementare;

l'attuazione dell'autonomia delle unità scolastiche, la riforma del Ministero della pubblica istruzione e degli organi collegiali, attraverso la consultazione di tutte le componenti scolastiche;

la possibilità per le regioni e per il sistema delle autonomie locali di programmare e di intervenire in materia di edilizia scolastica, garantendo i finanziamenti necessari;

lo sviluppo programmato del personale della scuola e le nuove modalità per il suo reclutamento;

l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale della scuola;

la legislazione sul diritto allo studio, secondo i princìpi costituzionali;

la definizione tempestiva di una normativa-quadro in ordine alla piena facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica;

l'introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola.

Il Senato impegna infine il Governo a riferire in Parlamento sullo stato delle trattative per la revisione dell'intesa fra lo Stato e la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, che la Repubblica garantisce.

(1-00032)

Interpellanze

MALAGODI, ARFÈ, GIOLITTI, PASQUINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Considerata la inadeguatezza delle istituzioni vigenti e la crisi delle politiche con cui, in sede internazionale, sono stati fronteggiati fenomeni di particolare rilevanza, quali il livello dell'indebitamento dei paesi, sia in via di sviluppo, sia di recente industrializzazione, il deterioramento dei rapporti Nord-Sud, la disoccupazione crescente, le incertezze dei mercati valutari, gli effetti perversi dell'inflazione o, all'inverso, delle politiche recessive;

ritenuto:

che la completa e tempestiva attuazione dell'Atto unico europeo, il completamento dello SME e, a tempi ravvicinati, la creazione di una moneta unica comunitaria e di una banca centrale, dotata di sufficienti poteri di indipendenza e di autonomia, e, più in generale, lo sviluppo dell'integrazione comunitaria, anche nel campo della collaborazione politica e della produzione di armamenti, costituiscono strumenti adatti a favorire una migliore evoluzione politica ed economica degli Stati membri, con effetti benefici, fra l'altro, nei settori del lavoro, dell'agricoltura, dell'industria e della tutela dell'ambiente, ed insieme rappresentano fattori per una positiva espansione socio-economica nei rapporti con e tra i paesi terzi e nelle relazioni Nord-Sud;

che nell'immediato sia indispensabile una maggiore concentrazione tra i paesi membri della Comunità europea, in vista sia del vertice di Toronto, sia dei prossimi negoziati GATT;

che l'applicazione dell'Atto unico europeo non può che essere facilitata da un dibattito, da promuovere nei Parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo, per un progresso più rapido possibile verso la costituzione di un'Europa pienamente unita su basi federali, come richiesto anche in recenti documenti approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica,

si interpella in Governo affinché metta in essere le opportune iniziative volte:

a promuovere la previa concertazione tra i paesi membri della Comunità europea in relazione ai negoziati sia con gli Stati terzi, sia nelle sedi internazionali allargate;

ad operare perché il Consiglio europeo, che si terrà nel giugno prossimo ad Hannover, si faccia promotore di un crescente coordinamento tra gli Stati membri, al fine di garantire la crescita economica e sociale e la compattezza politica nei paesi della Comunità;

a promuovere tempestive misure per la completa e pronta attuazione dell'Atto unico europeo nell'ordinamento interno;

a prendere i provvedimenti opportuni per la sollecita adozione di una moneta unica e per la creazione di una banca centrale europea, dotata di sufficiente indipendenza ed autonomia;

a tenere vivo, per la sua parte, il dibattito interno ed internazionale e a proporre le misure necessarie per giungere alla costituzione di un'Europa pienamente unita su basi federali.

(2-00148)

Interrogazioni

TAGLIAMONTE, ZECCHINO. – *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che la decisione della Commissione delle Comunità europee, adottata il 2 marzo 1988, riguardante la legge 1° marzo 1986, n. 64, fa obbligo alla Repubblica italiana di sopprimere, modificare, eliminare gradualmente o accordare in via transitoria taluni aiuti, previsti in detta legge o nel decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, destinati a varie province del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo;

che la stessa decisione, in ordine ad alcune disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, stabilisce che la Commissione si riserva di prendere posizione in avvenire;

che, entro due mesi dalla data di notifica (29 marzo 1988), la Repubblica italiana è tenuta a comunicare alla Commissione delle Comunità europee le misure adottate per conformarsi alla decisione in parola,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo intenda conformarsi al dettato della decisione comunitaria e con quali specifici provvedimenti;

se il Governo abbia già provveduto ad inventariare e a quantificare le conseguenze dell'applicazione della decisione in relazione agli aiuti già concessi, alle modifiche da apportare alla legislazione vigente e all'obbligo di applicare in taluni casi il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 invece della legge 1° marzo 1986, n. 64;

se, avendo opportunamente valutato dette conseguenze, il Governo non abbia eventualmente considerato l'ipotesi di non conformarsi alla decisione e di affrontare il contenzioso di cui al comma 2, paragrafo 2, dell'articolo 93 del Trattato CEE, nella convinzione che:

a) gli aiuti previsti nella legge 1° marzo 1986, n. 64, sono compatibili con il Mercato comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere *a* e *b*;

b) l'intervento straordinario nel Mezzogiorno corrisponde anche alle finalità della politica regionale comunitaria ed al rafforzamento della coesione economica e sociale di cui all'articolo 23 dell'Atto unico europeo;

c) i metodi di misurazione dello sviluppo e del sottosviluppo delle regioni e delle province e i criteri di valutazione dell'impatto degli aiuti in questione sugli scambi commerciali, usati dalla Commissione, sono contestabili sia sotto il profilo tecnico-scientifico sia sotto il profilo giuridico-formale;

d) il protocollo annesso al Trattato che riguarda l'Italia resta tuttora di piena applicazione.

(3-00372)

ANDREINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la Manifattura tabacchi di Adria (Rovigo), con l'annesso reparto di Mesola, può essere considerata tra le 22 manifatture del monopolio di medie dimensioni;

che la forza lavoro è di circa 300 dipendenti e la produzione annua di 2.500.000 chilogrammi;

che nel 1982 il consiglio di amministrazione del monopolio ha stanziato circa 6 miliardi di lire per potenziare gli impianti di prima e di seconda fase, al fine di dare autonomia produttiva alla Manifattura Adria-Mesola (Mesola riceve circa 2 milioni di chilogrammi di trinciato da Bologna);

che a distanza di sei anni questi impianti non sono ancora installati e non si sa quanto tempo si dovrà attendere;

che Adria ha assunto la denominazione di manifattura nel 1984 mentre prima era sezione di Bologna;

che a questa attribuzione di denominazione doveva seguire quella del personale tecnico e amministrativo necessario alla gestione dell'opificio;

che la direzione generale dei monopoli, dopo aver assegnato nel 1984 un direttore non dirigente e di ottavo livello, non ha fatto altre assegnazioni di impiegati e oggi Adria-Mesola, a confronto con altre manifatture di pari dimensioni, risulta penalizzata di oltre il 50 per cento;

che nei vari incontri tra il consiglio di fabbrica e la direzione generale sono state fatte presenti queste carenze, ricevendo assicurazioni di ripiano, mai concretizzate;

che il mancato ripiano è la causa principale dei problemi sopra esposti e che il divario con le altre manifatture è in continuo aumento;

che per la manifattura di Adria-Mesola è di primaria importanza la funzione di almeno alcuni impiegati delle seguenti qualifiche:

un vice dirigente tecnico, un vice dirigente amministrativo, un geometra, due programmatori e un perito chimico,

l'interrogante chiede di sapere se la mancata assunzione di personale tecnico e amministrativo si inserisca in un piano di disincentivazione o, in caso contrario, come e quando si intenda risolvere il problema.

(3-00373)

CONSOLI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che il 17 settembre 1986 gli addetti alla vigilanza dello stabilimento di Taranto della Nuova Italsider spa sorprendevano un autista della Paco Fonderia spa, fornitrice all'Italsider di noccioline di alluminio, che scaricava dal camion, dopo la pesatura a pieno carico e prima della pesatura della tara, acqua da un cassone supplementare, costruito appositamente, della capacità di circa 1.000 chilogrammi;

che, in conseguenza di quanto sopra, la Nuova Italsider denunciava all'autorità giudiziaria per truffa aggravata l'autista e il titolare della Paco Fonderia e risolveva il rapporto commerciale con la predetta ditta,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la Nuova Italsider, in data 5 gennaio 1988, ha proceduto alla remissione di querela e successivamente ha ripristinato il rapporto di fonitura con la Paco Fonderia;

come giudichi tale decisione della Nuova Italsider, tenuto conto, sulla base di una consulenza effettuata dalla Arthur Andersen per conto della Nuova Italsider, che la truffa in oggetto sarebbe costata centinaia di milioni di lire, in quanto le forniture della ditta Paco Fonderia, effettuate con lo stesso camion dal settembre 1985 al settembre 1986, mentre in un primo periodo avevano una tara media di 12.875 chilogrammi, successivamente, e precisamente dal marzo 1986, avevano una tara media di 13.291 chilogrammi, evidentemente per la creazione del cassone supplementare riempito d'acqua;

come intenda intervenire per accertare le responsabilità di quei dirigenti dell'impresa pubblica che hanno assunto le gravi decisioni di remissione della querela e di ripresa del rapporto commerciale e per verificare per quali motivi l'abbiano fatto, ivi comprese eventuali pressioni politiche;

come ritenga di operare perchè i responsabili di una vicenda, scandalosa in sè, ma assolutamente censurabile in un momento di grave crisi della siderurgia pubblica e di preannunciati gravi provvedimenti per i lavoratori e le realtà territoriali, siano severamente puniti.

(3-00374)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* – Per conoscere:

con riferimento alle vendite di armi che hanno avuto luogo dal porto di Talamone, già oggetto di precedenti interventi parlamentari, se tali spedizioni fossero «coperte», nel senso di utilizzare abusivamente e in modo distorto il segreto di stato, tenendo presente che molte di esse erano dirette verso Israele ed il Sud Africa ed inoltre se esse siano state eseguite in base a direttive permanenti impartite ai servizi segreti ovvero ad ordini di volta in volta impartiti ai servizi stessi, in relazione a quanto afferma il generale Michele Correra, in rapporto all'inchiesta del giudice Mastelloni (si veda «Panorama» del 24 maggio 1987 e del 30 agosto 1987, servizi di Antonio Carlucci, e «Il Giorno» del 17 agosto 1987, servizio di Marco Nozza). Tali ordini peraltro risulterebbero in contrasto con il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, capo III, articolo 28, dove si prevede che la licenza è necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi;

se si ritenga accettabile che ufficiali possano prestare due giuramenti di fedeltà, uno, palese, alla Repubblica e al Capo dello Stato e l'altro, segreto, al capo della loggia P2 e se la relazione del generale Vittorio Monastra si pronunci in merito, con particolare riguardo agli ufficiali dei servizi segreti e agli addetti militari risultati iscritti alla loggia P2;

se non si ritenga doveroso rendere immediatamente disponibile al Parlamento la suddetta relazione Monastra, già richiesta mediante varie interrogazioni parlamentari e altresì adoperarsi affinchè i singoli Ministri interessati rispondano alle numerose interrogazioni parlamentari giacenti alla Camera e al Senato sugli iscritti alla loggia P2 e sul traffico di armi.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:

se risponda al vero quanto affermato dal generale Michele Correra negli articoli sopra citati, secondo il quale tutte le spedizioni di armi «coperte» effettuate verso Israele e il Sud Africa erano note al Ministero degli affari esteri;

se, nel corso degli anni, i Ministeri della marina mercantile, dell'interno e delle finanze siano stati portati a conoscenza del fatto che nel porto di Talamone, così come in altri, avvenivano operazioni di traffico di armi e che le forze locali di controllo – capitaneria di porto, Guardia di finanza, carabinieri, polizia – venivano «neutralizzate» dai servizi segreti, anche in riferimento alle dichiarazioni che l'onorevole Formica, all'epoca ministro del commercio con l'estero, rilasciò nel corso di una intervista al giornalista de «La Stampa» Ezio Mauro, in data 20 novembre 1986, in cui denunciava gravi deviazioni nel traffico di armi, definendolo nel suo complesso un «verminaio», tanto da rendere necessaria la emanazione di un decreto in merito per colmare falle più gravi (il cosiddetto «decreto Formica»);

se siano state concluse le varie inchieste in corso sul traffico di armi e, in particolare, quelle relative al traffico di armi in partenza da Talamone, su cui dovrebbe avere indagato la magistratura di Grosseto, di Bari e di Roma. Tra queste inchieste ha particolare importanza quella relativa all'invio di materiale bellico in Sud Africa dal porto di Talamone mediante le navi dell'armatore Peter Getterman, che, per questa vendita al Sud Africa, fu condannato da un tribunale danese, a conclusione di un processo i cui atti furono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

se rispondano al vero le affermazioni del generale Antonio Podda, già vice capo dei servizi segreti, riferite da Marco Nozza su «Il Giorno», secondo cui i servizi segreti avevano «il compito di tutelare il segreto e la riservatezza dell'operazione fino al momento dell'imbarco» e quanto riferisce Antonio Carlucci su «Panorama» del 24 maggio 1987, ovvero: «dunque i servizi segreti dovevano non solo controllare che le operazioni non subissero intoppi o interferenze da spie straniere ma dovevano lavorare per evitare che polizia, carabinieri, finanza potessero scoprire le vendite fasulle, gli armamenti spediti a paesi ai quali l'Italia non avrebbe mai potuto consegnare una sola pistola senza suscitare polemiche interne e internazionali». Sempre secondo Carlucci, il magistrato di Venezia Carlo Mastelloni, nelle pagine 12 e 13 dell'ordinanza che riguarda la posizione dell'ambasciatore a Parigi Walter Gardini, poi assolto dall'accusa di reticenza, scrive: «Risuona sinistro il contenuto delle affermazioni del generale di squadra aerea Antonio Podda, vice capo del servizio, cessato alla fine degli anni '60 e collaboratore dell'ammiraglio Eugenio Henke (era il capo del SID, ndr) in tema di commesse indirette di armamento o triangolazioni preordinate a livello governo-governo-governo». Riferisce ancora Carlucci che il generale Podda precisò, a proposito della copertura delle operazioni di imbarco del materiale bellico, «di non riferirsi a qualche singolo episodio ma a una

politica sviluppata nel tempo» e aggiunge, riportando le rivelazioni del generale Podda al magistrato, che quella «era una disposizione permanente» vale a dire che l'ordine di protezione degli armamenti venduti in modo indiretto era sempre valido fino a un'ordine scritto. («Panorama» del 30 agosto 1987);

se risponda al vero quanto affermato dal generale Michele Correra, già capo dell'ufficio RIS (Ricerche speciali) dei servizi segreti, secondo il quale (si vedano anche i citati servizi giornalistici) «vigilavamo che le operazioni in territorio nazionale sulla singola commessa indiretta andassero a buon fine e che la stessa operazione indiretta non fosse ulteriormente controllata da altre autorità che nulla sapevano circa la reale destinazione: tutte le operazioni "coperte" per Israele ed il Sud Africa erano a conoscenza del Ministero degli esteri» e ancora: «La funzione di D'Agostino consisteva nel vigilare che le operazioni in territorio nazionale andassero a buon fine e che queste non fossero ulteriormente controllate da altre autorità che nulla sapevano sulla reale destinazione». Precisa Antonio Carlucci («Panorama» del 24 maggio 1987): «Sergio D'Agostino, dirigente dell'ufficio RIS (Ricerche speciali) dall'ottobre 1968 al marzo 1973, ha raccontato al magistrato di Venezia: "Molto spesso per le operazioni di controllo veniva impiegato anche nei porti il Reparto D, attraverso i Centri CS periferici; in casi delicati di commesse indirette veniva impiegato personale delle sezioni operanti a Forte Braschi". Aggiunge ancora il generale Correra, come si legge in un servizio di «Panorama»: «Nelle triangolazioni (il termine tecnico usato dai servizi segreti, ndr) io non ho mai assunto iniziative: era l'ammiraglio Henke e successivamente il generale Miceli, che mi davano volta per volta disposizioni in merito via telefono. Ciò avveniva all'atto in cui la ditta aveva ottenuto la licenza e il capo servizio mi attivava sulla base dell'appunto che io, da prima, gli avevo fatto pervenire nel periodo in cui il IV Reparto inviava a noi una richiesta di nullaosta. Era in questo contesto che io avevo le informative sulle triangolazioni di cui il capo servizio è stato sempre al corrente»;

in base a quali direttive dei servizi segreti e, in particolare, del generale Vito Miceli, capo dei servizi all'epoca in cui prestavano servizio all'ufficio RIS il generale Correra e l'ammiraglio D'Agostino, venivano effettuate le operazioni «coperte» di spedizione di materiali bellici specie da Talamone, descritte dal generale Podda e dal generale Correra, tenuto conto che, specie per le operazioni verso il Sud Africa (paese per il quale secondo varie dichiarazioni governative almeno dopo il 1962 non sono mai state concesse licenze di vendita), si veniva a violare il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e gli embarghi dell'ONU (le risoluzioni: n. 1761/XVII, del 6 novembre 1962, dell'Assemblea generale, n. 181, del 7 agosto 1963, del Consiglio di sicurezza, n. 182, del 4 dicembre 1963, del Consiglio di sicurezza, n. 282, del 23 luglio 1970, del Consiglio di sicurezza, n. 311, del 1972, del Consiglio di sicurezza, n. 418, del 4 novembre 1977, del Consiglio di sicurezza);

se rispondano al vero le dichiarazioni al giudice Palermo del comandante Angelo De Feo, già addetto all'ufficio RIS dei servizi segreti, che figurano sia negli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 sia nel libro «Armi e droga» a cura di Pino Arlacchi, con particolare riferimento ai punti seguenti: «In relazione alla esportazione di armi non troppo limpide ho potuto spesso constatare che avvenivano degli

strani contatti con alcuni funzionari dei servizi e il dottor Amadasi della società Tirrenia; le spedizioni che venivano fatte da questa società in genere gravitavano sui porti di Talamone e Ortona. Aggiungo che a Talamone non c'è un grosso porto per cui spesso le spese aumentano, in quanto ci si deve avvalere di barconi per il trasporto. Invece ad Ortona ci si avvaleva sistematicamente dell'opera di una nave danese, in mancanza della quale, alle volte, il carico non partiva. Nell'epoca anteriore alla mia assunzione di incarico, il controllo dei servizi su tali esportazioni veniva effettuato dal tenente colonnello della capitaneria di porto D'Agostino (compreso negli elenchi della loggia P2) e dal tenente colonnello della Guardia di finanza Alvino (ma per quest'ultimo in epoca ancora precedente, in quanto io non l'ho mai conosciuto). ... Ho conosciuto Amadasi perchè veniva spesso al servizio a colloquiare esclusivamente con il capo ufficio, sia Correra che Pallotta. ... Non credo che la mia convocazione debba servire ad accertare la esistenza di legami fra la loggia P2 di Licio Gelli ed i servizi segreti italiani, in quanto la presenza massiccia nella nota lista del «venerabile» degli elementi più rappresentativi dell'organismo è di per sè una inoppugnabile conferma dell'esistenza di tali legami; nè sembra occorrano ulteriori obiettive rispondenze in quanto, pur non essendo queste di facile reperimento, sembrano essere già particolarmente numerose e corpose. Chi scrive ha sostituito nel SID, nel 1972, quale capo della seconda sezione del RIS, un ufficiale incluso nella lista di Arezzo, e ciò a prova sia della capillarità con la quale l'organismo veniva controllato, sia dell'importanza che rivestiva per l'organizzazione la carica che mi accingevo a reggere». Riferendosi poi a Gelli, De Feo afferma ancora: «Per quanto attiene poi alla munificenza del personaggio, dagli ammiccamenti e dai sottintesi dei colloquianti, trassi netto il convincimento che tali incontri dovevano usualmente concludersi con elargizioni, dirette o indirette, di denaro. È quindi altamente probabile che i primi legami fra il Gelli ed i servizi debbano farsi risalire a tempi molto remoti, al tempo cioè del SIFAR di De Lorenzo, e che i legami fra i servizi e il potere occulto, forse mai realmente interrotti, si sono venuti a rinsaldare nella seconda parte degli anni '70, dopo che la minacciata ristrutturazione del SIFAR, prima, e del SID, poi, era passata senza arrecare danni e senza che fosse stato reciso il cordone ombelicale tra le due organizzazioni»;

quali urgenti misure, in definitiva, si intenda prendere per accertare le deviazioni dei servizi segreti, emerse nel controllo della vendita di armi con abuso del segreto di Stato a Talamone e in altri porti, affidando, tra l'altro, il controllo del porto a un ufficiale come il D'Agostino, risultato successivamente iscritto nelle liste della P2, ed attuando l'inganno e il depistaggio delle forze dell'ordine preposte a impedire quel traffico illegale di armi che veniva effettuato ugualmente attraverso la «copertura» offerta dal segreto di Stato, trasgredendo leggi dello Stato nonchè i precisi divieti dell'ONU, accettati come vincolanti dal nostro paese, contribuendo così a una vera e propria diffamazione dell'Italia e delle sue massime istituzioni;

se non si intenda infine mettere immediatamente a disposizione del Parlamento le risultanze degli atti delle varie commissioni d'inchiesta e dei tribunali che hanno indagato sul traffico di armi a Talamone e in altri porti e sulle connessioni con la loggia P2 e il rapporto del generale Vittorio Monastra sugli ufficiali iscritti alla loggia P2, fornendo anche tempestiva risposta alle interrogazioni su tutta la materia giacenti in Parlamento.

(4-01567)

POLLICE. - *Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che da tempo diversi deputati e senatori, appartenenti a vari gruppi politici, hanno richiamato all'attenzione il grave stato di degrado ambientale e paesaggistico della penisola sorrentina;

che l'assalto all'ambiente, al paesaggio e alle coste continua massiccio e generalizzato, anche dopo l'emanazione delle leggi nn. 47 e 431 del 1985;

che secondo stime approssimative, riportate dai quotidiani locali, migliaia sarebbero i vani abusivi costruiti dopo l'emanazione della legge n. 47 del 1985 e durante l'obbligo perentorio di inedificabilità assoluta imposto dalla «legge Galasso» prima e dal Piano di assetto territoriale dopo;

che l'ondata di cemento selvaggio, sia esso speculativo che di necessità, si è abbattuta uniformemente in tutti i comuni della penisola sorrentina;

che l'opera degli abusivisti, costruttori e speculatori, continua a imperversare indisturbata;

che i comuni non si sono mai costituiti parte civile nei procedimenti penali a carico di chi ha deturpato e distrutto il paesaggio, nonostante i consigli comunali abbiano votato all'unanimità tale impegno;

che nessuna opera abusiva accertata dopo l'emanazione della legge n. 47 del 1985 e delle successive modifiche ed integrazioni è stata mai demolita e/o acquisita al patrimonio indisponibile del comune;

che alle poche ordinanze di sospensione dei lavori e/o di ingiunzione alla demolizione, emesse dai sindaci, il TAR della Campania, al quale i privati si rivolgono, si pronuncia quasi sempre in favore dei costruttori e degli abusivisti;

che pesanti sono le responsabilità dei sindaci della penisola di fronte alla cementificazione delle coste e delle montagne;

che l'inerzia, il silenzio, la complicità, la convivenza palese e nascosta tra amministratori, abusivisi e taluni studi di avvocati è dimostrata da mille episodi;

che l'opposizione alla «legge Galasso» non è stata esercitata solo dai gruppi e dalle *lobbies* di affari, ma dalle stesse amministrazioni locali, se è vero l'incarico conferito dalla stessa amministrazione all'avvocato Stelio Sguanci;

che spesso l'azione dei comuni è in sintonia con gli interessi privati di alcuni pubblici amministratori, ma anche di speculatori e affaristi;

che lo stesso capitale illecito e malavitoso trova spesso motivo di riciclaggio e di investimento nella penisola sorrentina, se è vero che alcuni mesi fa l'onorevole Raffaele Russo, appartenente alla Democrazia cristiana, ha denunciato chiaramente su un giornale locale il pericolo della camorra;

che nessun comune ha ancora provveduto all'adeguamento del Piano regolatore generale alla legge regionale n. 35 del 1987, meglio conosciuta come Piano di assetto territoriale;

che troppo spesso nei comuni gli interventi volti a costituire opere pubbliche sono soggetti a diverse perizie per approvare varianti suppletive, fino al punto di modificare completamente il progetto iniziale e senza avere i prescritti pareri del Comitato tecnico regionale e della sovrintendenza, considerando anche che nessuno certifica il rispetto dell'articolo 13 della legge n. 131 del 1983 (a titolo di esempio si segnalano: il progetto delle

strade interne del comune di Sorrento, secondo stralcio; la Casa municipale, vincolata ai sensi della legge n. 1089 del 1939, eccetera);

che diversi piani di recupero vengono adottati, in pieno contrasto con la legge regionale n. 35 nei comuni di Sorrento, di Meta e di Piano di Sorrento (Napoli);

che l'abbandono totale e gli scarichi abusivi rendono ineccettabile e compromettono irreparabilmente lo stato dei rivoli e dei valloni;

che aree panoramiche site dopo il Picco Sant'Angelo fino alle località di Sant'Agata, Capo di Sorrento, Puolo, Regina Giovanna, eccetera, in zone di proprietà pubblica e privata e sottoposta a vincolo ambientale, sono coperte di rifiuti;

che ormai sembra quasi inutile parlare di tutela, di salvaguardia, di repressione, di vincoli idrogeologici e paesistici;

che su questi fatti diverse sono state le denunce, gli esposti e le segnalazioni da parte delle associazioni ambientaliste (Italia nostra, Lega per l'ambiente, WWF) alle autorità competenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i dati in possesso dei Ministri in indirizzo sulla situazione ambientale e paesaggistica della penisola sorrentina;

quali disposizioni si intenda diramare per gli uffici periferici al fine di stroncare il fenomeno;

quali accertamenti, controlli ed indagini si intenda attivare contro le omissioni delle amministrazioni locali;

quali iniziative si intenda promuovere perchè le poche bellezze della penisola sorrentina restino inalterate ed efficacemente protette.

(4-01568)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che verrà presentato al più presto un disegno di legge per la «Riforma delle telecomunicazioni nazionali», che dovrebbe codificare l'accorpamento delle tre aziende IRI (SIP, Italcable e Telespazio) con l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) in un unico polo, denominato Super-STET, secondo i progetti illustrati di recente dal presidente dell'IRI ed in aderenza alle scadenze fissate dal Mercato unico europeo;

constatato che l'ASST ha un organico di oltre 13.000 unità, di cui una grossa percentuale è collocata nelle categorie medio-alte, difficilmente inquadrabili nel nuovo assetto in via di definizione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo abbia intenzione di prevedere un coordinamento, a livello del Ministro per la funzione pubblica, al fine di programmare eventuali passaggi presso altre amministrazioni statali, la cui carenza di personale direttivo e di concetto risulta accertata, come ad esempio presso il Ministero delle finanze.

Rilevato inoltre che il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ha messo in atto interventi per sanare situazioni pendenti riguardanti la nona categoria e i super-funzionari collocati nei ruoli ad esaurimento,

l'interrogante chiede di sapere:

come si possano giustificare, in considerazione di quanto affermato in premessa, il proseguimento di concorsi a qualifiche di primo dirigente e la

programmazione di promozioni corrispondenti o superiori per funzionari dell'ASST, azienda che da tempo risente degli effetti dell'attuale fase di smobilitazione e nella quale quindi i suddetti ruoli si dimostrano praticamente inesistenti;

come il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che dovrebbe riconoscere le difficoltà di accorpamento del personale ASST nell'ambito della Super-STET dell'IRI, possa conciliare la sua dichiarata disponibilità, che si legge nel verbale della riunione del 26 gennaio 1988 con l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, con una serie di bandi per «mega-concorsi», finalizzati all'assunzione di revisori tecnici (sesta categoria) e di operatori specializzati d'esercizio (quinta categoria), per complessive 800 unità, concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(4-01569)

ARFÈ, CAVAZZUTI, ROSSI, ULIANICH, PASQUINO, VESENTINI, RIVA, ELIA, GUIZZI, AGNELLI Arduino. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e delle finanze.* – Premesso che non si è ancora data completa attuazione al decreto del 16 giugno 1982, emanato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, che disponeva che gli immobili di proprietà Serra di Cassano, siti in Napoli, via Monte di Dio 14 e 15, acquisiti dallo Stato a seguito di esercizio del diritto di prelazione, fossero destinati a sede di un'istituzione culturale di livello europeo ed internazionale quale l'Istituto italiano per gli studi filosofici e della sua preziosa biblioteca;

considerato che, a tutt'oggi, non sono stati ancora consegnati all'Istituto italiano per gli studi filosofici proprio quei locali, destinati a dare una sistemazione alla sua biblioteca, i cui volumi, conservati nel frattempo in locali inidonei e di fortuna, sono sottoposti a grave ed irreparabile deterioramento,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito finora la piena attuazione del menzionato decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;

se risponda al vero che, invece di procedere all'assegnazione all'Istituto italiano per gli studi filosofici della parte dell'appartamento Serra di Cassano per consentire la collocazione della sua biblioteca, si abbia intenzione di disporre di tali locali per usi che contrasterebbero col disposto del citato decreto;

quali provvedimenti si intenda assumere per dare definitiva esecuzione a tale decreto.

(4-01570)

GAROFALO, MESORACA, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere:

se sia a conoscenza della agitazione sindacale che da più tempo coinvolge una parte consistente del corpo docente del Conservatorio musicale di Cosenza, a causa della distribuzione dell'orario settimanale disposta dalla direzione;

se sia stato informato della manifestazione pubblica di protesta degli

alunni dell'Istituto e delle loro famiglie, che condividono le richieste degli insegnanti;

se non ritenga valide anche per il Conservatorio di Cosenza una organizzazione del lavoro didattico e una distribuzione settimanale conformi a quelle che vengono applicate nella gran parte dei Conservatori del paese e che, pertanto, non possono essere considerate inutilizzabili o controproducenti ai fini didattici nel solo caso di Cosenza;

se non consideri opportuno intervenire in tal senso, al fine di riportare alla normalità la vita di quell'Istituto, tranquillizzando, in questo modo, anche i discenti e le loro famiglie.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

quali ragioni abbiano determinato il Ministro in indirizzo a disporre una ispezione nel Conservatorio cosentino;

quali siano le risultanze e le conclusioni cui l'ispezione è pervenuta, anche per valutare l'opportunità di ulteriori provvedimenti capaci di assicurare una piena funzionalità del conservatorio.

(4-01571)

ANDREINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che in conformità con l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 luglio 1987, i medici che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica succitato avevano incarico di scelte eccedenti il proprio massimale (1500 o 1800 assistiti) «dovevano entro trenta giorni dalla suddetta data dichiarare all'USL la propria volontà di rientrare nel massimale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti» (articolo 43 della norma transitoria n. 4 del citato decreto);

che entro i successivi trenta giorni, con scadenza al 19 settembre 1987, i medici erano tenuti a presentare all'USL l'elenco nominativo degli assistiti ricusati;

che, sempre in base alla suddetta norma, qualora entro i primi trenta giorni il medico non avesse dichiarato la propria volontà di rientrare nel massimale, l'USL interessata avrebbe dovuto cancellare d'ufficio le scelte eccedenti secondo un determinato criterio, oppure cancellare d'ufficio tutte le scelte a carico del medico, invitando nel contempo i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia;

che alcuni medici dell'USL 31 di Adria (Rovigo) mantengono tuttora un numero di assistiti superiore al massimale, senza avere comunicato la propria volontà di rientrare nel massimale, mentre i dirigenti dell'USL 31 non hanno ancora provveduto a quanto spettava loro, e cioè a cancellare d'ufficio le scelte eccedenti il massimale o cancellare d'ufficio le scelte del medico, invitando gli assistititi ad effettuare la scelta del medico di fiducia;

che l'omissione dell'USL 31 comporta conseguentemente un danno ad altri medici di base aventi un numero di scelte al di sotto del massimale,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per garantire il rispetto della legge.

(4-01572)

MESORACA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la società AGIP, che opera con piattaforme petrolifere al largo di Crotone, Ortona e Ancona, sembra voglia disfarsi delle imbarcazioni funzionanti in appoggio;

che dette imbarcazioni impiegano 120 unità le quali, se le imbarcazioni fossero messe all'asta, rischierebbero di perdere il loro posto di lavoro;

che l'AGIP rifiuta un confronto con le organizzazioni sindacali per verificare le motivazioni di una simile scelta e per ricercare soluzioni alternative alla cessione delle imbarcazioni;

che sarebbe in ogni caso ingiustificata la vendita per mancanza di lavoro, dal momento che l'AGIP noleggia presso armatori privati rimorchiatori e autoimbarcazioni per l'assistenza alle piattaforme di esplorazione e produzione;

che queste unità costituiscono un patrimonio solido e gli equipaggi possiedono sperimentate capacità,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa si intenda fare per scongiurare la scelta di vendere queste imbarcazioni;

quali iniziative si intenda assumere per garantire senza equivoci l'attuale livello occupazionale in questo settore.

(4-01573)

GIACCHÈ. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato che le organizzazioni sindacali di categoria hanno annunciato nella provincia di La Spezia l'apertura di una vertenza per sollecitare più adeguate dotazioni di uomini e mezzi per il Corpo dei vigili del fuoco, l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere per i necessari adeguamenti di organici, nel contesto delle attese misure di riforma e di una più diffusa articolazione dei presidi sul territorio;

quali ragioni abbiano finora impedito che venisse assegnata al comando di La Spezia l'autopompa (APS) prevista nel piano del maggio 1987;

per quale motivo, secondo il medesimo piano, l'assegnazione di una autobotte (ABP) alla provincia di La Spezia sia prevista soltanto nella prospettiva del nuovo distaccamento di Brugnato, sempre rinviato, mentre si configura un fabbisogno urgente di almeno due autobotti, a fronte, in particolare, delle carenze idriche estive e dell'insufficienza della rete antincendio e stante l'attuale disponibilità di una sola autobotte sulle quattro in dotazione, essendo completamente fuori uso le rimanenti, acquisite da oltre venti anni.

(4-01574)

MANTICA, POZZO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'indice di ascolto delle radio in Italia, sia della RAI che private, è in netta ripresa, ovviamente con un conseguente aumento d'interesse per i sistemi di pubblicità radiofonica;

che non esistono sistemi di rilevazione affidabili, specialmente per le radio private, e comunque fra loro confrontabili (nè tale può essere giudicato «L'ascolto delle radio in Italia», pubblicato a cura del Servizio opinioni RAI) per quanto riguarda l'*audience* delle singole emittenti;

che comunque vengono fatte circolare in Italia indagini di ascolto sulle radio a cura dei più svariati enti e delle più svariate associazioni di categoria (ISAR 84, ASAP, OTP, eccetera) redatte con criteri affatto particolari e di specifico interesse (una delle più diffuse non prevede, ad esempio, ascoltatori radiofonici di età superiore ai 55 anni);

che la «libertà di antenna» per quanto concerne le radio è garantita anche dalla possibilità di raccogliere pubblicità e che, in mancanza di altri strumenti, sono utilizzate le poco affidabili indagini di ascolto in circolazione, con grave danno per una corretta concorrenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se non sia il caso che in materia venga predisposta almeno un'indagine conoscitiva, per appurare se esistano casi di dolo e di diffusione fraudolenta di informazioni;

b) se, verificati tali presupposti, non si intenda provvedere, stabilendo almeno i criteri e le procedure di elaborazione di tali indagini di ascolto;

c) se non risulti al Ministro in indirizzo che esistono anche centri specializzati ai quali potrebbero essere affidate le indagini di ascolto radiofonico.

(4-01575)

VESENTINI, NEBBIA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che da oltre un anno migliaia di tonnellate di rifiuti tossici, la cui composizione non è stata neanche accertata, vagano fra i porti italiani, specialmente quelli di Marina di Carrara e di Marina di Pisa, e qualche porto straniero, disposto a lasciarli scaricare;

che varie ditte sono coinvolte nella produzione, nel ritiro e nel trasporto di tali rifiuti, fra le quali una certa ditta Jelly Wax di Milano, il cui comportamento è già stato oggetto di interrogazioni parlamentari rimaste senza risposta;

che attualmente il carico mortale si trova di nuovo nel porto di Marina di Carrara, su una nave denominata «Zenoobia», apparentemente con danni per i marinai che si trovano a bordo e gravissimo potenziale pericolo per le popolazioni costiere e per il mare;

che la zona di Carrara è già gravemente compromessa dall'inquinamento e da incidenti industriali;

che addirittura è stata avanzata la proposta, fortemente contestata dalle associazioni ambientaliste, di bruciare questi rifiuti in un inceneritore, esistente e funzionante nel locale stabilimento Farmoplant, per la cui chiusura si è espresso un *referendum* popolare del tutto disatteso,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano riferire al Parlamento i dettagli di questa drammatica storia di irresponsabilità, pericoli ambientali e probabili reati, oltre che i provvedimenti presi per difendere il mare, l'ambiente e la salute dei marinai e della popolazione delle coste lungo cui questi residui tossici, contenuti in fusti, alcuni dei quali corrosi e gocciolanti, stanno vagando.

(4-01576)

LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, BISSO, SENESI, GIUSTINELLI, PINNA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che martedì 10 maggio, presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati, il presidente dell'Alitalia, Umberto Nordio, ha, tra l'altro, affermato che la liberalizzazione prevista per il 1992 porterà compagnie aeree concorrenti dell'Alitalia a recuperi di competitività, risparmiando sui costi di manutenzione degli aeromobili;

che già oggi, sempre secondo le affermazioni del presidente dell'Alitalia, operano sul mercato nazionale compagnie non italiane che non garantirebbero la necessaria sicurezza, tanto da renderle del tutto sconsigliabili agli utenti;

che tali affermazioni, pur nella loro gravità, appaiono assai poco convincenti, fino a configurarsi come una eventuale turbativa del mercato, in quanto non accompagnate dalla puntuale individuazione delle compagnie straniere che non assicurerebbero il minimo di sicurezza dei voli;

che la stampa ha ripreso e commentato con grande rilievo le richiamate dichiarazioni e numerosi *tour-operator* hanno respinto l'asserito nesso tra pratica delle tariffe ridotte e minore sicurezza, imputando anzi all'Alitalia la pratica di tariffe più elevate senza plausibile giustificazione;

che rappresentanti delle associazioni professionali dei piloti, nel segnalare i ridotti margini di sicurezza nei cieli italiani, hanno invitato il presidente Nordio a preoccuparsi anche e *in primis* della sicurezza dei voli Alitalia;

che nella richiamata occasione e in altre lo stesso presidente Nordio non ha fornito risposta alcuna alle numerose contestazioni che alla presidenza dell'Alitalia sono state rivolte, in ordine alle condizioni di operatività della compagnia di bandiera e alla conduzione delle vertenze in atto da mesi, e, per quanto riguarda quella che vede interessati i piloti, ha dichiarato di prevedere il protrarsi di un nuovo lungo periodo di agitazioni;

che da tutto ciò può derivare uno stato di diffusa preoccupazione e persino di allarme tra gli utenti del trasporto aereo, ai quali vanno garantite sicurezza e regolarità dei voli effettuati sia con la compagnia di bandiera che con compagnie straniere,

gli interroganti chiedono di conoscere:

come valuti il Ministro dei trasporti le dichiarazioni rese dal Presidente dell'Alitalia;

quali iniziative abbia attivato per la sicurezza del trasporto aereo in tutte le sue componenti, dal superaffollamento del cielo sopra i nostri aeroporti, alle strutture di assistenza al volo, alla piena affidabilità degli aerei della compagnia nazionale e di quelle straniere operanti in Italia;

se, anche in vista dell'ormai prossima scadenza della convenzione decennale, stipulata il 17 maggio 1979 tra il Ministro dei trasporti e l'Alitalia, non ritenga doveroso promuovere una rigorosa indagine sulla situazione che da mesi compromette l'operatività della compagnia di bandiera, esercitando in tal modo il proprio potere-dovere di controllo, in ordine alla utilizzazione e allo stato di efficienza degli aerei, e di indirizzo per una sollecita e positiva conclusione delle vertenze contrattuali in corso.

(4-01577)

NEBBIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che fra le discipline dell'area comune del biennio della nuova scuola

secondaria superiore è stata originariamente inclusa la «biologia, chimica e scienze della terra»;

che, per l'importanza e l'autonomia culturale della chimica, in altre precedenti interrogazioni è stato chiesto che l'insegnamento della parte chimica della materia fosse impartito da laureati in tale disciplina;

che, successivamente, la «biologia, chimica e scienze della terra» è stata denominata «scienza della Terra, educazione ambientale e alla salute»;

che questa sconcertante vicenda è stata denunciata in varie occasioni sia dalla Società chimica italiana, sia dagli ordini professionali dei chimici (si veda, fra l'altro, l'articolo del professor Fabio Olmi nel n. 4/5 della rivista «La chimica nella scuola», Milano, 1987),

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che, secondo le più recenti versioni della struttura dell'area comune del biennio della nuova scuola secondaria superiore, da tale area comune è stato del tutto eliminato l'insegnamento della chimica;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che questa scelta ostacoli gravemente la diffusione di una sia pur modesta educazione di base alla chimica, proprio in un momento in cui anche minime conoscenze sono sempre più necessarie per capire fatti di cronaca, come, ad esempio, inquinamenti, frodi alimentari, incidenti con sostanze pericolose, scarichi di rifiuti e ristrutturazioni industriali, o di vita quotidiana, come le caratteristiche e i pericoli delle sostanze chimiche, i cui nomi compaiono sulle etichette delle merci.

(4-01578)

RUFFINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nella sera di lunedì 21 marzo 1988 sull'autostrada Savona-Genova è avvenuto un incidente stradale in cui un pesante automezzo, dopo aver tranciato una ventina di metri di *guard-rail*, è precipitato nel tratto di strada sottostante, all'altezza di via Padova (quartieri di via Mignone-La Rusca) a Savona, causando notevole disagio alla circolazione stradale;

che un analogo incidente si era verificato nello stesso punto il 5 dicembre 1987,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti urgenti siano stati adottati al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza agli abitanti e ai numerosi dipendenti delle attività che hanno sede nella suddetta zona.

(4-01579)

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere la sua opinione:

sulla qualificazione di segretezza attribuita al progetto di costruzione di un *terminal* di Stato all'aeroporto di Ciampino;

sulla conferma della previsione di spesa, stimata in circa 40 miliardi di lire a carico del bilancio della Difesa, per la costruzione delle strutture del *terminal*, nonchè sulle dimensioni del medesimo, per il quale sono previsti espropri di aree;

sulle procedure seguite dalla Difesa, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'incarico di progettazione, nonchè sull'assegnazione del medesimo.

(4-01580)

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nel comitato che approva i contratti per l'ammodernamento dell'Aeronautica militare risulta verbalizzata la richiesta che il Parlamento venga investito dei problemi concernenti la natura dell'accordo fra gli Stati per costituire l'agenzia internazionale incaricata di gestire il programma EFA (European fighter aircraft);

che un accordo internazionale simile, volto ad istituire l'agenzia del programma «Tornado», venne a suo tempo consegnato integralmente al Parlamento, mentre la approvazione di classifiche di segretezza per quello odierno dell'EFA ne pregiudicherebbe evidentemente la conoscenza, determinando un conflitto con l'articolo 80 della Costituzione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda consegnare al Parlamento detto *memorandum* nella sua integrità e se si intenda seguire le procedure di cui all'articolo 80 della Costituzione;

se si intenda comunque provvedere con legge all'approvazione parlamentare del programma di sviluppo e produzione con relativi impegni di spesa.

(4-01581)

TRIPODI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere:

se sia informato che il liceo «Pareto» di Losanna, sovvenzionato dallo Stato italiano, dopo 38 anni, a conclusione dell'attuale anno scolastico, dovrebbe chiudere. Si tratta di una scuola di vitale importanza per i lavoratori italiani emigrati, presenti in quella città in modo rilevante;

se sia a conoscenza che dovrebbero essere le famiglie dei nostri connazionali a subire le conseguenze della minacciata chiusura della scuola, in quanto si troverebbero nella impossibilità di garantire ai propri figli di continuare la frequenza alla scuola italiana;

se non vi sia alla base della annunziata chiusura da parte del proprietario, professor Pian, un disegno speculativo ai danni dei nostri emigrati i quali dovrebbero pagare una insopportabile cifra di circa 500.000 lire al mese per assicurare il proseguimento della scuola agli oltre 100 ragazzi italiani;

se sia informato che contro la minacciata chiusura del liceo hanno protestato sia il comitato dei genitori che il consolato italiano di Losanna.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali interventi, nel quadro di una politica di tutela degli emigrati, intenda mettere in atto per garantire ai figli dei nostri connazionali di poter proseguire la frequenza scolastica senza alcun aggravio finanziario.

(4-01582)

TRIPODI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che in occasione della imminente stagione estiva milioni di emigrati nella Comunità europea aspirano a trascorrere le vacanze nelle proprie terre d'origine, situate nelle regioni meridionali, sia per i profondi legami che uniscono gli emigrati e i loro congiunti, sia perchè trovano più gradevoli quei luoghi per trascorrere l'estate;

che milioni di cittadini del Nord scelgono anch'essi le regioni meridionali per trascorrere il periodo di riposo estivo nel Mezzogiorno;

che, avendo necessità di una autovettura sul posto di villeggiatura, la stragrande maggioranza è costretta a ricorrere alla propria automobile per il viaggio di andata e di ritorno;

che a causa di tali faticosi spostamenti ogni anno molte centinaia di automobilisti e i loro familiari perdono la vita in incidenti stradali,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda intervenire presso l'ente Ferrovie dello Stato per far predisporre in tempo utile un idoneo piano che preveda l'allestimento di un adeguato numero di carri ferroviari e di convogli per il trasporto delle autovetture, consentendo così agli emigrati e ai villeggianti di trasportare la propria autovettura con il treno. Ciò, oltre a rendere meno faticoso il viaggio, ridurrà certamente gli incidenti stradali, con l'alleggerimento del caotico traffico automobilistico.

(4-01583)

TRIPODI, NEBBIA, TORNATI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'Enel, invitando 12 imprese del Nord, ha avviato le procedure per l'appalto dei lavori per la costruzione degli uffici e del cantiere che dovrebbero servire alla costruzione della megacentrale a carbone a Gioia Tauro, senza alcuno studio preventivo di impatto ambientale. Tale decisione rappresenta una vera provocazione nei confronti del popolo, delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali ed ambientaliste della Piana e della Calabria, che con forme democratiche e con grandi manifestazioni popolari, si sono espressi nettamente contro tale insediamento, disastroso per l'ambiente e per l'economia del comprensorio;

che tale decisione, che calpesta la democrazia e offende la dignità del popolo calabrese è stata possibile per l'atteggiamento irresponsabile del Governo il quale, pur sollecitato ripetutamente dai comuni, dalla regione Calabria, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni ambientaliste, non ha adottato le necessarie misure di revoca o almeno di sospensione degli atti governativi (compresi i decreti di esproprio dei suoli) che prevedono la costruzione del megaimpianto termoelettrico;

che la posizione irresponsabile del Governo, che rifiuta ogni confronto con la regione, con il comitato dei sindaci e con i sindacati, viene mantenuta proprio nel momento in cui dovrà essere presentato il Piano energetico nazionale con il quale, secondo quanto affermato dal ministro Battaglia, non dovrebbero essere previste centrali gigantesche come quella scelta per Gioia Tauro;

che tale comportamento antidemocratico del Governo agevola l'azione mafiosa diretta a destabilizzare l'ordinamento democratico,

gli interroganti chiedono di conoscere, anche in relazione alla gravità che assume l'iniziativa dell'Enel e il comportamento del Governo;

se non si ritenga di intervenire tempestivamente per far sospendere ogni iniziativa dell'Enel che possa costituire presupposti in contrasto con le linee del nuovo Piano energetico nazionale;

se non si intenda convocare urgentemente i rappresentanti della regione Calabria, il comitato dei sindaci e le organizzazioni sindacali per aprire un fecondo confronto sui problemi energetici che riguardano la Calabria.

(4-01584)

TAGLIAMONTE, CONDORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che a causa dei disservizi persistenti e diffusi, del deterioramento galoppante, dell'insufficienza delle strutture e delle attrezzature e degli scioperi ricorrenti dei sanitari e in genere del personale dipendente, l'Istituto per la ricerca e la cura dei tumori «Pascale» di Napoli, nonostante la gestione commissariale decisa dal Ministro della sanità, continua a versare in condizioni di degrado e di incalzante precarietà, con conseguenze gravissime nell'assistenza ai ricoverati, nell'attività di ricerca e nella considerazione generale della pubblica opinione, gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato della suddetta situazione e quali provvedimenti intenda assumere per risolverla radicalmente;

se si sia reso conto che la straordinarietà dell'azione del Governo non può esaurirsi nella nomina di un commissario, ma richiede, con urgenza assoluta, la definizione e l'attuazione di un piano complessivo di interventi per il riassetto delle strutture, dell'organizzazione e delle funzioni dell'Istituto «Pascale» di Napoli;

se un tale piano sia stato già predisposto e se non si ritenga di farlo conoscere al Parlamento;

se risponda a verità la notizia di un orientamento ministeriale favorevole al ridimensionamento, se non alla cessazione, delle attività del «Pascale» che, com'è noto, è l'unico istituto di ricerca e cura dei tumori nel Mezzogiorno e che, prima dell'attuale sfascio e grazie all'alto grado di specializzazione e all'abnegazione dei sanitari e dei ricercatori, anche dopo ha svolto e svolge un servizio benemerito e responsabile per il progresso della scienza e per l'assistenza alle persone colpite da uno dei mali più terribili e tuttora non sconfitti di questo secolo.

(4-01585)

NEBBIA. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

a) che con deliberazione n. 884 del 27 luglio 1987 il consiglio comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo stadio comunale, in previsione dei campionati mondiali del 1990;

b) che la zona in cui è prevista la costruzione dello stadio è di notevole interesse storico-artistico, poichè comprende una serie di insediamenti rupestri e di ipogei, il cui valore è stato recentemente riconosciuto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha emanato i seguenti decreti di vincolo: il decreto del 10 giugno 1987 per l'insediamento rupestre «Torre Bella» e «Cappella di Santa Maria Loreto», del 28 agosto 1987 per l'ipogeo «Quadrivio», del 18 novembre 1987 per l'ipogeo «Ebraico», del 14 dicembre 1987 per l'ipogeo «Villa Starita» e «Agrumeto»;

c) che la richiesta di sospensione dei lavori, inoltrata al TAR dalle associazioni ambientaliste, è stata respinta dal TAR stesso in data 16 dicembre 1987, sulla base della dichiarata volontà del comune di stralciare dal progetto di costruzione le zone assoggettate a vincolo;

d) che, nonostante ciò, il comune di Bari ha disatteso la legge del 1° giugno 1939, n. 1089, ignorando i vincoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, senza interessare, come per legge dovrebbe, le sovrintendenze preposte;

e) che in seguito alla prosecuzione dei lavori l'ipogeo «Ebraico» è

parzialmente crollato, portando alla luce tombe la cui ricchezza storica non è dato conoscere, stante la mancanza di controlli;

f) che lo stesso comune di Bari è consapevole del patrimonio storico e artistico della zona in questione, dal momento che l'assessorato alla cultura dello stesso comune ha curato e pubblicato un'opera sulla importanza storico-artistica di detta zona;

g) che in data 29 gennaio 1988 le associazioni ambientalistiche hanno diffidato i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, chiedendo loro di provvedere ad ordinare la sospensione dei lavori;

h) che questa vicenda di violazione di vincoli e di distruzione del patrimonio di beni storici e culturali e di rare testimonianze del passato è stata, fra l'altro, ripresa dalla diffusa rivista «Airone» nel numero di aprile 1988,

l'interrogante chiede di sapere quale risposta sia stata data alla diffida delle associazioni ambientalistiche e quali iniziative si intenda prendere per impedire la distruzione di un patrimonio storico-artistico di inestimabile valore.

(4-01586)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno.* – Premesso:

che in località Fosso San Lorenzo del comune di Montecchio, in provincia di Terni, è stata scoperta sin dal 1955 una necropoli etrusca la cui consistenza appare di rilevante interesse, sia in riferimento all'entità quantitativa delle tombe (forse 2.000) e dei reperti che la compongono, sia con riguardo all'importanza culturale e storica dei giacimenti;

che la competente sovrintendenza, forse in relazione alle limitate disponibilità finanziarie assegnate per tale compendio, sembra che abbia finora operato in un ambito molto limitato, portando alla luce solo 23 tombe;

che non sono state adottate idonee misure di salvaguardia e di sorveglianza di tale patrimonio archeologico, che risulta abbandonato a se stesso, secondo quanto denunciato dal comune e riferito dalla stampa locale in merito all'esistenza di una fiorente e vasta attività clandestina di escavazione, con conseguente spoliazione della necropoli dei reperti più interessanti;

che anche di recente, nella notte del 3 maggio 1988, sono stati perpetrati da ignoti i saccheggi di tre tombe, con grave turbamento dell'opinione pubblica locale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative siano state adottate o si intenda assumere per potenziare l'attività di escavazione della necropoli, allo scopo di consentirne il più rapidamente possibile la conoscenza da parte degli studiosi e del pubblico, mettendo altresì in atto tutti gli interventi necessari alla salvaguardia di un così importante patrimonio culturale e storico;

quali iniziative si intenda intraprendere onde tutelare la sopracitata zona archeologica mediante l'adozione di adeguate misure di sorveglianza continua, allo scopo di evitare il perpetuarsi dell'attività illegale di spoliazione che tanto turba gli abitanti del comune di Montecchio e di preservare in tal modo il patrimonio culturale.

(4-01587)

FRANCHI, NOCCHI, GALEOTTI. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso che circa 15 giocatori provenienti dalla Federazione rugbistica del Sud Africa risultano attualmente impegnati nei campionati italiani di rugby della massima serie;

considerato che tale presenza è in palese violazione della decisione adottata fin dal 1972 dalla Federazione olimpica internazionale di interrompere ogni contatto con il Sud Africa e di bandire gli atleti di quel paese da ogni manifestazione sportiva,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario intervenire con la massima urgenza presso il CONI e la Federazione italiana rugby affinchè siano rispettate le norme di comportamento dirette a garantire l'isolamento del regime razzista del Sud Africa.

(4-01588)

FASSINO. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che importanti società del gruppo IRI-STET, tra le quali la stessa STET, la SIP, la CSELT, l'ILTE e la DEA, hanno sede legale a Torino e che finora gran parte delle loro strutture operative sono localizzate in Piemonte;

che le maggiori iniziative di carattere innovativo assunte negli ultimi anni dalle suddette società sono state realizzate in altre regioni;

considerato che in tal modo si rischia di impoverire la presenza della STET a Torino, rendendo per il futuro difficile anche il mantenimento delle attività tradizionali svolte dalle società in questione, con grave danno per l'area torinese, non solo in riferimento ai livelli occupazionali, ma anche per la perdita di attività industriali e finanziarie indotte che ne deriverebbe,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno portato alle scelte suesposte;

se si intenda rivedere i programmi delle società STET che prevedono, appunto, di avviare le attività ritenute di sviluppo futuro fuori dal territorio piemontese, mantenendo a Torino solo i servizi e le attività considerate ordinarie.

(4-01589)